1665

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/123
(SET II)

1664

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/123
(SET II)

TESTO UNICO 1915
NO DATE (?)
(DEC. 1934; FEB. 1944)

NOTE ON THE "TESTO UNICO" OF 1915

I - The Commune

1. Every Commune is to have a Consiglio. Giunta. Sindaco and a Segretario and a Communal Office. Art. 117

2. Consiglio Comunale (as to election, see

(i) 80 members for Comuni with population exceeding 250.000
60 " " " " " " 60.000
40 " " " " " " 30.000
30 " " " " " " 10.000
20 " " " " " " 3.000 " 123
15 " " " " " " 3.000

(ii) Ordinary Sessions must be held twice a year:
March - April - May - Sept. - Oct. - Nov,

Extraordinary sessions may be called by :

a) Sindaco
b) resolution of the Giunta Comunale
c) request of 1/3rd of Consiglieri .

Prefect has power to order an Extr. Session to deliberate on specified business.

In case (b) and (c) Session must be held within 10 days of the resolution or the request - except in case of urgency. " 124

(iii) Sindaco summons all meetings. The summons with agenda of the business is delivered to each Councillor's place of abode by the Beadle (Messo Comunale) and service proved by his declaration,

at least 5 days notice for Ord. Session
" " 8 (+) days notice for Extraord. Session.

In case of urgency, service of summons and agenda 24 hours before meeting is sufficient : BUT Consiglio by majority of those present, may adjourn any question to next day. " 125

Sindaco must give Prefect at least 3 days notice of day and object of every meeting. " 124

Prefetto or one of his officials may attend and speak at meeting but may not vote. " 126

Quorum is 1/2 the Consiglio (NOTE - it seems that if quorum is not present, a second meeting is called for another day, at which the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2. Consiglio Comunale (as to election, see

(i) 80 members for Comuni with population exceeding 250.000
60 " " " " " " 60.000
40 " " " " " " 30.000
30 " " " " " " 10.000
20 " " " " " " 3.000 " 123
15 " " " " " " 3.000

(ii) Ordinary Sessions must be held twice a year:
March - April - May - Sept. - Oct. - Nov,

Extraordinary sessions may be called by :

a) Sindaco
b) resolution of the Giunta Comunale
c) request of 1/3rd of Consiglieri .

Prefect has power to order an Extr. Session to deliberate on specified business.

In case (b) and (c) Session must be held within 10 days of the resolution or the request - except in case of urgency. " 124

(iii) Sindaco summons all meetings. The summons with agenda of the business is delivered to each Councillor's place of abode by the Beadle (Messo Comunale) and service proved by his declaration,

at least 5 days notice for Ord. Session
" " 8 (+) days notice for Extraord. Session.

In case of urgency, service of summons and agenda 24 hours before meeting is sufficient : BUT Consiglio by majority of those present, may adjourn any question to next day. " 125

Sindaco must give Prefect at least 3 days notice of day and object of every meeting. " 124

Prefetto or one of his officials may attend and speak at meeting but may not vote. " 126

Quorum is 1/2 the Consiglio (NOTE - it seems that if quorum is not present, a second meeting is called for another day, at which the quorum is 4). " 127

(+) "almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza"

3596

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 758702

"Deliberazioni" (? minutes) to be posted on the town hall notice board on the next festival or market day and a comunal taxpayer can have a copy on payment of the prescribed fee. Art.128

(IV) Powers

(i) determines municipal officials their salaries and wages,

(ii) appointment, suspension and dismissal of teachers, health officials, chaplains, tax collectors and treasurers, subject to law.

(iii) purchases - and acceptance of gifts and legacies - subject to the authorisation of the Prefect.

(IV) sales, mortgages, easements and leases and other transactions in comunal property.

(V) legal proceedings (? civili) creation of loans and making investments.

(VI) regulation of communal property ("beni") and institutes and of matters of public health, town government ("edilizia") and local police, as far as powers are given in these matters to the Communes by law.

(VII) the "destination of communal goods and establishments"

(VIII) conestruction and removal of cemeteries

(IX) give communal consent to the execution of public sorkw and to the cost necessarily incurred.

(X) approves new major expenditures and the transfer of funds, fron one heading ("categoria") to another in the budget.

(XI) fixing and modifying duties and imposts for the needs of the Commune and the regulation necessary for their "application" (NOTE - which seens to mean assessment and collection).

(XII) establishing and altering fairs and markets, subject to the right of appeal to the G.P.A., given by law

(XIII) generally, all subjects which are proper to communal administration and not assigned to the Giunta Municipale or the Sindaco Art.131

(XIV) control of charitable and beneficent institutions, subject to right of appeal to the G.P.A. by "fraction" or "parishioners" - and to power of Prefect to intervene; appeal from him to Council of State " 132

(XV) approval of budgets and accounts of the administration of parish churches and other administrations who receive a subsidy from the Communes - subject to right of appeal to G.P.A. " 133

1667

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(ii) appointment, suspension and dismissal of teachers, health officials, chaplains, tax collectors and treasurers, subject to law.

(iii) purchases - and acceptance of gifts and legacies - subject to the authorisation of the Prefect.

(IV) sales, mortgages, easements and leases and other transactions in comunal property.

(V) legal proceedings (? civili) creation of loans and making investments.

(VI) regulation of communal property ("beni") and institutes and of matters of public health, town government ("edilizia") and local police, as far as powers are given in these matters to the Communes by law.

(VII) the "destination of communal goods and establishments"

(VIII) conostruction and removal of cemeteries

(IX) give communal consent to the execution of public sorkw and to the cost necessarily incurred.

(X) approves new major expenditures and the transfer of funds, fron one heading ("categoria") to another in the budget.

(XI) fixing and modifying duties and imposts for the needs of the Commune and the regulation necessary for their "application" (NOTE - which seens to mean assessment and collection).

(XII) establishing and altering fairs and markets, subject to the right of appeal to the G.P.A., given by law

(XIII) generally, all subjects which are proper to communal administration and not assigned to the Giunta Municipale or the Sindaco Art.131

(XIV) control of charitable and beneficent institutions, subject to right of appeal to the G.P.A. by "fraction" or "parishioners" - and to power of Prefect to intervene: appeal from him to Council of State " 132

(XV) approval of budgets and accounts of the administration of parish churches and other administrations who receive a subsidy from the Communes - subject to right of appeal to G.P.A. " 133

(X VI) Budget - At Autumns Ordinary Session:

(a) "Revisori dei conti" are appointed for the current year. No "Assessore" can be a "Revisore".

(b) Consiglio approves "active" and "passive" budgets of Commune and of institutions belonging to it.

At Spring Ordinary Session, report of Revisori received and accounts of preceding year examined and approved " 129

Sindaco and Assessori must retire when a/cs are voted on. " 130
None of them can preside during examination of a/cs : a temporary President must be elected.

3595

668

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502

NOTE - The Comunal financial year runs from 1 Jan, to 31 Dec., it seems.
The State financial year is 13 months, 1 July to 31 July.

II - The "GIUNTA MUNICIPALE"

1. - Consists of the Sindaco, plus : -

10	Assessori	and	4	Supplenti	for	Communes	exceeding	250.000	population
8	"	"	4	"	"	"	"	60.000	"
6	"	"	2	"	"	"	"	30.000	"
4	"	"	2	"	"	"	"	31.000	"
2	"	"	2	"	"	"	of 3.000 or less		Art.135

2. - Assessori and Supplenti must be members of Consiglio Comunale, Brothers cannot sit on the same Giunta together " 134 " 136

3. - Elected by Cons. Com. by absolue majority of votes If after 2 divisions no candidate has received an absolute majority, the Consiglio ballots on the candidates who receives the greatest number of votes.

Assessori hold offices for 4 years: all go out together and are eligible for re-election. " 134

4. - Quorum is 1/2 the Assessori or 3. whichever is the greater Giunta decides questions by absolute majority of votes. " 138

5. - Functions : -

A. Generally - To represent the Cons. Com. between sessions and "interviene alle funzioni solenni" . To supervise ("veglia") the communal services and enforce (mantenendo ferme") the decisions of the Consiglio " 137

B. Particularly - (1) to fix dates for Ord. and Extraord, Sessions of Consiglio (NOTE - the latter presumably only when called by Giunta)

(2) to appoint and dismiss communal servants, on recommendation of Sindaco.

(3) to determine applications of contingency items in Budget and to transfer sums from one item to another ("articoli"), within the same Budget heading ("categoria").
(NOTE - cf. power of Consiglio to transfer sums for one "categoria" to another).

(4) to let and manage contracts which are either required by law or decided in principle by Consiglio.

(5) to prepare the rolls of taxes and communal charges, general and special.

(6) to prepare the draft budget.

(7) to draft regulations to be submitted to t he Con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2. - Assessori and Supplenti must be members of Consiglio Comunale, Brothers cannot sit on the same Giunta together " 134
" 136

3. - Elected by Cons. Com. by absolue majority of votes If after 2 divisions no candidate has received an absolute majority. the Consiglio ballots on the candidates who receives the greatest number of votes.

Assessori hold offices for 4 years: all go out together and are eligible for re-election. " 134

4. - Quorum is 1/2 the Assessori or 3. whichever is the greater Giunta decides questions by absolute majority of votes. " 138

5. - Functions : -

A. Generally - To represent the Cons. Com. between sessions and "interviene alle funzioni solenni" . To supervise ("veglia") the communal services and enforce (mantenendo ferme") the decisions of the Consiglio " 137

B. Particularly - (1) to fix dates for Ord. and Extraord, Sessions of Consiglio (NOTE - the latter presumably only when called by Giunta)

(2) to appoint and dismiss communal servants, on recommendation of Sindaco.

(3) to determine applications of contingency items in Budget and to transfer sums from one item to another ("articoli"), within the same Budget heading ("categoria").
(NOTE - cf. power of Consiglio to transfer sums for one "categoria" to another).

(4) to let and manage contracts which are either required by law or decided in principle by Consiglio.

(5) to prepare the rolls of taxes and communal charges, general and special.

(6) to prepare the draft budget.

(7) to draft regulations to be submitted to t he Consiglio.

(8) to take part in the operation of the Levy (? military conscription) as prescribed by law.

(9) to fix prices of carriages, boats, and other public conveyences in regular service in the Commune.

(10) to fix the fees to be charged by "servitori di piazza", porters and others, unless there is some special agreement.

3594

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(11) "di promuovere le azioni possessorie" Art. 139

C. Cases of Urgency

Decides urgent matters, which are within power of Counsil

when: (i) impossible to convene Council and

(ii) there is a "new cause" arisen since the last meeting of the Consiglio.

Such decisions to be :

(a) communicates to Prefect immediately and

(b) reported to next session of Consiglio - when art. 128 applies - i.s. appeal to G.P.A. from disapproval of Consiglio. Art. 140

Giunta to submit annual report on its administration. Art. 141

III - THE SINDACO

The Sindaco is A) Head of the Communal administration

B) On Officer of the Government Art. 142

1. - Elected by Consiglio by secret ballot, 2/3rd of Consiglieri must be present and decision is by absolute majority. Elaborate provisions Art. 145 for case of absolute majority not being obtained. Consigliere Art. 147 presides.

Minutes of appointment to be sent to Prefect within 10 days. Prefect may rule election null and void on ground of disqualification: appeal to Government (who decide on advice of Council of State) by Consiglio or Sindaco - elect within 15 days. Art. 147

2. - Term - 4 years - eligible for re-election if still Consigliere, Art. 145

3. - Sindaco MUST be a Consigliere - and take oath of allegiance Art. 145 - 150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Such decisions to be :

(a) communicates to Prefect immediately and

(b) reported to next session of Consiglio - when art. 128 applies - i.s. appeal to G.P.A. from disapproval of Consiglio. Art. 140

Giunta to submit annual report on its administration. Art. 141

III - THE SINDACO

The Sindaco is A) Head of the Communal administration

B) On Officer of the Government Art. 142

1. - Elected by Consiglio by secret ballot, 2/3rd of Consiglieri must be present and decision is by absolute majority. Elaborate provisions for case of absolute majority not being obtained. Consigliere presides. Art. 145 Art. 147

Minutes of appointment to be sent to Prefect within 10 days. Prefect may rule election null and void on ground of disqualification: appeal to Government (who decide on advice of Council of State) by Consiglio or Sindaco - elect within 15 days. Art.147

2. - Term - 4 years - eligible for re-election if still Consigliere, Art.145

3. - Sindaco MUST be a Consigliere - and take oath of allegiance, Art.145 - 150

MUST NOT

a) have failed to account

b) be unable to exercise political rights

c) be a minister of religion

d) have a relation by blood/marriage to 2nd degree in the communal service,

e) have been convicted of certain crimes relating to his office or been sentenced to 1 year ~~xxxxx~~ imprisonment or 3 years detention.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-502

4. Can be relieved of office :

a) by Consiglio on 2/3rd absolute majority and subject to a number of other conditions.

b) by Prefect temporarily } for for breach of duty
c) " R.D. permarently } Art.149

5. (a) In scattere Communes, may appoint a Consigliere (or if none resident other qualified to be Consigliere) to be his deputy as Officer of Governmebt Art.154

5. (b) Similary, in united Communes with separate Budgets, may appoint similar deputies as Officer of Government Art.156

6. If Sindaco does not carry out duties as Officer of Government, Prefetto cam appoint Commissario to perform these duties for 3 months only Art.159

7. DUTIES AS HEAD OF COMMUNAL ADMINISTRATION

(1) - To summon and preside over Consiglio and Giunta

(2) to assign particular municipal services to each Assessore and supervise and counter-sign their actions.

(3) - Supervise all officers and institutions of Communes

(4) - Propose the subjects to be discussed at Consiglio and Giunta, i.e. prepares agenda ?

(5) - May suspend any employee, reporting to Giunta or Consiglio whichever Body had power to appoint the employee in qun.

(6) - Enters into contracts agreed by Consiglio and Giunta

(7) - May sue and be sued on behalf of Commune (NOTE - or text may mean that Commune sue and are sued in name of Sindaco) and can take legal proceeding for protection of Communal property.

(8) - Enforce regulations

(9) - Carries out all decisions of Consiglio and Giunta and sign "the acts concerning the interest" of the Commune.

(10)- Conducts census, as required by law.

(11) - Attends auctions held on behalf of Commune Art.151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5. (b) Similary, in united Communes with separate Budgets, may appoint similar deputies as Officer of Government

Art.156

6. If Sindaco does not carry out duties as Officer of Government, Prefetto cam appoint Commissario to perform these duties for 3 months only

Art.159

7. DUTIES AS HEAD OF COMMUNAL ADMINISTRATION

(1) - To summon and preside over Consiglio and Giunta

(2) to assign particular municipal services to each Assessore and supervise and counter-sign their actions.

(3) - Supervise all officers and institutions of Communes

(4) - Propose the subjects to be discussed at Consiglio and Giunta, i.e. prepares agenda ?

(5) - May suspend any employee, reporting to Giunta or Consiglio whichever Body had power to appoint the employee in qun.

(6) - Enters into contracts agreed by Consiglio and Giunta

(7) - May sue and be sued on behalf of Commune (NOTE - or text may mean that Commune sue and are sued in name of Sindaco) and can take legal proceeding for protection of Communal property.

(8) - Enforce regulations

(9) - Carries out all decisions of Consiglio and Giunta and sign "the acts concerning the interest" of the Commune.

(10)- Conducts census, as required by law.

(11) - Attends auctions held on behalf of Commune

Art.151

9. DUTIES AS ON OFFICER OF THE GOVERNMENT

(1) - Publications of goverrment laws, codes and notices

(2) - Keeping records of vital statistics : and population files

(3) - Vigilates on everything concerning public order : and notifies superior authorities of any evert affecting public order

(4) - Duties entrusted to Sindaco as to public safety of public health

(5) - Generally, any duties entrusted to Sindaco by law

3552

Art.152

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

THE SEGRETERIA COMUNALE AND OTHER EMPLOYEES

Tit. III - Capo V.

A. - SEGRETARIO

1. He and Vice - Segretario must have obtained license by examination before appointment. Qualifications to sit for examination prescribed in 159 - Art.161 and 162

2. Appointment by absolute majority of Consiglio for probation of 4 years, then permanent Art.163

3. Dismissal - (1) During 4 years probation : -

Reasoned decision of Consiglio - 2/3rds majority - must be not later than 6 months before end of probation - appeal to G.P.A., thence to Consiglio di Stato

(2) After probation - as in (1) but Sindaco must inform Segretario Comunale in writing of the reasons and he has 8 days to submit his defence in writing - New Secretary not be appointed while appeal pending Art.165 and 166

4. Suspension of Segretario Comunale by Prefect : -

(i) - Prefetto requests Giunta Comunale to do so : if they did no within 20 days -

(ii) - Prefetto consults G.P.A. - if they agree

(iii) - Prefetto suspends - for serious and proven breaches of service moral and discipline - Appeal to Consiglio di Stato Art.168

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-021

2. Appointment by absolute majority of Consiglio for probation of 4 years, then permanent

Art.163

3. Dismissal - (1) During 4 years probation : -

Reasoned decision of Consiglio - 2/3rds majority - must be not later than 6 months before end of probation - appeal to G.P.A., thence to Consiglio di Stato

(2) After probation - as in (1) but Sindaco must inform Segretario Comunale in writing of the reasons and he has 8 days to submit his defence in writing - New Secretary not be appointed while appeal pending

Art.165 and 166

4. Suspension of Segretario Comunale by Prefect : -

(i) - Prefetto requests Giunta Comunale to do so : if they did no within 20 days -

(ii) - Prefetto consults G.P.A. - if they agree

(iii) - Prefetto suspends - for serious and proven breaches of service moral and discipline - Appeal to Consiglio di Stato

Art.168

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502/

B - OTHERS

5. - Terms of employment to be specified in regulations, approved by Giunta. These regulations must determine:

(a) table of member qualifications, and salary and wages of each employee.

(b) duties of each and their time-table of work.

(c) as to fidelity guarantees, dismissal, resignation, holidays, sick leave. Art. 170

(d) discipline

6. - Their conditions of employment cannot be altered to disadvantage of Segretario Communale or others. Art. 171

IV - THE CONSIGLIO PROVINCIALE

1. 60 members in provinces with over 600,000 population

50 " " " " 400,000 "

40 " " " " 200,000 "

30 " " " " 200,000 & under population - Art. 232

2. (1) Ordinary Session once a year on 2nd Monday in Aug. Special session: (a) on request of Prefect - (b) by resolution of Deputazione Provinciale: and (c) on request of 2/3rd Consiglieri.

(2) Special Sessions to be announced in provincial "Official Gazzetta" or "Foglio degli Annunzi Legali" specifying business to be transacted.

3. Presidente calls all Sessions by written summons and agenda to place of abode ("domicilio") of each Consigliere. Copy to Prefetto. Arts. 235 & 237

4. Ordinary session lasts 1 month: Consiglio may prorogue or extend. Art. 236

5. Quorum 1/2 at a first meeting: at a second meeting on another day, 1/3rd. Art. 239

6. Must meet at "capuluogo" Art. 233

3. - At first meeting Consiglieri elect:
Presidente
Vice Presidente
Segretario provinciale
Vice Segretario provinciale
Revisori dei Conti di Dep. Prov.

(Also - D.P. Elettivi of GP.A.: Prov. Electoral Commissioners: Commissioners for Public Assistance and Welfare -- Art. 241)

These hold office for one year.

[illegible] appointments to these offices are made

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IV - THE CONSIGLIO PROVINCIALE

1. 60 members in provinces with over 600,000 population
   50 " " " " 400,000 "
   40 " " " " 200,000 "
   30 " " " " 200,000 & under population - Art. 232

2. (1) Ordinary Session once a year on 2nd Monday in Aug.
   Special session: (a) on request of Prefect - (b) by resolution of Deputazione Provinciale: and (c) on request of 2/3rd Consiglieri.

   (2) Special Sessions to be announced in provincial "Official Gazzetta" or "Foglio degli Annunzi Legali" specifying business to be transacted.

3. Presidente calls all Sessions by written summons and agenda to place of abode ("domicilio") of each Consigliere. Copy to Prefetto. Arts. 235 & 237

4. Ordinary session lasts 1 month: Consiglio may prorogue or extend. Art. 236

5. Quorum 1/2 at a first meeting: at a second meeting on another day, 1/3rd. Art. 239

6. Must meet at "capuluogo" Art. 233

3. - At first meeting Consiglieri elect:
   Presidente
   Vice Presidente
   Segretario provinciale
   Vice Segretario provinciale
   Revisori dei Conti di Dep. Prov.

   (Also - D.P. Elettivi of G.P.A.: Prov. Electoral Commissioners: Commissioners for Public Assistance and Welfare -- Art. 241)

   These hold office for one year.

   (NOTE--Therefore presumably, appointments to these offices are made annually at the Ordinary Session).

   At first meeting, Senior (i.e. oldest) Consigliere presides and acts as secretary. Art. 238

3A - Sessions opened and closed by Prefects in name of King. Prefect may attend and speak but not vote. Prefect may suspend session for 15 days, reporting reasons to Ministry of Interior. Art. 234

3590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4 - POWERS

(1) the creation of provincial public establishments and the control ("regolamenti") of those which have not their own independent or joint administration.

(2) the supervision ("vigilanza") of provincial institutions and establishments, even if they have their own independent administration.

(3) Education, unless provided by Government - secondary, technical and univ.

(4) Maintenance of pauper lunatics.

(5) Provincial roads, and works on rivers and streams, in so far as powers are given to the Province by law.

(6) Conservations of monuments and archives.

(7) Maintenance of Provincial buildings and administrative archives.

(8) Appointment, supervision and dismissal of employees ih provincial offices and institutions, subject to the general rules of law and the specific regulations for each case.

(9) Contracts to purchase: acceptance of gifts and legacies: subject to authorization of Prefect.

(10) Administration of the "Patrimonio" of the Province.

(11) Subsidies to Communes and to Associations ("concorsi") for public works, public institutions and institutions of public utility.

(12) Preparation of the Budget - transfer of sums from one heading ("Categoria") to another - examining Treasurers running A/C and A/c's ("conto amministrativo" may mean "report") of the Dep. Prov.: application of surplus ("disponibile") funds - raising of loans - fixing of road and bridge tolls--

(13) Consent of Province to works and expenses obligatory by law.

(14) Close season for hunting — Art. 241

(15) Alteration in Prov. and Comm. boundaries and in Capiluoghi.

(16) Alteration in classification of National roads in Provinces and making of new "consortile" roads.

(17) Establishment of Consorzi. — Art. 242

(18) Jurisdiction, as prescribed by law, over charitable, welfare, and religious institutions and other public services. — Art. 243

NOTE - Power to delegate to 1 + members
(a) supervision of a provincial institution
(b) conduct of an inquiry. — Arts. 244 & 245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(5) Provincial roads, and works on rivers and streams, in so far as powers are given to the Province by law.

(6) Conservations of monuments and archives.

(7) Maintenance of Provincial buildings and administrative archives.

(8) Appointment, supervision and dismissal of employees in provincial offices and institutions, subject to the general rules of law and the specific regulations for each case.

(9) Contracts to purchase: acceptance of gifts and legacies: subject to authorization of Prefect.

(10) Administration of the "Patrimonio" of the Province.

(11) Subsidies to Communes and to Associations ("concorsi") for public works, public institutions and institutions of public utility.

(12) Preparation of the Budget - transfer of sums from one heading ("Categoria") to another - examining Treasurers running A/C and A/c's ("conto amministrativo" may mean "report") of the Dep. Prov.: application of surplus ("disponibile") funds - raising of loans - fixing of road and bridge tolls--

(13) Consent of Province to works and expenses obligatory by law.

(14) Close season for hunting — Art. 241

(15) Alteration in Prov. and Comm. boundaries and in Capiluoghi.

(16) Alteration in classification of National roads in Provinces and making of new "consortile" roads.

(17) Establishment of Consorzi. — Art. 242

(18) Jurisdiction, as prescribed by law, over charitable, welfare, and religious institutions and other public services. — Art. 243

NOTE - Power to delegate to 1 + members
(a) supervision of a provincial institution
(b) conduct of an inquiry. — Arts. 244 & 245

V - THE DEPUTAZIONE PROVINCIALE

TIT. IV - Capo III

1. - 10 "effettivi" plus 4 "supplenti" in province with population exceeding 600,000
8 " " 2 " " province with population exceeding 300,000 — Art. 247
6 " " 2 " " province with population of 300,000 and less.

plus Presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502

2. Elected by absolute majority of Consiglio Provinciale from its members - Term 4 years - all go out of office at same time - eligible for re-election - Art. 246

3. Quorum - a Majority of the whole number (? but does "L'intervento" mean that this majority must actually take part in the debate on a particular question?) Questions decided by "maggioranza assoluta dei votanti". Art. 252

4. (i) a Consigliere Communale
   (ii) a member of the administration of a charitable welfare or religious institution
   (iii) Any member of D.P. who has had an interest in the matter under discussion.

   May not vote or take part in Session at which are discussed matters (i) relative to the institution (ii) to which he belongs--(iii) that matter. Art. 253

5. Disqualifications for being elected and being a member of D.P.:
   (1) brother, father or son, brothar - or son-in-law - adopted father or son of a member -
   (2) Salaried employees of the State. Art. 248 & 249

6. POWERS OF D.P.
   (1) To represent the Cons. Prov. when not in session (242) - and to act for the Cons. Prov. in cases of urgency (a) arising since last session of Consiglio & (b) so urgent that convening of Cons. is impossible. Report to Prefect and to next session of Consiglio for ratification. If Cons. Prov. disapproves, appeal to G.P.A.
   (2) Executes the decisions of the Cons. - May act through one or more of its members.
   (3) Prepares the Budget - determines application of contingency items - and transfer of sums from one item ("articolo") to another within the same heading("categoria").
   (4) Prepares matters for submission to the Consiglio.
   (5) Enters into contracts and determines their conditions, according to decisions of the Consiglio.
   (6) May suspend "impiegati" of prov. offices and institutions, reporting to Consiglio.
   (7) Appoints, suspend and dismiss "salariati". i.e. - temporary employees.
   (8) Annual report to Consiglio on its administration.
   (9) General report, containing all statistics and facts as to Personnel to Consiglio and to Government.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		in Session	(ii) to which he	Art.
(iii) Any member of D.P. who has had an interest in the matter under discussion.		at which are discussed	belongs--(iii) that matter.	253

5. Disqualifications for being elected and being a member of D.P.:

(1) brother, father or son, brother - or son-in-law - adopted father or son of a member -

(2) Salaried employees of the State. Art. 248 & 249

6. POWERS OF D.P.

(1) To represent the Cons. Prov. when not in session (242) - and to act for the Cons. Prov. in cases of urgency (a) arising since last session of Consiglio & (b) so urgent that convening of Cons. is impossible. Report to Prefect and to next session of Consiglio for ratification. If Cons. Prov. disapproves, appeal to G.P.A.

(2) Executes the decisions of the Cons. - May act through one or more of its members.

(3) Prepares the Budget - determines application of contingency items - and transfer of sums from one item ("articolo") to another within the same heading("categoria").

(4) Prepares matters for submission to the Consiglio.

(5) Enters into contracts and determines their conditions, according to decisions of the Consiglio.

(6) May suspend "impiegati" of prov. offices and institutions, reporting to Consiglio.

(7) Appoints, suspend and dismiss "salariati". i.e. - temporary employees.

(8) Annual report to Consiglio on its administration.

(9) General report, containing all statistics and facts as to Personnel to Consiglio and to Government.

(10) Advise Prefect on his request. Art. 250

7. PRESIDENTE

(1) Elected by Cons. Prov. by absolute majority - must be a Consigliere - holds office for 4 years - eligible for re-election. Art. 246

(2) Powers and duties

(1) represents Province in juridical matters

(2) enforces Provincial regulations

3588

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(3) supervises Provincial offices and employees

(4)signs all acts relating to Provincial administration and signs "mandati del concorso" to other members of the R.D.L. the Chief Secretary of the service of the Accountant Art.255

(5) Attends, personally or by another member of the D.P. at all auctions Art. 255

(3) - Senior - (oldest) member of the D.P. acts for President in case of absence or inability Art.256

VI - CONTROL OF LOCAL AUTHORITIES - GIUNTA AMMINISTRATIVA

- CONSTITUTION of G.P.A.

1) - Prefect or Vice Prefect Vicario - who presides

2) - 2 Consiglieri di Prefettura - nominated by P. (there may be more than 2 Consiglieri at Prefecture)
(+ i Consigliere di P. supplente)

3) - 4 Membri effettivi (Commissari) - elected by Consiglio Provinciale (+ 2 membri supplenti) Art. 10

ELECTION ETC.OF MEMBRI EFFETTIVI AND SUPPLENTI (COMMISSARI)

1) - Hold office for 4 years - 1/2 go out every 2 years Art. 10

2) - Disqualified : - Members of Parliament for Prov.- Deputati Provinciali - Sindaci and Assessori of Communes in the Prov. Civ. andmil. employees of State - employees of Prov. and Communes - those not qualified to be jurymen

3) - If any of above elected to GPA must resign within 8 days or vacate GPA seat

4) - Similarly, if any Commissario elected to an office named in (2) must resign seat on GPA within 8 days or forfeits that other office

5) - "Consiglieri Provinciali" who are members of G.P.A. take no part in proceedings concerning Communes in the "mandamento" for which they were elected Art. 11

THE PREFECT "Rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia"
- exercise the rights conferred on him by law and watches on the maintenance of the rights of the Administrative authority -

- publishes and execute the laws

- supervises the functioning of all public services. In case of urgency

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VI - CONTROL OF LOCAL AUTHORITIES - GIUNTA AMMINISTRATIVA

- CONSTITUTION of G.P.A.

1) - Prefect or Vice Prefect Vicario - who presides

2) - 2 Consiglieri di Prefettura - nominated by P. (there may be more than 2 Consiglieri at Prefecture)
(+ i Consigliere di P. supplente)

3) - 4 Membri effettivi (Commissari) = elected by Consiglio Provinciale (+ 2 membri supplenti) Art. 10

ELECTION ETC. OF MEMBRI EFFETTIVI AND SUPPLENTI (COMMISSARI)

1) - Hold office for 4 years - 1/2 go out every 2 years Art. 10

2) - Disqualified : - Members of Parliament for Prov.- Deputati Provinciali - Sindaci and Assessori of Communes in the Prov. Civ. andmil. employees of State - employees of Prov. and Communes - those not qualified to be jurymen

3) - If any of above elected to GPA must resign within 8 days or vacate GPA seat

4) - Similarly, if any Commissario elected to an office named in (2) must resign seat on GPA within 8 days or forfeits that other office

5) - "Consiglieri Provinciali" who are members of G.P.A. take no part in proceedings concerning Communes in the "mandamento" for which they were elected Art. 11

THE PREFECT "Rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia"
- exercise the rights conferred on him by law and watches on the maintenance of the rights of the Administrative authority -

- publishes and execute the laws

- supervises the functioning of all public services. In case of urgency makes such arrargements as he considers necessary for the various branches of the service

- presides over the G.P.A.

- supervises the "publica sicurezza", has the right to dispose of public force and to call upon the armed forces.

- is under Ministry of Interior and follows his instructions Art. 3

3587
./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

THE CONSIGLIO DI PREFETTURA

1) - Advises Prefect in cases laid down by law : when requested by him

2) - Carries out adm. functions as a whole or by each Consigliere administrering a department

3) - Consists of Prefect, or Vice Prefect, 2 Consiglieri di Prefettura and (for certain financial questions) Raginiere Capo and Intendente di Finanza Art. 5 and 6

DISSOLUTION OF LOCAL AUTHORITIES

1) - Consigli Provinciali and Communali may be DISSOLVED :

a) - for grave reasons of public order.
b) - for persistent breach of legal duties - by Royal Decree

2) - New election within 3 months - may be lengthened to 6.

3) - In meantime, administration entrusted to following, appointed by Royal Decree :

Commune : Commissario straordinario
Province : Commissione " Vice Prefect + 4 Members, qualified to be Consiglieri Provinciali, provided they are not members of dissolved Council,

i.e. Commissario Straordinario Subsitute Sibdaco & Giunta Municipale
Commissione Straordinaria - Deputazione Provinciale

FUNCTIONS OF THE "GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA"

1. Following decisions of Commune require approval of G.P.A. :

(1) - disposal of real property, State bonds, municipal funds,
(2) - raising of loans, and investment of Com. funds, exeept in State, securities or in deposit or loan banks or purchases of ppty
(3) - leases of property of more than 12 years
(4) - expenditure spread over 5 years or more eq. 10 years contract
(5) - changes in classification of roads : proposed road improvements and new roads, subject to approval of Prov. Civ. Engineer (ref.M/Public works building reparation)
(6) - establishment of road of bridge tolls
(7) - in case of joint enterprises between commune and private persons and if private shareholders oppose a proposed regulation, Commune can obtain approval of G.P.A.
(8) - regulation of communal custom duties (i.e. "octroi")
(9) - regulation of local police

NOTE - recruitment of communal police can be delegated to PREFETTO by

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838021

DISSOLUTION OF LOCAL AUTHORITIES

1) - Consigli Provinciali and Communali may be DISSOLVED :

a) - for grave reasons of public order.
b) - for persistent breach of legal duties - by Royal Decree

2) - New election within 3 months - may be lengthened to 6.

3) - In meantime, administration entrusted to following, appointed by Royal Decree :

Commune :		Commissario straordinario
Province :		Commissione " Vice Prefect + 4 Members, qualified to be Consiglieri Provinciali, provided they are not members of dissolved Council,
i.e. Commissario Straordinario	Subsittute Sibdaco	Giunta Municipale
Commissione Straordinaria	-	Deputazione Provinciale

FUNCTIONS OF THE "GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA"

1. Following decisions of Commune require approval of G.P.A. :

(1) - disposal of real property, State bonds, municipal funds,
(2) - raising of loans, and investment of Com. funds, exeept in State, secubities or in deposit or loan banks or purchases of ppty
(3) - leases of property of more than 12 years
(4) - expenditure spread over 5 years or more eq. 10 years contract
(5) - charges in classification of roads : proposed road improvements and new roads, subject to approval of Prov. Civ. Engineer (ref.M/Public works building reparation)
(6) - establishment of road of bridge tolls
(7) - in case of joint enterprises between commune and private persons and if private shareholders oppose a proposed regulation, Commune can obtain approval of G.P.A.
(8) - regulation of communal custom duties (i.e. "octroi")
(9) - regulation of local police

NOTE - recruitment of communal police can be delegated to PREFETTO by G.P.A. -

NOTE - on 8 to 9 Prefetto must transmit copies of regulations to approvation of Ministry who may veto wholly or partly). Art. 217

(10) Institutes (? deference ?) of legal proceeding as to real ppty. Art. 218
(11) appropriations for "spese obbligatorie" Art. 219

PREFETTO - Minutes of decisions of Cons., Com. & G.M. to be sent to P. within 8 days. P. acknes. at once. P. may notify annulment of decision, as illegal, within 15 days--if not, decision becomes effective. (Periodo: 1 month for budget appeal from decision of P. to Minister Interno-case decided by Consiglio di Stato. In case of urgency and with 2/3 majority decision executory before Prefect decision. Art. 211 - 215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

If Commune fails to carry out decisions of GPA, latter will "take appropriate action".

Art. 220

N,B, - G.P.A. may not only disapprove, but may varie Communal decision to any extent. - If G.P.A. vetos, state reasons to Comm. - Comm. replies - G.P.A. then gives final decision - Commune may then appeal to Prefetto who must put it up to Ministry Interior. P. may also appeal for G.P.A. decision to Ministry of Interior, of own motion.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

1682

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3563

TITOLO II
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I
Dell'elettorato e dell'eleggibilità

Art. 12
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.12)

Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili del Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n.555.

Art. 13
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.13)
e legge 26 giugno 1913,n.821 (testo unico)

Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù degli articoli 2,3,4 e 24 terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n.821.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in altro Comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno a loro domanda, o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del Comune ove avevano la residenza ed essere inscritti in quelli del nuovo Comune.

La domanda per la nuova inscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art.31.

Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del Comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del Comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute di ufficio, il sindaco del Comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del Comune in cui debbono operarsi la corrispondente inscrizione o cancellazione delle liste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili del Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n.555.

Art. 13
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.13)
e legge 26 giugno 1913,n.821 (testo unico)

Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù degli articoli 2,3,4 e 24 terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n.821.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in altro Comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno a loro domanda, o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del Comune ove avevano la residenza ed essere inscritti in quelli del nuovo Comune.

La domanda per la nuova inscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art.31.

Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del Comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del Comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute di ufficio, il sindaco del Comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del Comune in cui debbono operarsi la corrispondente inscrizione o cancellazione delle liste.

Art. 14
Testo unico,art.14 e legge 19 giugno 1913,n.640 art.2
(art.14 e 15)

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno

./. 3564

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel Comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

Sono parimente lettori:

1° coloro che tengono a mezzadria o in affito di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15:

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di lire 20;
in quelli da 1.000 a 2.500 abitanti, di lire 50;
in quelli da 2.500 a 10.000 abitanti, di lire 100;
in quelli da 10.000 a 50.000 abitanti, di lire 130;
in quelli da 50.000 a 150.000 abitanti, di lire 160;
in quelli superiori a 150.000 abitanti, di lire 200.

La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art.37 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 15

Testo unico,art.16 e legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.16).

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'inscrizione nelle liste.

Art. 16

Testo unico,art.17 e legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.17).

Al padre si tiene conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per dispisizione di legge.

Al marito di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di lire 20;
in quelli da 1.000 a 2.500 abitanti, di lire 50;
in quelli da 2.500 a 10.000 abitanti, di lire 100;
in quelli da 10.000 a 50.000 abitanti, di lire 130;
in quelli da 50.000 a 150.000 abitanti, di lire 160;
in quelli superiori a 150.000 abitanti, di lire 200.

La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art.37 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 15

Testo unico,art.16 e legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.16).

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'inserizione nelle liste.

Art. 16

Testo unico,art.17 e legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.17).

Al padre si tiene conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per dispisizione di legge.

Al marito di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato del tribunale.

Art.17

Legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.18)

La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'art.14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegarlo a uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinità, quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 18

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.19).

La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire 5 per ogni censito.

Art.19

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.20).

La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

Art.20

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.20 bis).

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art.21

Legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.20-ter).

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciasun socio.

La stessa misura si applica per determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art.14 ai nn.1 e 2 del 2° comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentan-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.19).

La contribuzione erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire 5 per ogni censito.

Art.19

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.20).

La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

Art.20

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.20 bis).

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art.21

Legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.20-ter).

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciasun socio.

La stessa misura si applica per determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art.14 ai nn.1 e 2 del 2° comma.

Deve l'uno dei compartecipi pretende ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 22

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.20 quater).

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla con-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

correnza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 23
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.21)

I sottoufficiali e soldati del R.decreto e della R.Marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 24
Legge 19 giugno 1913, n.640, art. 2 (art.22)

Le donne non possono essere inscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge.

Art.25
Legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.22 bis)
e legge 19 giugno 1913, n.632,art.11.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 101, 104, 105 e 115, non sono elettori nè eleggibili:
1° - coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;
2° - i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento,ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art.39 della legge 24 maggio 1903,n.197;
3° - coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;
4° - gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.
5° - i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;
6° - i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
7° - i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore a cinque giorni, mentre le scontano;
8° - i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le Provincie e dei Comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 24
Legge 19 giugno 1913, n.640, art. 2 (art.22)

Le donne non possono essere inscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge.

Art.25
Legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.22 bis)
e legge 19 giugno 1913, n.632,art.11.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 101, 104, 105 e 115, non sono elettori nè eleggibili:
1° - coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;
2° - i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento,ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art.39 della legge 24 maggio 1903,n.197;
3° - coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;
4° - gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.
5° - i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;
6° - i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
7° - i condannati ed altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore a cinque giorni, mentre le scontano;
8° - i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
9° - i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145,146 e 147 del Codice penale, per peculatoi concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art.248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti,frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art.310 del Codice Penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore,

8 5 8 1

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'art.372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto; eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dallo art.405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede di ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

10° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

11° - coloro che, a norma di quanto dispone l'art.11 della legge 19 giugno 1913, n.632, furono per due volte condannati per essere stati colti in stato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 26

Testo unico, art.23 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.23)

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti, nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La Giunta municipale nel notificare, ai sensi dell'art.86, l'avvenuta elezione, inviterà coloro, per i quali dal titolo d'inscrizione o da annotazioni contenute nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno del modo ammessa dalla legge per l'inscrizione nella lista. Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al Comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici;

gli impiegati degli istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministrao sussidia e i maestri comunali;

coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;
11° - coloro che, a norma di quanto dispone l'art.11 della legge 19 giugno 1913, n.632, furono per due volte condannati per essere stati colti in stato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 26

Testo unico, art.23 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.23)

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti, nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La Giunta municipale nel notificare, ai sensi dell'art.86, l'avvenuta elezione, inviterà coloro, per i quali dal titolo d'inscrizione o da annotazioni contenute nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno del modo ammessa dalla legge per l'inscrizione nella lista. Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al Comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici;

gli impiegati degli istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministrao sussidia e i maestri comunali;

coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno reso conto;

coloro che hanno lite vertente col Comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal Comune medesimo;

gli amministratori del Comune e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora.

*/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 27
Legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.24)

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale, gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.

Art. 28
Testo unico,art.25 e legge 19 giugno 1913, n.640 (art.25)

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, che si trovino nelle condizioni stabilite al primo comma dell'art.26 della presente legge o che diano alla deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'amministrazione provinciale entro 10 giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 97.

Sono eccettuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'articolo 26;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio o salario dalla Provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da esse, i maestri,gli impiegati e contabili dei Comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella Provincia;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizio, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia;

gli amministratori della Provincia e delle Opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

ri inscritti, che si trovino nelle condizioni stabilite al primo comma dell'art. 26 della presente legge o che diano alla deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'amministrazione provinciale entro 10 giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 97.

Sono eccettuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'articolo 26;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio o salario dalla Provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei Comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella Provincia;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizio, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia;

gli amministratori della Provincia e delle Opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

1700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ESTRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA" Anno 1915 Numero 59

TITOLO II
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Capo II
Delle liste e delle sezioni elettorali

Art.29
Testo unico, art.26 e legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.26)

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome enome, la paternita', il luogo e la data di nascita, il titolo in virtu' del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art.23.

Art. 30
Testo unico art.27

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere mo dificate che in forza della revisione anmua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.

Art. 31
Legge 19 giugno 1913, n.640,art.2 (art.28)
e legge 26 giugno 1912, n.821 (testo unico)

Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenerela iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del Comune.

Sono altresi' iscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

A tali iscrizioni si procedera' in base agli elenchi prescritti dall'art.20 del testo unico 26 giugno 1913,n.821, completati dalle indicazioni di cui all'art.21 del testo medesimo.

Nella copia dell'elenco n.2 l'esattora comunale apporra' la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal 2o comma del presente articolo.

Sono anche iscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda entro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne fara' loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1o dicembre di ogni anno.

Art. 32
Testo unico art.29 e legge 19 giugno 1913, n.640
art.2 (articoli 29 e 300).

Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune, deve corredarla con le indicazioni e i documenti seguenti:

1o la paternita', il luogo e la data di nascita;

2o l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel Comune;

3o l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto;

4o i titoli in virtu' dei quali, a tenore della presente legge, domanda l'iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art.23.

Art. 30
Testo unico art.27

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere mo dificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.

Art. 31
Legge 19 giugno 1913, n.640,art.2 (art.28)
e legge 26 giugno 1913, n.821 (testo unico)

Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenerela iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del Comune.

Sono altresi' iscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

A tali iscrizioni si procedera' in base agli elenchi prescritti dall'art.28 del testo unico 26 giugno 1913,n.821, completati dalle indicazioni di cui all'art.21 del testo medesimo.

Nella copia dell'elenco n.2 l'esattora comunale apporra' la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal 2o comma del presente articolo.

Sono anche iscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda entro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne fara' loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1o dicembre di ogni anno.

Art. 32
Testo unico art.29 e legge 19 giugno 1913, n.640
art.2 (articoli 29 e 30).

Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune, deve corredarla con le indicazioni e i documenti seguenti:

1o la paternita', il luogo e la data di nascita;

2o l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel Comune;

3o l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto;

4o i titoli in virtu' dei quali, a tenore della presente legge, domanda l'iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei ruoli delle imposte dirette che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti d qualunque tassa e spesa.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte dall'ultimo capoverso dell'art.12.

Il richiedente, che non sia nato nel comune nelle cui liste domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita,

./.

3578

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 33
Legge 19 giugno 1913, n.610, art.2 (art.30).

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere, o non lo possa per fisico impedimento, potra' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o avanti a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.

Per gli effetti dell'art.26 e 28 della presente legge,la prova di saper leggere e scrivere puo' essere data con un certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'indicazione della paternita' ed eta' , del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarera' d'aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La domanda e i documenti devono essere presentati nella segreteria comunale, ed il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con la indicazione dei documenti esibiti.

Art. 34
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.310 e legge
26 giugno 1913 n,821 (testo unico).

La Commissione comunale elettorale istituita con l'art,25 del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, numero 821, procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli,il suocero e il genero,l'adottante e l'adottato. Ne' la stessa persona puo' far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le dispisizioni degli articoli 26,27,30,31,33 e 47 del testo unico suddetto.

Art. 35
Legge 19 giugno 1913, n.640,art.2 (art.34)

Trascorso il termine di cui all'art.31, la Commissione del Comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art.36
Testo unico art.35,legge 19 giugno 1913, n,640 art.2 (art.35)
e legge 26 giugno 1913 n.821 (testo unico).

Nel primo elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel Comune, sia che abbiano ad essere inscritti di ufficio a norma dell'art.31 sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 31 e 32. Per questi ultimi la Commissione chiedeal Presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art.21 del testo unico 26 giugno 1913 n.821.

La Commissione non puo' proporre l'inscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli e i documenti pei quali la inscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

na.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La domanda e i documenti devono essere presentati nella segreteria comunale, ed il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con la indicazione dei documenti esibiti.

Art. 34
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.31) e legge
26 giugno 1913 n,821 (testo unico).

La Commissione comunale elettorale istituita con l'art,25 del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, numero 821, procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli,il suocero e il genero,l'adottante e l'adottato. Ne' la stessa persona puo' far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le dispisizioni degli articoli 26,27,30,31,33 e 47 del testo unico suddetto.

Art. 35
Legge 19 giugno 1913, n.640,art.2 (art.34)

Trascorso il termine di cui all'art.31, la Commissione del Comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art.36
Testo unico art.35,legge 19 giugno 1913, n,640 art.2 (art.35)
e legge 26 giugno 1913 n.821 (testo unico).

Nel primo elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel Comune, sia che abbiano ad essere inscritti di ufficio a norma dell'art.31 sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 31 e 32. Per questi ultimi la Commissione chiedeal Presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art.21 del testo unico 26 giugno 1913 n.821.

La Commissione non puo' proporre l'inscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli e i documenti pei quali la inscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art.23, si deve apporre relativa annotazione.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perdute le qualita' richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del Comune.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti,pei quali la cancellazione e' proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone le cui domande di iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con l'esenzione della tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art.23.

Art. 37
Testo unico art.37 e legge 19 giugno 1913, n.640, art.2
(art.37)

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art.36, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciacun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 38
Testo unico art. 39

La pubblicazione prescritta dall'art.37 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'inscrizione nella lista elettorale.

Art. 39
Testo unico,art.40 e legge 19 giugno 1913,n.640 art.2
(art.40)

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore, ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Quste notificazioni, del pari con quelle di cui agli articoli 40,44,49, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 37
Testo unico art.37 e legge 19 giugno 1913, n.640, art.2
(art.37)

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art.36, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 38
Testo unico art. 39

La pubblicazione prescritta dall'art.37 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'inscrizione nella lista elettorale.

Art. 39
Testo unico,art.40 e legge 19 giugno 1913,n.640 art.2
(art.40)

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore, ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari con quelle di cui agli articoli 40,44,49, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova contraria.

Art.40
Testo unico,art.41, e legge 21 dicembre 1902,n.528 (art.1).

Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art.37, può reclamare alla Commissione elettorale della Provincia contro qual-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

siasi inscrizione, cancellazione, diniego di inscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati, nello stesso termine, alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta, e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale si impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.

La persona della quale è impugnata la inscrizione può fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione nei termini stabiliti.

Art. 41
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.42)
e legge 26 giugno 1913, n.821 (testo unico)

La Commissione elettorale provinciale istituita con l'art. 37 del testo unico 26 giugno 1913, n.821, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del pubblico ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto.

Art. 42
Testo unico art.43 e legge 19 giugno 1913 n.640, art.2 (art.43)

Spirato il termine di cui all'art.37, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale del Comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della Provincia:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.

La persona della quale è impugnata la inscrizione può fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione nei termini stabiliti.

Art. 41

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.42)
e legge 26 giugno 1913, n.821 (testo unico)

La Commissione elettorale provinciale istituita con l'art. 37 del testo unico 26 giugno 1913, n.821, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del pubblico ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto.

Art. 42

Testo unico art.43 e legge 19 giugno 1913 n.640, art.2 (art.43)

Spirato il termine di cui all'art.37, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale del Comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della Provincia:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

3° i cinque elenchi di cui all'art.36, con tutti i documenti relativi alle nuove inscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

4° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

./.

3575

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 43
Testo unico, art.44, legge 19 giugno 1913, n.640,art.2 (art.44) e legge 26 giugno 1913,n.821 (testo unico)

La Commissione provinciale:

1° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pornunzia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche inscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 26 giugno 1913, n.821.

La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il Segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art.44
Testo unico art.45 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.45)

Entro il giorno 30 aprile, la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine sono restituiti al Comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le inscrizioni o cancellazioni d'ufficio.

Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art.39, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 maggio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pornuncia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche inscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 26 giugno 1913, n.821.

La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il Segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art.44

Testo unico art.45 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.45)

Entro il giorno 30 aprile, la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine sono restituiti al Comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le inscrizioni o cancellazioni d'ufficio.

Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art.39, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al R.procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del Comune è esposta nell'ufficio comunale fino al 31 maggio, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione.

Art. 45

Testo unico art.46 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.46)

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'art.49. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che alliga alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al R.procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco di cui all'art.29 le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art.23, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del Comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'art.53.

Art. 46

Testo unico art.47 legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.47) e legge 26 giugno 1913 n.821 (testo unico) art. 44

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Comune, fatta a termini dell'art.44, deve promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione deve proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

alla lista permanente altre variazioni, fuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'art.49. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che alliga alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al R.procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco di cui all'art.29 le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art.23, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del Comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'art.53.

Art. 46

Testo unico art.47 legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.47) e legge 26 giugno 1913 n.821 (testo unico) art. 44

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Comune, fatta a termini dell'art.44, deve promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione deve proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via di urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'inscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 502 /

dell'articolo 44, notificato, insieme con relativo decreto , all'elettore o agli elettori, la cui iscrizioo ne viene impugnata, o al Presidente della Commissione Provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori da una lista. Se invece sia proposto da altro cittadino , il ricorso deve essere notificato, pena di nullità, entro 15 giorni dall'ultimo gio rno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio dinnanzi la Corte d'Appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente, e ne sono stati cancellati, quanto co loro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissio ne Provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.

Art. 47
Testo unico art. 48

Il ricorso alla Corte d'Appello contro i decreti della Commissio ne elettorale della Provincia che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale non è sospensivo.

Art. 48
Testo unico art.49

Il rico rso co n i relativi documenti si deve, a pena di decadenza, depo sitare nella cancelleria della Corte d'Appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa è decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere dellaCorte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali co nclusioni.

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia rico no sciuto temerario , la Corte di appello, co n la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.

Art. 49
Testo unic9, art.50

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del Co mune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la no tificazione, senza spesa, agli interessati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio dinnanzi la Corte d'Appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente, e ne sono stati cancellati, quanto co loro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissio ne Provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.

Art. 47
Testo unico art. 48

Il ricorso alla Corte d'Appello contro i decreti della Commissio ne elettorale della Provincia che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale non è sospensivo.

Art. 48
Testo unico art.49

Il rico rso co n i relativi documenti si deve, a pena di decadenza, depo sitare nella cancelleria della Corte d'Appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa è decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere dellaCorte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali co nclusioni.

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia rico no sciuto temerario , la Corte di appello, co n la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.

Art. 49
Testo unic9, art.50

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del Co mune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la no tificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini di procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza la udienza per la discussione della causa.

./. 3572

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 50
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.51)

La Commissione del Comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazio ne della profferita sentenza, fa la prescritta rettificazione nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.

La rettificazio ne si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 44.

Art.51
Testo unico art.53 e 54 e legge 19/6/1913 n.640 art.2

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la Segreteria comunale e della Commissione provinciale elettorale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia della lista elettorale permanente, rettificata, co mpilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comuneedella Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita degli elenchi, le liste definitive del Comune e le liste degli elettori delle sezio ni.

I Comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale po litica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare ino ltre il richiamo e la indicazione dell'anno e del numero di protoco llo dell'incartamento relativo all'incrizione di ciascun elettore, nonchè della abitazione dei singoli elettori agli effetti del 4° comma dell'art.53.

Art.52
Testo unico, art.58 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2(art.58)

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il Comune si divide in sezio ni:

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori inscritti,nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art.57.

Quando le condizioni speciali di lontananza e di viabili-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Testo unico art.53 e 54 e legge 19/6/1913 n.640 art.2

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la Segreteria comunale e della Commissione provinciale elettorale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia della lista elettorale permanente, rettificata, co mpilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comuneedella Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita degli elenchi, le liste definitive del Comune e le liste degli elettori delle sezio ni.

I Comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale po litica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare ino ltre il richiamo e la indicazione dell'anno e del numero di protoco llo dell'incartamento relativo all'incrzione di ciascun elettore, nonchè della abitazione dei singoli elettori agli effetti del 4° comma dell'art.53.

Art.52

Testo unico, art.58 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2(art.58)

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il Comune si divide in sezio ni:

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori inscritti,nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art.57.

Quando le condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto eletto rale, si costituiscono sezio ni co n un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.

Art. 53

Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.59)

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di o gni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a no rma dell'art.52; determina la circo scrizione delle sin-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e co mpila la lista degli elettori per ciascuna sezione.

In tale liste debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'art.57.

Detta lista deve avere due co lonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 73 e 76, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elet to re è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che no n abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione seco ndo l'art.32 so no ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche co mpresi nelle liste , suddivisi per sezioni in o rdine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art.36.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizio ne di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elto ri, che non sapoiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art.33.

La commissione comunale fa le variazio ni nelle liste delle due sezio ni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senda domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissio ne comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circo scrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori ciascuna sezio ne, il trasferimento di essi da una sezione all'altra, la determinazione dei luo ghi di riunione di ciascuna sezio ne, a presentarli entro il 15 febbraio alla commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazio ni, di cui al 1° comma, e l'esemplare delle liste coi do cumenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizio ni di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissio ne degli avvisi.

I reclami posso no anche essere presentati nello stesso termine alla Commissio ne comunale, che, per mezzo del segretario comunale ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1°

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

[illegible], secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che no n abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione seco ndo l'art.32 so no ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche co mpresi nelle liste , suddivisi per sezioni in o rdine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art.36.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizio ne di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elttto ri, che non sapoiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art.33.

La commissione comunale fa le variazio ni nelle liste delle due sezio ni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senda domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissio ne comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circo scrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori ciascuna sezio ne, il trasferimento di essi da una sezione all'altra, la determinazione dei luo ghi di riunione di ciascuna sezio ne, a presentarli entro il 15 febbraio alla commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazio ni, di cui al 1° comma, e l'esemplare delle liste coi do cumenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizio ni di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissio ne degli avvisi.

I reclami posso no anche essere presentati nello stesso termine alla Commissio ne comunale, che, per mezzo del segretario comunale ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della co mmissione provinciale il testo delle deliberazio ni, di cui al 1° comma , e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e co i reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissio ne elettorale provinciale decide inappellabimente sui reclami, appro va la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art.43, e l'autentica.-Il presidente deve vidimare ciascun foglio.

3570

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 54
Legge 19 giugno 1913 n.640 art. 2 (art.59 bis)

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezio ni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezio ni e non più di due sezioni po ssono avere accesso dalla medesima strada.

Quando per soppravenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luo ghi di riunio ne degli elettori, la co mmissione comunale deve farne proposta, nei cinque gio rni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del terzo gio rno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata il presidente della commissio ne elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco , il quale deve portarla a conoscenza del pubblico co n manifesti da affiggersi nelle ora antimeridiane del gio rno precedente la elezione.

Art. 55
Testo unico art. 52

Tutti gli atti co ncernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro che dal deposito prescritto dall'art.521 del Codice di Procedura civile e dalla spese di cancelleria.

Gli agenti delle impo ste dirette per gli effetti di cui negli art.40 e 46 hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruo lo di ogni co ntribente ed i certificati negativi di coloro che no n risultino inscritti nei ruoli medesimi dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascuno individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori,
commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del terzo gio rno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata il presidente della commissio ne elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco , il quale deve portarla a conoscenza del pubblico co n manifesti da affiggersi nelle ora antimeridiane del gio rno precedente la elezione.

Art. 55
Testo unico art. 52

Tutti gli atti co ncernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro che dal deposito prescritto dall'art.521 del Codice di Procedura civile e dalla spese di cancelleria.

Gli agenti delle impo ste dirette per gli effetti di cui negli art.40 e 46 hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruo lo di ogni co ntribente ed i certificati negativi di coloro che no n risultino inscritti nei ruoli medesimi dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascuno individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO II

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO III

Delle elezio ni e delle operazio ni elettorali

Art. 56

Testo unico art.56 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.56)

Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

Tuttavia nei mandamenti ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevo le,di carattere co stante, può la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggio ranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli co munali della circiscrizione eletto rale, accordare che nella stessa la convo cazio ne dei Comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata nei comuni interessati; co ntro di essa è ammesso ricorso, anche in merito, alla 5^ Sezio ne del Consiglio di Stato .

Art. 57

Testo unico art. 57

Gli elettori di un co mune conco rrono tutti egualmente alla elezione di o gni co nsigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio co munale o della maggioranza degli elettori di una frazio ne, sentito il Consiglio stesso, può ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazio ni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizionevdi ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazio ni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 58

Testo unico, art.46, co mma 1°, e legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (a rt.46)

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Co nsiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell'art.44 e dei due primi comma dell'art.45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

Tuttavia nei mandamenti ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevo le,di carattere co stante, può la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanze o di un Consiglio comunale o della maggio ranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli co munali della circoscrizione eletto rale, accordare che nella stessa la convo cazio ne dei Comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata nei comuni interessati; co ntro di essa è ammesso ricorso, anche in merito, alla 5^ Sezio ne del Consiglio di Stato .

Art. 57
Testo unico art. 57

Gli elettori di un co mune conco rrono tutti egualmente alla elezione di o gni co nsigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio co munale o della maggioranza degli elettori di una frazio ne, sentito il Consiglio stesso, può ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazio ni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizionevdi ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazio ni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 58
Testo unico, art.46, co mma 1°, e legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (a rt.46)

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Co nsiglio, in qualunque periodo dell'anno segue, si fa unicamente dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell'art.44 e dei due primi comma dell'art.45.

Art. 59
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.59 bis).

Gli elettori vo tano nella sezio ne alla quale si trovano inscritti.

Art. 60
Testo unico, art.60 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.1 e 2 (art.1 e 60).

3563

Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il gio rno dell'elezione in ciascun Comune e lo par-

.//

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tecipa alla Giunta municipale, la quale, co n un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luo ghi di riunio ne.

Il prefetto co munica ino ltre il decreto al presidente della Commissio ne elettorale provinciale, che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione eletto rale del Comune le liste di cui all'art.53.

Art. 61
Testo unico art.55 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.55)

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'inscrizione a ciascun elettore.

Il certificato in carta bianca, indica la sezione alla quale lo elettore appartiene, il luo go della riunione, il gio rno e l'ora della votazio ne.

Per gli elettori residenti nel co mune la co nsegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la perso na, cui fu fatta la consegna, no n possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori resid enti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia cono sciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo gio rno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono personalmente e co ntro anno tazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizio ne nella lista, qualora no n lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezio ne e nel gio rno stesso dell'elezione e contro anno tazione in altro appo sito registro, di o ttenerne dal sindaco un altro su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio co munale resta aperto quo tidianamente, nei cinque giorni anteccdenti ed in quallo stesso della votazione, almeno dalle o re nove alle diciassette.

Art. 62
Testo unico, art.63 e legge 19 giugno 1913, n.640 artico li 1 e 2 (art. 1 e 63)

In ciascuna sezione è co stituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello fra i magistrati del distretto dd-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'inscrizione a ciascun elettore.

Il certificato in carta bianca, indica la sezione alla quale lo elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quallo stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 62
Testo unico, art.63 e legge 19 giugno 1913, n.640 articoli 1 e 2
(art. 1 e 63)

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori del Comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o fra gli ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i Tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

Per i Comuni sede di Corti di appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati inscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte può anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vice presidente il vice pretore o il conciliatore.

3567

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In caso di insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permettere la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

Al presidente ed al vice presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal Comune l'indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di corte d'appello di 2ª categoria.

Art. 63
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.64)

Nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto dell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica.

Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovavano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun Commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, la avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere una indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in antecedena all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, fra persone residenti nel Comune, nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i notai;

3° i segretari e i vice-segretari comunali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ante ai co nsiglieri di corte d'appello di 2ª categoria.

Art. 63
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.64)

Nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima co n manifesto dell'albo pretorio del Co mune, la Commissione elettorale co munale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti co l maggior numero di vo ti e i due eletti col minor numero di voti, che no n facciano parte della Giunta comunale nè della Commissio ne stessa, pro cede alla no mina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano co mpresi nella lista dei giurati o vvero che possiedano una delle co ndizioni co ntemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge eletto rale politica.

Se il Co nsiglio co munale è sciolto, saranno aggregati alla Commissio ne i quattro cessati consiglieri che si tro vavano nelle co ndizio ni so pra indicate.

Ciascun Co mmissario scrive sulla propria scheda soltanto un no me e si proclamano eletti coloro che hanno o ttenuto maggior numero di vo ti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seco nda co nvocazio ne indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli detti il sindaco no tifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezio ne, la avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve co rrispondere una indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in antecedena all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, fra perso ne residenti nel Comune, nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i no tai;

3° i segretari e i vice-segretari co munali;

4° gli elettori del Comune che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazio ne delle prime tre categorie non implica o rdine di precedenza fra di lo ro per la designazione.

Il segretario deve essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'ono rario di lire dieci.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazio ni pre-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

scritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 64
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.64-ter.)

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vicepresidente coadiuva il presidente dell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Per autorizzazione del presidente egli può ino ltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 112 pel caso ivi previsto, co lo ro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutato re o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da £.100 a 1000. Nelle stesse sanzio ni incorrono il presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazio ni elettorali.

Per i reati previsti nel presente artico lo, il procuratore del re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 65
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.66).

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le o perazio ni elettorali.

Art.66
Legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.80 bis)

La Commissione elettorale co munale pro vvede a che nelle ore po meridiane del gio rno precedente l'elezio ne ovvero nel giorno stesso della elezione, prima delle o re otto, siano co nsegnati al presidente di o gni ufficilio elettorale:

1° un bollo del Comune;

2° la lista degli elettori della sezio ne autenticata dalla Commissio ne Provinciale ai termini dell'art.53 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della commissio ne comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art.70;

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art.63;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per autorizzazione del presidente egli può ino ltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 112 pel caso ivi previsto, co lo ro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutato re o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da £.100 a 1000. Nelle stesse sanzio ni incorrono il presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazio ni elettorali.

Per i reati previsti nel presente artico lo, il procuratore del re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 65
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.66).

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le o perazio ni elettorali.

Art.66
Legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.60 bis)

La Commissione elettorale co munale pro vvede a che nelle ore po meridiane del gio rno precedente l'elezio ne ovvero nel giorno stesso della elezione, prima delle o re otto, siano co nsegnati al presidente di o gni ufficilio elettorale:

1° un bollo del Comune;

2° la lista degli elettori della sezio ne autenticata dalla Commissio ne Provinciale ai termini dell'art.53 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della commissio ne comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art.70;

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art.63;

4° l'urna o le urne occo rrenti per la vo tazione.

Art. 67
Testo unico art.74,61,62 e legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.68 e 62).

La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori e il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo sctutinio dei suffragi.

3565

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Una co pia della lista degli elettori della sezio ne e l'elenco di colo ro che so no contemplati all'art.23, devono essere affissi nella sala dell'elezio ni durante il corso delle operazioni elettorali e posso no essere co nsultati dagli intervenuti.

Saranno parimente affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.

Gli articoli 26,28 e 65 e quelli del numero 67 a 70 ,72,83 da 76 a 89,91,97,98 e da 100 a 115 della presente legge so no affissi alla porta della sala delle elezio ni in caratteri ben leggibili.

Art. 68
Testo unico art.67

Le adunanze eletto rali non posso no occuparsi di altro oggetto che dell'elezio ne dei consiglieri, è loro interdetta o gni discussio ne o deliberazione.

Art. 69
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.67)

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala delle elezioni se no n gli elettori che presentino ,o gni volta, il certificato di inscrizio ne alla sezione rispettiva, di cui all'art.61.

Essi non posso no entrare armati nella sala delle elezio ni.

Art. 70
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.68)

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezio ne.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, co n cui si dichiari che essi so no elettori del comune, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art.46 o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'art.23.

La prova che sia cessata la sospensio ne dovrà essere fatta presentando il co ngedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anterio re al decreto che fissa il giorno della elezio ne, o il provvedimento, da cui risulti la promozio ne a grado corrispondente a quello di ufficiale?

Art. 71
Legge 19 giugno 1913, n?640 art.2 (art.64 bis)

Il presidente, il vice presidente ed il segretario se elettori nel comune, e gli scutatori votano nella sezione do ve esercitano l'ufficio, anco rchè no n appartengeno alla medesima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le adunanze eletto rali non posso no occuparsi di altro oggetto che dell'elezio ne dei consiglieri, è loro interdetta o gni discussio ne o deliberazione.

Art. 69
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.67)

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala delle elezioni se no n gli elettori che presentino ,o gni volta, il certificato di inscrizio ne alla sezione rispettiva, di cui all'art.61.
Essi non posso no entrare armati nella sala delle elezio ni.

Art. 70
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.68)

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezio ne.
Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, co n cui si dichiari che essi so no elettori del comune, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art.46 o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'art.23.
La prova che sia cessata la sospensio ne dovrà essere fatta presentando il co ngedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anterio re al decreto che fissa il giorno della elezio ne, o il provvedimento, da cui risulti la promozio ne a grado corrispondente a quello di ufficiale?

Art. 71
Legge 19 giugno 1913, n?640 art.2 (art.64 bis)

Il presidente, il vice presidente ed il segretario se elettori nel comune, e gli scutatori votano nella sezione do ve esercitano l'ufficio, anco rchè no n appartengeno alla medesima.

Art.72
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.69)

Il diritto eletto rale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.
Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio ,l'elettore che trovasi nell'impossibilità di

.// 3564

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

esprimere il voto, è ammesso dal Presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il Segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico che abbia eventualmente accertato l'impedimento, e il nome dell'elettore delegato.

Art. 73
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.70)

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente; gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione; il presidentechiama in sostituzione; oltre il vicepresidente; come all'art.64 alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascuno elettore nell'ordine della sua inscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente lo elettore, ne attesta l'indentità apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art.112.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art.31 .

De inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessere di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografie. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonne di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o dellatessera che l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art.36, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo ver-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente; gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione; il presidentechiama in sostituzione; oltre il vicepresidente; come all'art.64 alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascuno elettore nell'ordine della sua inscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente lo elettore, ne attesta l'indentità apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art.112.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art.31 .

De inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessere di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografie. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonne di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o dellatessera ~~che~~ l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art.36, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e dell'autorità che li ha rilasciati.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 74
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.70 bis)

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascuno elettore, non munito di libretto o tessera diriconoscimento rilasciati da una autorità governativa può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al Pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare .

Il pretore rilascia la tessera, versa il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale del - lo elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato F del testo unico della legge elettorale politica:ha un proprio numero di ordine e contiene da un lato, la fotografia dell'elettore munito del timbro a secco della Pretura e della firma del Pretore;dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, il cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è inscritto, la firma del Pretore e del Cancelliere ed il timbro della Pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al Pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punita a norma dell'art.112.

Art. 75
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.70 ter.)

In ogni Pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal Pretore, è ingommata nel registro, al lato delle indicazioni sopra accennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal Pretore e dal Cancelliere.

Art. 76
Testo unico art.71, Legge 19 giugno 1913 n.640 art. 2 (art.71)e legge 2 giugno 1914 (N.456)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi si reca al tavolo, di cui all'allegato E della legge elettorale politica, unicamente per piegare la scheda, già scritta o stampata, o parte scritta e parte stampata, a mente del presente articolo, e poscia la presenta, piegata in quattro, al Presidente del seggio.

Per gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella piegatura della scheda o non rispondono all'invito di presentarla,il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lo elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato F del testo unico della legge elettorale politica:ha un proprio numero di ordine e contiene da un lato, la fotografia dell'elettore munito del timbro a secco della Pretura e della firma del Pretore;dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, il cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è inscritto, la firma del Pretore e del Cancelliere ed il timbro della Pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al Pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punita a norma dell'art.112.

Art. 75

Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.70 ter.)

In ogni Pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal Pretore, è ingommata nel registro, al lato delle indicazioni sopra accennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal Pretore e dal Cancelliere.

ART. 76

Testo unico art.71, Legge 19 giugno 1913 n.640 art. 2 (art.71)e legge 2 giugno 1914 (N.456)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi si reca al tavolo, di cui all'allegato E della legge elettorale politica, unicamente per piegare la scheda, già scritta o stampata, o parte scritta e parte stampata, a mente del presente articolo, e poscia la presenta, piegata in quattro, al Presidente del seggio.

Per gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella piegatura della scheda o non rispondono all'invito di presentarla,il presidente provvede a norma dell'art.73, penultimo comma, della legge elettorale politica 26 giugno 1913 n.821 (testo unico).

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivando il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, quando se ne devono eleggere meno di cinque.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguali ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità la professione il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 77
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.72) e
legge 2 giugno 1914(n.456)

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13 se a questa ora non lo fosse, il presidente lo spepende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di inscrizione nella lista.

Gli elettore che si presentino dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore 19 se alle ore 19 siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 20. Dopo le ore 20 nessun elettore può più votare.

Art. 78
Testo unico art.73 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.73)

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate e sgombrata la tavolta dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Questa lista, ha pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 77
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.72) e
legge 2 giugno 1914(n.456)

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13 se a questa ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di inscrizione nella lista.

Gli elettore che si presentino dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore 19 se alle ore 19 siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 20. Dopo le ore 20 nessun elettore può più votare.

Art. 78
Testo unico art.73 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.73)

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate e sgombrata la tavolta dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Questa lista, ha pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio;

3° procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, laspiega la consegna al presidente, e ne da lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore eletto con minor numero di voti.

Gli altri scrutatori ed il segretario notano, ed uno di loro rende contemporaneamante pubblicoil numero dei voti che cia-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

segue art.78

scun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata a termine dell(art.81;

4° conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 79
Testo unico art.75

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non eccede i venti e gli elettori che votarono nella sezioni non eccedano il nugero di duecento lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente deve siggillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio devono apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di dodici ore.

Il presidenteindica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioné saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono l'annullità delle operazioni.

Art. 80
Testo unico art. 78

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere o ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art.76.

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficienti indicazioni delle persone alle quali è dato il voto come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

venti e gli elettori che votarono nella sezioni non eccedano il numero di duecento lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente deve siggillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio devono apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di dodici ore.

Il presidenteindica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioné saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono l'annullità delle operazioni.

Art. 80
Testo unico art. 78

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere o ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art.76.

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficienti indicazioni delle persone alle quali è dato il voto come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 81
Testo unico art.79 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.79)

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate profferite dall'ufficio, da annettersi al verbale. 3560

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi non ritenuti

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal Presidente e dal segretario.

Art. 82
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.80)

Il Presidente, ha pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale la adunanza viene immediatamente sciolta.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni 3, all'apertura del piego contenente la lista di cui all'art.78 ed alla compilazione, a cura del cancelliere di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettori del Comune ha diritto di prenderne conoscenza.

Art.83
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.76)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettomo reato.

La forza non può, senza richiesta del presidente entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di discorsini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono anche, senza richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Il Presidente, ha pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale la adunanza viene immediatamente sciolta.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni 3, all'apertura del piego contenente la lista di cui all'art.78 ed alla compilazione, a cura del cancelliere di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettori del Comune ha diritto di prenderne conoscenza.

Art.83
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.76)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettomo reato.

La forza non può, senza richiesta del presidente entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disorsini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono anche, senza richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione .

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre della forza entri e resti nella sala delle elezioni, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori alla casa in cui è sita la sezione per impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
5559

Quando abbia giustificata dimora che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escono dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusira della votazione.

Art. 84
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.81)

Il Presidente dell'ufficio della Prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od ai vici presidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essa affidate salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art.81, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopra indicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 85
Test Testo unico art.83

Si intendono eletti, quelli che hanno riportato un maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 86
Testo unico art.82

Il processo verbale delle elezioni è indirizzato al Prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra tre giorni dalla sua data.

La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 87
Testo unico art.84

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od ai vici presidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essa affidate salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art.81, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopra indicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 85
Test Testo unico art.83

Si intendono eletti, quelli che hanno riportato un maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 86
Testo unico art.82

Il processo verbale delle elezioni è indirizzato al Prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra tre giorni dalla sua data.

La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 87
Testo unico art.84

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 88
Testo unico art. 85

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col primo presidente della Corte di Appello. 3558

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1743

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-INDICE-

TITOLO I -Divisione del Regno e Autorita' Governative e Amministrative.
TITOLO II - Capo 1 -Elezioni Amministrative.
TITOLO III - DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Capo 1 -Del Comune
- Capo 2 -Del Consiglio Comunale
- Capo 3 -Della Giunta Municipale
- Capo 4 -Del Sindaco
- Capo 5 -Del Segretario,degli Impiegati e dei salariati comunali
- Capo 6 -Della Finanza e contabilita' comunale
- Capo 7 -Della vigilanza ed ingerenza governative e delle attribuzioni della Giunta Provinciale Amministrative
- Capo8 - Disposizioni generali per l'Amministrazione Comunale
TITOLO IV -DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
- Capo 2 -Del Consiglio Provinciale
- Capo 3 -Della Deputazione Provinciale
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

dalla "RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DECRETI D'ITALIA 1934 Vol.I-Num.383

TITOLO I - CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE,AUTORITA' GOVERNATIVE ED ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI
TITOLO II - Capo 2 -Organi del Comune-Il Podesta'
- Capo 3 -Della Consulta
TITOLO III - Capo 1 -Della Provincia-Dell'Amministrazione Provinciale
- Capo 3 -Della Vigilanza e tutela Governative

INDICE ALFABETICO

Amministrazione comunale		Titolo	III	
" provinciale		"	IV	
Circoscrizioni Amministrative,Autorita' Governative,Organi di controllo su enti locali		"	I	Racc.Uff. 1934
Comune		"	III	Capo 1
Consiglio Comunale		"	III	" 2
Consiglio Provinciale		"	IV	" 3
Consulta	Raccolta Uff.Leggi e Dec.1934	"	II	" 3
Deputazione Provinciale		"	IV	"
Disposizioni Comuni alle Ammini.comunali e Prominciali		"	V	" 8
" generali per l'Amministrazione comunale		"	III	"
Divisione del Regno e Autorita' Govern.ve e Amm.ve		"	I	" 1
Elezioni Amministrative		"	II	" 6
Finanza e Contabilita' comunale		"	III	" 3
Giunta Municipale		"	III	" 7
" Provinciale Ammi.va-Attribuzioni-Vigilanza ed Ingerenza Governativa		"	III	" 5
Impiegati e Salariati Comunali		"	III	" 2
Organi del Comune	Raccolta Uff. Leggi E Dec.1934	"	II	" 2
Podesta'	" " " " "	"	II	" 5
Segretario,Impiegati ,e Salariati comunali		"	III	"
Sindaco		"	III	" 7
Vigilanza ed ingerenza Governativa ed Attribuzioni della Giunta Provinciale Amministrativa		"	III	" 3
" e Tutela Governativa	Racc.Uff.Leggi e Dec.		III	

3537

ESTRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA" A.1915 N°59

TITOLO I

DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITA' GOVERNATIVE E AMMINISTRATIVE

Art. I.

Testo unico,art.1 e R.decreto 19/5/1912, n.554.

Il Regno si divide in provincie , circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2.

Testo unico,art.2 e legge 6 luglio 1911, n.697, art. 1.

In ogni Provincia vi è un Prefetto, un Vice-prefetto, un Consiglio Prefettura ed una Giunta amministrativa.

Art. 3.

Testo unico art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877n.3771 (serie 2^).

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Presiede la Giunta Provinciale amministrativa.

Sopraintende alla pubblica sicurezza ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal Ministro dell'Interno e me eseguisce le istruzioni.

Art. 4.

Testo unico,art.4 e legge 6 luglio 1911,n.697,art.1.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il vice-prefetto.

Nei casi di prolungato impedimento di assenza, ed in quelli di vacanza, può essere, con decreto Reale, provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.

Testo unico, art.5 e legge 6 luglio 1911,n.697 art.1

Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 758502/

Il Regno si divide in provincie , circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2.

Testo unico,art.2 e legge 6 luglio 1911, n.697, art. 1.

In ogni Provincia vi è un Prefetto, un Vice-prefetto, un Consiglio Prefettura ed una Giunta amministrativa.

Art. 3.
Testo unico art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia.
Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877n.3771 (serie 2^).
Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.
Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.
Presiede la Giunta Provinciale amministrativa.
Sopraintende alla pubblica sicurezza ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.
Dipende dal Ministro dell'Interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.
Testo unico,art.4 e legge 6 luglio 1911,n.697,art.1.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il vice-prefetto.
Nei casi di prolungato impedimento di assenza, ed in quelli di vacanza, può essere, con decreto Reale, provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.
Testo unico, art.5 e legge 6 luglio 1911,n.697 art.1

Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.
E' chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Prefetto.
I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.
I consiglieri aggiunti presso le prefetture possono essere incaricati per decreto Reale delle funzioni di consigliere. 3556

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 6.
Testo unico, art.6 e legge 6 luglio 1911,n.697,art.1.

Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre.
E' presieduto dal prefetto, o da chi ne fa le veci.
Durante la discussione dei conti consuntivi assiste alle sedute un funzionario di ragioneria, a sensi del successivo art.317.

Art. 7.
Testo unico,art.7 e R.decreto 19 maggio 1912, n.554.

In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie, sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, r provvede nei casi di urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.
Testo unico,art.8 e R.decreto 19 maggio 1912, m.554.

Il prefetto, i sottoprefetti e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercito delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimenti per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art.113.

Art. 9.
Testo unico, art.9 e R.decreto 19 maggio 1912, n.554.

Presso ogni prefettura e sottoprefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.
La relativa pianta è determinata per decreto Reale.

Art. 10.
Testo unico art. 10.

La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.
I Commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo bien-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 7.
Testo unico,art.7 e R.decreto 19 maggio 1912, n.554.

In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie, sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, r provvede nei casi di urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.
Testo unico,art.8 e R.decreto 19 maggio 1912, n.554.

Il prefetto, i sottoprefetti e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercito delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimenti per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art.113.

Art. 9.
Testo unico, art.9 e R.decreto 19 maggio 1912, n.554.

Presso ogni prefettura e sottoprefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.
La relativa pianta è determinata per decreto Reale.

Art. 10.
Testo unico art. 10.

La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I Commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il prefetto designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.

La composizione della Giunta e l'esercizio della sua giurisdizione in sede contenziosa, sono regolati dalla legge 17 agosto 1907, n.639 (testo unico).

Ai commissari elettivi è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per decreto reale.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11.

Testo unico,art.11 e legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.11).

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) i deputati provinciali della Provincia;

c) i Sindaci e gli assessori dei Comuni della Provincia;

d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie e dei Comuni;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati, per il disposto degli articoli 5,6,7, e 8 della legge 8 giugno 1874, n.1937.

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa per appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri effettivi della Giunta provinciale amministrativa le persone contemplate nelle lettere a,b,c,d,e, del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che le rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere b,c,d,e, del presente articolo rimane annullata di pieno diritto quando essi non rinunziano all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i Comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) i Sindaci e gli assessori dei Comuni della Provincia;

d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie e dei Comuni;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati, per il disposto degli articoli 5,6,7, e 8 della legge 8 giugno 1874, n.1937.

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa per appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri effettivi della Giunta provinciale amministrativa le persone contemplate nelle lettere a,b,c,d,e, del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che le rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere b,c,d,e, del presente articolo rimane annullata di pieno diritto quando essi non rinunziano all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i Comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

ESTRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA" A.1913 N°59

TITOLO II
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I
Dell'elettorato e dell'eleggibilità

Art. 12
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.12)

Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili del Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n.555.

Art. 13
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.13)
e legge 26 giugno 1913,n.821 (testo unico)

Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù degli articoli 2,3,4 e 24 terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n.821.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in altro Comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno a loro domanda, o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del Comune ove avevano la residenza ed essere inscritti in quelli del nuovo Comune.

La domanda per la nuova inscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art.31.

Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del Comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del Comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute di ufficio, il sindaco del Comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del Comune in cui debbono operarsi la corri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759027

Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili del Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n.555.

Art. 13
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.13)
e legge 26 giugno 1913,n.821 (testo unico)

Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù degli articoli 2,3,4 e 24 terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n.821.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in altro Comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno a loro domanda, o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del Comune cve avevano la residenxa ed essere inscritti in quelli del nuovo Comune.

La domanda per la nuova inscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art.31.

Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del Comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del Comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute di ufficio, il sindaco del Comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del Comune in cui debbono operarsi la corrispondente inscrizione o cancellazione delle liste.

Art. 14
Testo unico,art.14 e legge 19 giugno 1913,n.640 art.2
(art.14 e 15)

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel Comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

Sono parimente lettori:

1° coloro che tengono a mezzadria o in affito di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15:

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di lire 20;
in quelli da 1.000 a 2.500 abitanti, di lire 50;
in quelli da 2.500 a 10.000 abitanti, di lire 100;
in quelli da 10.000 a 50.000 abitanti, di lire 130;
in quelli da 50.000 a 150.000 abitanti, di lire 160;
in quelli superiori a 150.000 abitanti, di lire 200.

La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art.37 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 15

Testo unico,art.16 e legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.16).

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'inscrizione nelle liste.

Art. 16

Testo unico,art.17 e legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.17).

Al padre si tiene conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per dispisizione di legge.

Al marito di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di natura non minore di lire 15:

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di lire 20;
in quelli da 1.000 a 2.500 abitanti, di lire 50;
in quelli da 2.500 a 10.000 abitanti, di lire 100;
in quelli da 10.000 a 50.000 abitanti, di lire 130;
in quelli da 50.000 a 150.000 abitanti, di lire 160;
in quelli superiori a 150.000 abitanti, di lire 200.

La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art.37 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 15

Testo unico,art.16 e legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.16).

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'inscrizione nelle liste.

Art. 16

Testo unico,art.17 e legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.17).

Al padre si tiene conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per dispisizione di legge.

Al marito di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato del tribunale.

Art.17

Legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.18)

La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'art.14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788502

Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegarlo a uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinità, quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 18

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.19).

La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire 5 per ogni censito.

Art.19

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.20).

La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

Art.20

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.20 bis).

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art.21

Legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.20-ter).

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciasun socio.

La stessa misura si applica per determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art.14 ai nn.1 e 2 del 2° comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.19).

La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire 5 per ogni censito.

Art.19

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.20).

La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

Art.20

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.20 bis).

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art.21

Legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.20-ter).

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciasun socio.

La stessa misura si applica per determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art.14 ai nn.1 e 2 del 2° comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicanta il nome degli associati.

Art. 22

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.20 quater).

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla con-

9551

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 758502

correnza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 23

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.21)

I sottoufficiali e soldati del R.decreto e della R.Marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 24

Legge 19 giugno 1913, n.640, art. 2 (art.22)

Le donne non possono essere inscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge.

Art.25

Legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.22 bis)
e legge 19 giugno 1913, n.632,art.11.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 101, 104, 105 e 115, non sono elettori nè eleggibili:

1° - coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° - i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento,ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art.39 della legge 24 maggio 1903,n.197;

3° - coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° - gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

5° - i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

6° - i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

7° - i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore a cinque giorni, mentre le scontano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 24

Legge 19 giugno 1913, n.640, art. 2 (art.22)

Le donne non possono essere inscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge.

Art.25

Legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.22 bis)
e legge 19 giugno 1913, n.632,art.11.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 101, 104, 105 e 115, non sono elettori nè eleggibili:
1° - coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;
2° - i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento,ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art.39 della legge 24 maggio 1903,n.197;
3° - coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;
4° - gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.
5° - i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;
6° - i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
7° - i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore a cinque giorni, mentre le scontano;
8° - i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
9° - i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145,146 e 147 del Codice penale, per peculatoi concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti,frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice Penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'art.372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto; eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dallo art.405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede di ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

10° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

11° - coloro che, a norma di quanto dispone l'art.11 della legge 19 giugno 1913, n.632, furono per due volte condannati per essere stati colti in stato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 26

Testo unico, art.23 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.23)

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti, nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La Giunta municipale nel notificare, ai sensi dell'art.86, l'avvenuta elezione, inviterà coloro, per i quali dal titolo d'inscrizione o da annotazioni contenute nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno del modo ammesso dalla legge per l'inscrizione nella lista. Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al Comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici;

gli impiegati degli istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministrao sussidia e i maestri comunali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10° i condannati per delitti che, secondo le ... ni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;
11° - coloro che, a norma di quanto dispone l'art.11 della legge 19 giugno 1913, n.632, furono per due volte condannati per essere stati colti in stato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 26

Testo unico, art.23 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.23)

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti, nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La Giunta municipale nel notificare, ai sensi dell'art.86, l'avvenuta elezione, inviterà coloro, per i quali dal titolo d'inscrizione o da annotazioni contenute nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno del modo ammesso dalla legge per l'inscrizione nella lista. Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al Comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici;

gli impiegati degli istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra sussidia e i maestri comunali;

coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno reso conto;

coloro che hanno lite vertente col Comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di dirtti somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal Comune medesimo;

gli amministratori del Comune e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 27
Legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.24)

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale, gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.

Art. 28
Testo unico,art.25 e legge 19 giugno 1913, n.640 (art.25)

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, che si trovino nelle condizioni stabilite al primo comma dell'art.26 della presente legge o che diano alla deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'amministrazione provinciale entro 10 giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 97.

Sono eccettuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'articolo 26;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio o salario dalla Provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri,gli impiegati e contabili dei Comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella Provincia;

coloro che di rettamente o indirettamente hanno parte in servizio, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia;

gli amministratori della Provincia e delle Opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, che si trovino nelle condizioni stabilite al primo comma dell'art.26 della presente legge o che diano alla deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'amministrazione provinciale entro 10 giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 97.

Sono eccettuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'articolo 26;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio o salario dalla Provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei Comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella Provincia;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizio, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia;

gli amministratori della Provincia e delle Opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ESTRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA" Anno 1915 Numero 59

TITOLO II
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Capo II
Delle liste e delle sezioni elettorali

Art.29
Testo unico, art.26 e legge 19 giugno 1913,n.64o, art.2 (art.26)

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome enome, la paternita', il luogo e la data di nascita, il titolo in virtu' del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune.

Con le stesse norme e guarantigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art.23.

Art. 30
Testo unico art.27

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.

Art. 31
Legge 19 giugno 1913, n.64o,art.2 (art.28)
e legge 26 giugno 1912, n.821 (testo unico)

Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenerela iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del Comune.

Sono altresi' iscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

A tali iscrizioni si procedera' in base agli elenchi prescritti dall'art.20 del testo unico 26 giugno 1913,n.821, completati dalle indicazioni di cui all'art.21 del testo medesimo.

Nella copia dell'elenco n.2 l'esattore comunale apporra' la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal 2o comma del presente articolo.

Sono anche iscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda entro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne fara' loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1o dicembre di ogni anno.

Art. 32
Testo unico art.29 e legge 19 giugno 1913, n.64o
art.2 (articoli 29 e 30o).

Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune, deve corredarla con le indicazioni e i documenti seguenti:

1o la paternita', il luogo e la data di nascita;

2o l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel Comune;

3o l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto;

4o i titoli in virtu' dei quali, a tenore della presente legge, domanda l'iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art.23.

Art. 30
Testo unico art.27

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.

Art. 31
Legge 19 giugno 1913, n.640,art.2 (art.28)
e legge 26 giugno 1913, n.821 (testo unico)

Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenerela iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del Comune.

Sono altresi' iscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

A tali iscrizioni si procedera' in base agli elenchi prescritti dall'art.26 del testo unico 26 giugno 1913,n.821, completati dalle indicazioni di cui all'art.21 del testo medesimo.

Nella copia dell'elenco n.2 l'esattora comunale apporra' la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal 2o comma del presente articolo.

Sono anche iscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda entro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne fara' loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1o dicembre di ogni anno.

Art. 32
Testo unico art.29 e legge 19 giugno 1913, n.640
art.2 (articoli 29 e 300).

Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune, deve corredarla con le indicazioni e i documenti seguenti:

1o la paternita', il luogo e la data di nascita;

2o l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel Comune;

3o l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto;

4o i titoli in virtu' dei quali, a tenore della presente legge, domanda l'iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei ruoli delle imposte dirette che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti d qualunque tassa e spesa.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte dall'ultimo capoverso dell'art.12.

Il richiedente, che non sia nato nel comune nelle cui liste domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 758021

Art. 33
Legge 19 giugno 1913, n.610, art.2 (art.30).

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere, o non lo possa per fisico impedimento, potra' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o avanti a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.

Per gli effetti dell'art.26 e 28 della presente legge,la prova di saper leggere e scrivere puo' essere data con un certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'indicazione della paternita' ed eta' , del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarera' d'aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Le domanda e i documenti devono essere presentati nella segreteria comunale, ed il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con la indicazione dei documenti esibiti.

Art. 34
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.31) e legge
26 giugno 1913 n,821 (testo unico).

La Commissione comunale elettorale istituita con l'art,25 del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, numero 821, procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli,il suocero e il genero,l'adottante e l'adottato. Ne' la stessa persona puo' far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 26,27,30,31,33 e 47 del testo unico suddetto.

Art. 35
Legge 19 giugno 1913, n.640,art.2 (art.34)

Trascorso il termine di cui all'art.31, la Commissione del Comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art.36
Testo unico art.35,legge 19 giugno 1913, n,640 art.2 (art.35)
e legge 26 giugno 1913 n.821 (testo unico).

Nel primo elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel Comune, sia che abbiano ad essere inscritti di ufficio a norma dell'art.31 sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 31 e 32. Per questi ultimi la Commissione chiede al Presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art.21 del testo unico 26 giugno 1913 n.821.

La Commissione non puo' proporre l'inscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli e i documenti pei quali la inscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Anche accanto ai nomi dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

na.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La domanda e i documenti devono essere presentati nella segreteria comunale, ed il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con la indicazione dei documenti esibiti.

Art. 34
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.31) e legge
26 giugno 1913 n.821 (testo unico).

La Commissione comunale elettorale istituita con l'art.25 del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, numero 821, procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli,il suocero e il genero,l'adottante e l'adottato. Ne' la stessa persona puo' far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le dispisizioni degli articoli 26,27,30,31,33 e 47 del testo unico suddetto.

Art. 35
Legge 19 giugno 1913, n.640,art.2 (art.34)

Trascorso il termine di cui all'art.31, la Commissione del Comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art.36
Testo unico art.35,legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.35)
e legge 26 giugno 1913 n.821 (testo unico).

Nel prino elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel Comune, sia che abbiano ad essere inscritti di ufficio a norma dell'art.31 sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 31 e 32. Per questi ultimi la Commissione chiedeal Presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art.21 del testo unico 26 giugno 1913 n.821.

La Commissione non puo' proporre l'inscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli e i documenti pei quali la inscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art.23, si deve apporre relativa annotazione.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perdute le qualita' richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del Comune.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti,pei quali la cancellazione e' proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone le cui domande di iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

3646

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785202

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all(estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con l'esenzione della tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art.23.

Art. 37
Testo unico art.37 e legge 19 giugno 1913, n.640, art.2
(art.37)

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art.36, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciacun nome, insieme alla lista dell'anno precedente,deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 38
Testo unico art. 39

La pubblicazione prescritta dall'art.37 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'inscrizione nella lista elettorale.

Art. 39
Testo unico,art.40 e legge 19 giugno 1913,n.640 art.2
(art.40)

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore, ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari con quelle di cui agli articoli 40,44,49, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Testo unico art.37 e legge 19 giugno 1913, n.640, art.2
(art.37)

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art.36, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciacun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 38
Testo unico art. 39

La pubblicazione prescritta dall'art.37 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'inscrizione nella lista elettorale.

Art. 39
Testo unico,art.40 e legge 19 giugno 1913,n.640 art.2
(art.40)

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore, ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari con quelle di cui agli articoli 40,44,49, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova contraria.

Art.40
Testo unico,art.41, e legge 21 dicembre 1902,n.528 (art.1).

Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art.37, può reclamare alla Commissione elettorale della Provincia contro qual-

./.

3543

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

siasi inscrizione, cancellazione, diniego di inscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati, nello stesso termine, alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta, e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale si impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.

La persona della quale è impugnata la inscrizione può fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione nei termini stabiliti.

Art. 41
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.42)
e legge 26 giugno 1913, n.821 (testo unico)

La Commissione elettorale provinciale istituita con l'art. 37 del testo unico 26 giugno 1913, n.821, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del pubblico ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto.

Art. 42
Testo unico art.43 e legge 19 giugno 1913 n.640, art.2 (art.43)

Spirato il termine di cui all'art.37, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale del Comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della Provincia:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

[illegible] elenchi di cui all'art.36, con tutti i documen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502

ai successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.

La persona della quale è impugnata la inscrizione può fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione nei termini stabiliti.

Art. 41

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.42)
e legge 26 giugno 1913, n.821 (testo unico)

La Commissione elettorale provinciale istituita con l'art. 37 del testo unico 26 giugno 1913, n.821, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del pubblico ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto.

Art. 42

Testo umico art.43 e legge 19 giugno 1913 n.640, art.2 (art.43)

Spirato il termine di cui all'art.37, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale del Comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della Provincia:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

3° i cinque elenchi di cui all'art.36, con tutti i documenti relativi alle nuove inscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

4° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 43
Testo unico, art.44, legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.44) e legge 26 giugno 1913,n.821 (testo unico)

La Commissione provinciale:

1° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pornunzia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche inscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 26 giugno 1913, n.821.

La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il Segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art.44
Testo unico art.45 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.45)

Entro il giorno 30 aprile, la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine sono restituiti al Comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le inscrizioni o cancellazioni d'ufficio.

Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art.39, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere dep-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785-021

zione che possono esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pornunzia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche inscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 26 giugno 1913, n.821.

La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il Segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art.44

Testo unico art.45 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.45)

Entro il giorno 30 aprile, la Commissione provinciale deve aver decretta la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine sono restituiti al Comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le inscrizioni o cancellazioni d'ufficio.

Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art.39, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502/

firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al R.procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del Comune è esposta nell'ufficio comunale fino al 31 maggio, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione.

Art. 45
Testo unico art.46 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.46)

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'art.49. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che alliga alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al R.procuratore présso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco di cui all'art.29 le variazioni necessarie, cosi per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art.23, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del Comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'art.53.

Art. 46
Testo unico art.47 legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.47)
e legge 26 giugno 1913 n.821 (testo unico) art. 44

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Comune, fatta a termini dell'art.44, deve promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione deve proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via di urgenza e con rito sommario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798502

che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'art.49. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che alliga alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al R.procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco di cui all'art.29 le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art.23, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del Comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'art.53.

Art. 46

Testo unico art.47 legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.47) e legge 26 giugno 1913 n.821 (testo unico) art. 44

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Comune, fatta a termini dell'art.44, deve promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione deve proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via di urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'inscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'articolo 44, notificato, insieme con relativo decreto , all'elettore o agli elettori, la cui iscrizioo ne viene impugnata, o al Presidente della Commissione Provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori da una lista. Se invece sia proposto da altro cittadino , il ricorso deve essere notificato, pena di nullità, entro 15 giorni dall'ultimo gio rno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio dinnanzi la Corte d'Appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente, e ne sono stati cancellati, quanto co loro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissio ne Provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.

Art. 47
Testo unico art. 48

Il ricorso alla Corte d'Appello contro i decreti della Commissio ne elettorale della Provincia che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale non è sospensivo.

Art. 48
Testo unico art.49

Il rico rso co n i relativi documenti si deve, a pena di decadenza, depo sitare nella cancelleria della Corte d'Appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa è decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere dellaCorte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali co nclusioni.

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia rico no sciuto temerario , la Corte di appello, co n la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.

Art. 49
Testo unico, art.50

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del Co mune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la no tificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte di appello può essere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente, e ne sono stati cancellati, quanto co loro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissio ne Provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.

Art. 47
Testo unico art. 48

Il ricorso alla Corte d'Appello contro i decreti della Commissio ne elettorale della Provincia che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale non è sospensivo.

Art. 48
Testo unico art.49

Il rico rso co n i relativi documenti si deve, a pena di decadenza, depo sitare nella cancelleria della Corte d'Appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa è decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere dellaCorte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali co nclusioni.

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia rico no sciuto temerario , la Corte di appello, co n la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.

Art. 49
Testo unico, art.50

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del Co mune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la no tificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini di procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza la udienza per la discussione della causa.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 50
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.51)

La Commissione del Comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazio ne della profferita sentenza, fa la prescritta rettificazione nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.

La rettificazio ne si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 44.

Art.51
Testo unico art.53 e 54 e legge 19/6/1913 n.640 art.2

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la Segreteria comunale e della Commissione provinciale elettorale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia della lista elettorale permanente, rettificata, co mpilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comuneedella Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita degli elenchi, le liste definitive del Comune e le liste degli elettori delle sezio ni.

I Comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale po litica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare ino ltre il richiamo e la indicazione dell'anno e del numero di protoco llo dell'incartamento relativo all'incrizione di ciascun elettore, nonchè della abitazione dei singoli elettori agli effetti del 4° comma dell'art.53.

Art.52
Testo unico, art.58 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2(art.58)

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il Comune si divide in sezio ni:

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori inscritti,nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art.57.

Quando le condizioni speciali di lontananza o di viabili-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la Segreteria comunale e della Commissione provinciale elettorale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia della lista elettorale permanente, rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comuneedella Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita degli elenchi, le liste definitive del Comune e le liste degli elettori delle sezio ni.

I Comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale po litica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare ino ltre il richiamo e la indicazione dell'anno e del numero di protoco llo dell'incartamento relativo all'inclizione di ciascun elettore, nonchè della abitazione dei singoli elettori agli effetti del 4° comma dell'art.53.

Art.52

Testo unico, art.58 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2(art.58)

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il Comune si divide in sezio ni:

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori inscritti,nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art.57.

Quando le condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto eletto rale, si costituiscono sezio ni co n un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.

Art. 53

Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.59)

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di o gni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a no rma dell'art.52; determina la circo scrizione delle sin-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e co mpila la lista degli elettori per ciascuna sezione.

In tale liste debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'art.57.

Detta lista deve avere due co lonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 73 e 76, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che no n abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione seco ndo l'art.32 so no ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche co mpresi nelle liste , suddivisi per sezioni in o rdine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art.36.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizio ne di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elttori, che non sapoiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art.53.

La commissione comunale fa le variazio ni nelle liste delle due sezio ni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senda domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissio ne comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circo scrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori ciascuna sezio ne, il trasferimento di essi da una sezione all'altra, la determinazione dei luo ghi di riunione di ciascuna sezio ne, a presentarli entro il 15 febbraio alla commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazio ni, di cui al 1° comma, e l'esemplare delle liste coi do cumenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizio ni di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissio ne degli avvisi.

I reclami posso no anche essere presentati nello stesso termine alla Commissio ne comunale, che, per mezzo del segretario comunale ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1°

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ta la dichiarazione secondo l'art.32 sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art.36.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sapoiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art.53.

La commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senda domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione all'altra, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al 1° comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizioni di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al 1° comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide inappellabimente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art.43, e l'autentica.-Il presidente deve vidimare ciascun foglio.

./.

3539

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 54
Legge 19 giugno 1913 n.640 art. 2 (art.59 bis)

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezio ni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezio ni e non più di due sezioni po ssono avere accesso alla medesima strada.

Quando per soppravenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luo ghi di riunio ne degli elettori, la co mmissione comunale deve farne proposta, nei cinque gio rni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del terzo gio rno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata il presidente della commissio ne elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco , il quale deve portarla a conoscenza del pubblico co n manifesti da affiggersi nelle ora antimeridiane del gio rno precedente la elezione.

Art. 55
Testo unico art. 52

Tutti gli atti co ncernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro che dal deposito prescritto dall'art.521 del Codice di Procedura civile e dalla spese di cancelleria.

Gli agenti delle impo ste dirette per gli effetti di cui negli art.40 e 46 hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruo lo di ogni co ntribente ed i certificati negativi di coloro che no n risultino inscritti nei ruoli medesimi dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascuno individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del terzo gio rno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata il presidente della commissio ne elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco , il quale deve portarla a conoscenza del pubblico co n manifesti da affiggersi nelle ora antimeridiane del gio rno precedente la elezione.

Art. 55
Testo unico art. 52

Tutti gli atti co ncernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro che dal deposito prescritto dall'art.521 del Codice di Procedura civile e dalla spese di cancelleria.

Gli agenti delle impo ste dirette per gli effetti di cui negli art.40 e 46 hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruo lo di ogni co ntribente ed i certificati negativi di coloro che no n risultino inscritti nei ruoli medesimi dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascuno individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO II

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO III

Delle elezio ni e delle operazio ni elettorali

Art. 56

Testo unico art.56 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.56)

Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

Tuttavia nei mandamenti ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevo le,di carattere co stante, può la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggio ranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli co munali della circiscrizione eletto rale, accordare che nella stessa la convo cazio ne dei Comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata nei comuni interessati; co ntro di essa è ammesso ricorso, anche in merito, alla 5^ Sezio ne del Consiglio di Stato .

Art. 57

Testo unico art. 57

Gli elettori di un co mune conco rrono tutti egualmente alla elezione di o gni co nsigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio co munale o della maggioranza degli elettori di una frazio ne, sentito il Consiglio stesso, può ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazio ni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizionevdi ciascúna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazio ni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 58

Testo unico, art.46, co mma 1°, e legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (a rt.46)

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Co nsiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502/

Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

Tuttavia nei mandamenti ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevo le,di carattere co stante, può la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggio ranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli co munali della circoscrizione eletto rale, accordare che nella stessa la convo cazio ne dei Comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata nei comuni interessati; co ntro di essa è ammesso ricorso, anche in merito, alla 5^ Sezio ne del Consiglio di Stato .

Art. 57
Testo unico art. 57

Gli elettori di un co mune concc rrono tutti egualmente alla elezione di o gni co nsigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio co munale o della maggioranza degli elettori di una frazio ne, sentito il Consiglio stesso, può ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazio ni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizionevdi ciascuna di essa.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazio ni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 58
Testo unico, art.46, co mma 1°, e legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (a rt.46)

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Co nsiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell'art.44 e dei due primi comma dell'art.45.

Art. 59
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.59 bis).

Gli elettori vo tano nella sezio ne alla quale si trovano inscritti.

Art. 60
Testo unico, art.60 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.1 e 2 (art.1 e 60).

Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il gio rno dell'elezione in ciascun Comune e lo pag-

3939

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tecipa alla Giunta municipale, la quale, co n un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luo ghi di riunio ne.

Il prefetto co munica ino ltre il decreto al presidente della Commissio ne elettorale provinciale, che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione eletto rale del Comune le liste di cui all'art.53.

Art. 61
Testo unico art.55 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.55)

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'inscrizione a ciascun elettore.

Il certificato in carta bianca, indica la sezione alla quale lo elettore appartiene, il luo go della riunione, il gio rno e l'ora della votazio ne.

Per gli elettori residenti nel co mune la co nsegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la perso na, cui fu fatta la consegna, no n possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia cono sciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo gio rno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono personalmente e co ntro anno tazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizio ne nella lista, qualora no n lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezio ne e nel gio rno stesso dell'elezione e contro anno tazione in altro appo sito registro, di o ttenerne dal sindaco un altro su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio co munale resta aperto quo tidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quallo stesso della votazione, almeno dalle o re nove alle diciassette.

Art. 62
Testo unico, art.63 e legge 19 giugno 1913, n.640 artico li 1 e 2
(art. 1 e 63)

In ciascuna sezione è co stituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori del Comune, compresi i giudici ag-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'inscrizione a ciascun elettore.

Il certificato in carta bianca, indica la sezione alla quale lo elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa siano sciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quallo stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 62
Testo unico, art.63 e legge 19 giugno 1913, n.640 articoli 1 e 2
(art. 1 e 63)

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori del Comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o fra gli ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i Tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

Per i Comuni sede di Corti di appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati inscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte può anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vice presidente il vice pretore o il conciliatore.

3536

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

In caso di insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permettere la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

Al presidente ed al vice presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal Comune l'indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai giudici di tribunale di 1^ categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di corte d'appello di 2^ categoria.

Art. 63
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.64)

Nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto dell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica.

Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovavano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun Commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli detti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, la avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere una indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in antecedena all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, fra persone residenti nel Comune, nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i notai;

3° i segretari e i vice-segretari comunali;

4° gli elettori del Comune che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502

Art. 63
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.64)

Nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto dell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti con il maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica.

Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovavano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun Commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli detti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, la avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere una indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, fra persone residenti nel Comune, nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i notai;

3° i segretari e i vice-segretari comunali;

4° gli elettori del Comune che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario deve essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire dieci.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni pre-

./.

3566

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

scritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 64
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.64-ter.)

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vicepresidente coadiuva il presidente dell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Per autorizzazione del presidente egli può ino ltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 112 pel caso ivi previsto, co lo ro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutato re o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da £.100 a 1000. Nelle stesse sanzio ni incorrono il presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazio ni elettorali.

Per i reati previsti nel presente artico lo, il procuratore del re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 65
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.66).

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le o perazio ni elettorali.

Art.66
Legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.80 bis)

La Commissione elettorale co munale pro vvede a che nelle ore po meridiane del gio rno precedente l'elezio ne ovvero nel giorno stesso della elezione, prima delle o re otto, siano co nsegnati al presidente di o gni ufficilio elettorale:

1° un bollo del Comune;

2° la lista degli elettori della sezio ne autenticata dalla Commissio ne Provinciale ai termini dell'art.53 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della commissio ne comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art.70;

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art.63;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Per autorizzazione del presidente egli può ino ltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 112 pel caso ivi previsto, co lo ro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutato re o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da £.100 a 1000. Nelle stesse sanzio ni incorrono il presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazio ni elettorali.

Per i reati previsti nel presente artico lo, il procuratore del re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 65
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.66).

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le o perazio ni elettorali.

Art.66
Legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.60 bis)

La Commissione elettorale co munale pro vvede a che nelle ore po meridiane del gio rno precedente l'elezio ne ovvero nel giorno stesso della elezione, prima delle o re otto, siano co nsegnati al presidente di o gni ufficilio elettorale:

1° un bollo del Comune;

2° la lista degli elettori della sezio ne autenticata dalla Commissio ne Provinciale ai termini dell'art.53 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della commissio ne comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art.70;

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art.63;

4° l'urna o le urne occo rrenti per la vo tazione.

Art. 67
Testo unico art.74,61,62 e legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.68 e 62).

La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori e il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Una co pia della lista degli elettori della sezio ne e l'elenco di colo ro che so no contemplati all'art.23, devono essere affissi nella sala dell'elezio ni durante il corso delle operazioni elettorali e posso no essere co nsultati dagli intervenuti.

Saranno parimente affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.

Gli articoli 26,28 e 65 e quelli del numero 67 a 70 ,72,83 da 76 a 89,91,97,98 e da 100 a 115 della presente legge so no affissi alla porta della sala delle elezio ni in caratteri ben leggibili.

Art. 68
Testo unico art.77

Le adunanze eletto rali non posso no occuparsi di altro oggetto che dell'elezio ne dei consiglieri, è loro interdetta o gni discussio ne o deliberazione.

Art. 69
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.67)

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala delle elezioni se no n gli elettori che presentino ,o gni volta, il certificato di inscrizio ne alla sezione rispettiva, di cui all'art.61.

Essi non posso no entrare armati nella sala delle elezio ni.

Art. 70
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.68)

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezio ne.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, co n cui si dichiari che essi so no elettori del comune, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art.46 o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'art.23.

La prova che sia cessata la sospensio ne dovrà essere fatta presentando il co ngedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anterio re al decreto che fissa il giorno della elezio ne, o il provvedimento, da cui risulti la promozio ne a grado corrispondente a quello di ufficiale?

Art. 71
Legge 19 giugno 1913, n?640 art.2 (art.64 bis)

Il presidente, il vice presidente ed il segretario se elettori nel comune, e gli scutatori votano nella sezione do ve esercitano l'ufficio, anco rchè no n appartengeno alla medesima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri, è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 69
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.67)

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala delle elezioni se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di inscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art.61.
Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.

Art. 70
Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.68)

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.
Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del comune, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art.46 o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'art.23.
La prova che sia cessata la sospensione dovrà essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno della elezione, o il provvedimento, da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello di ufficiale?

Art. 71
Legge 19 giugno 1913, n?640 art.2 (art.64 bis)

Il presidente, il vice presidente ed il segretario se elettori nel comune, e gli scrutatori votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, anche se non appartengono alla medesima.

Art.72
Legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.69)

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.
Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nell'impossibilità di

.//

3558

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

esprimere il voto, è ammesso dal Presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il Segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico che abbia eventualmente accertato l'impedimento, e il nome dell'elettore delegato.

Art. 73
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.70)

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente; gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione; il presidente chiama in sostituzione; oltre il vicepresidente; come all'art.64 alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascuno elettore nell'ordine della sua inscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente lo elettore, ne attesta l'indentità apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art.112.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art.31 .

De inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessere di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografie. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonne di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o dellatessera che l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art.36, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco

1762
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente; gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione; il presidentechiama in sostituzione; oltre il vicepresidente; come all'art.64 alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascuno elettore nell'ordine della sua inscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente lo elettore, ne attesta l'indentità apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art.112.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art.31 .

De inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessere di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografie. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonne di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o dellatessera che l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art.36, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e dell'autorità che li ha rilasciati.

./.

1763
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 74
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.70 bis)

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascuno elettore, non munito di libretto o tessera diriconoscimento rilasciati da una autorità governativa può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al Pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare .

Il pretore rilascia la tessera, versa il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale del - lo elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato F del testo unico della legge elettorale politica:ha un proprio numero di ordine e contiene da un lato, la fotografia dell'elettore munito del timbro a secco della Pretura e della firma del Pretore;dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, il cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è inscritto, la firma del Pretore e del Cancelliere ed il timbro della Pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al Pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punita a norma dell'art.112.

Art. 75
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.70 ter.)

In ogni Pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal Pretore, è ingommata nel registro, al lato delle indicazioni sopra accennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal Pretore e dal Cancelliere.

Art. 76
Testo unico art.71, Legge 19 giugno 1913 n.640 art. 2 (art.71)e legge 2 giugno 1914 (N.456)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi si reca al tavolo, di cui all'allegato E della legge elettorale politica, unicamente per piegare la scheda, già scritta o stmpata, o parte scritta e parte stampata, a mente del presente articolo, e poscia la presenta, piegata in quattro, al Presidente del seggio.

Per gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella piegatura della schede o non rispondono all'invito di presentarla il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502

zo di costo, dopo essersi accertato dello stesso, [illegible]
lo elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato F del testo unico della legge elettorale politica:ha un proprio numero di ordine e contiene da un lato, la fotografia dell'elettore munito del timbro a secco della Pretura e della firma del Pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, il cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è inscritto, la firma del Pretore e del Cancelliere ed il timbro della Pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al Pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punita a norma dell'art.112.

Art. 75

Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.70 ter.)

In ogni Pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal Pretore, è ingommata nel registro, al lato delle indicazioni sopra accennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal Pretore e dal Cancelliere.

Art. 76

Testo unico art.71, Legge 19 giugno 1913 n.640 art. 2 (art.71)e legge 2 giugno 1914 (N.456)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi si reca al tavolo, di cui all'allegato E della legge elettorale politica, unicamente per piegare la scheda, già scritta o stmpata, o parte scritta e parte stampata, a mente del presente articolo, e poscia la presenta, piegata in quattro, al Presidente del seggio.

Per gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella piegatura della scheda o non rispondono all'invito di presentarla, il presidente provvede a norma dell'art.73, penultimo comma, della legge elettorale politica 26 giugno 1913 n.821 (testo unico).

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivando il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla listaautenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, quando se ne devono eleggere meno di cinque.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788202

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguali ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'lelettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità la professione il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 77
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.72)e
legge 2 giugno 1914(n.456)

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13 se a questa ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di inscrizione nella lista.

Gli elettore che si presentino dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore 19 se alle ore 19 siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 20. Dopo le ore 20 nessun elettore può più votare.

Art. 78
Testo unico art.73 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.73)

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate e sgombrata la tavolta dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Questa lista, ha pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 77
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.72) e
legge 2 giugno 1914(n.456)

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13 se a questa ora non lo fosse, il presidente lo spepende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di inscrizione nella lista.

Gli elettore che si presentino dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore 19 se alle ore 19 siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 20. Dopo le ore 20 nessun elettore può più votare.

Art. 78
Testo unico art.73 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.73)

Compiute le operazioni [illegible] agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate e sgombrata la tavolta dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Questa lista, ha pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio;

3° procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, laspiega la consegna al presidente, e ne da lettura ad alta voce e la passa allo scru- 3930
tatore eletto con minor numero di voti.

Gli altri scrutatori ed il segretario notano, ed uno di loro tende contemporanemante pubblicoil numero dei voti che cia-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785802

Scun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata a termine dell'art.81;

4° conta il numero delle schede e riscontra se corrisponda al numero dei votanti.

bTutte queste operazioni devono compiersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 79
Testo unico art.75

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i venti e gli elettori che votarono nella sezioni non eccedano il numero di duecento lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente deve siggillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio devono apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di dodici ore.

Il presidenteindica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono l'annullità delle operazioni.

Art. 80
Testo unico art. 78

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere o ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art.76.

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficienti indicazioni delle persone alle quali è dato il voto come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178502

constare dal processo verbale.

Art. 79
Testo unico art.75

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i venti e gli elettori che votarono nella sezioni non eccedano il numero di duecento lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente deve siggillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio devono apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere spspese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di dodici ore.

Il presidenteindica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono l'annullità delle operazioni.

Art. 80
Testo unico art. 78

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere o ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art.76.

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che npn portano sufficienti indicazioni delle persone alle quali è dato il voto come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 81
Testo unico art.79 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.79)

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate profferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi non ritenuti

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785202

scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal Presidente e dal segretario.

Art. 82
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.80)

Il Presidente, ha pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale la adunanza viene immediatamente sciolta.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni 3, all'apertura del piego contenente la lista di cui all'art.78 ed alla compilazione, a cura del cancelliere di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettori del Comune ha diritto di prenderne conoscenza.

Art.83
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.76)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato.

La forza non può, senza richiesta del presidente entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disorsini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono anche, senza richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

1800
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Presidente, ha pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale la adunanza viene immedintamente sciolta.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni 3, all'apertura del piego contenente la lista di cui all'art.78 ed alla compilazione, a cura del cancelliere di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettori del Comune ha diritto di prenderne conoscenza.

Art.83
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.76)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato.

La forza non può, senza richiesta del presidente entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disorsini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono anche, senza richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione .

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre della forza entri e resti nella sala delle elezioni, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, e in cui è sita la sezione per impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

3329

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

segue art.83

Quando abbia giustificata dimora che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escono dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusira della votazione.

Art. 84
Legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.81)

Il Presidente dell'ufficio della Prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od ai vici presidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essa affidate salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art.81, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopra indicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 85
Test Testo unico art.83

Si intendono eletti, quelli che hanno riportato un maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 86
Testo unico art.82

Il processo verbale delle elezioni è indirizzato al Prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra tre giorni dalla sua data.

La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 87
Testo unico art.84

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od ai vici presidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art.81, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopra indicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 85
Test Testo unico art.83

Si intendono eletti, quelli che hanno riportato un maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 86
Testo unico art.82

Il processo verbale delle elezioni è indirizzato al Prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra tre giorni dalla sua data.

La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 87
Testo unico art.84

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 88
Testo unico art. 85

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col primo presidente della Corte di Appello.

./. 3523

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO III

Dell'Amministrazione comunale

Capo I
Del comune

Art. 117
Testo unico art.112.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco.
Deve avere inoltre un segretario ed un ufficio comunale.
Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più comuni contermini possono, con l'approvazione del Prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Art. 118
Testo unico, art.113.

Il Governo del Re può decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.
Le deliberazioni dei Consigli sono pubblicate, Gli elettori ed i proprietari hanno facoltà di fare le loro opposizioni, che sono trasmesse al Prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.
E' in facoltà dei Comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. E' pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei nn.11, 12 e 13 dell'art.198 e nel primo comma dell'art.329.

Art.119
Testo unico,art.114.

I Comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, possono per decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.
In questi casi i Consigli comunali devono dare le loro deliberazioni e gli interessati sono sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e può farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedono le circostanze speciali.
I Comuni [illegible] può essere dato o ampliato il circondario o ter

Art. 117
Testo unico art.112.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco.
Deve avere inoltre un segretario ed un ufficio comunale.
Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più comuni contermini possono, con l'approvazione del Prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Art. 118
Testo unico, art.113.

Il Governo del Re può decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.
Le deliberazioni dei Consigli sono pubblicate. Gli elettori ed i proprietari hanno facoltà di fare le loro opposizioni, che sono trasmesse al Prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.
E' in facoltà dei Comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. E' pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei nn.11, 12 e 13 dell'art.198 e nel primo comma dell'art.329.

Art.119
Testo unico,art.114.

I Comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, possono per decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.
In questi casi i Consigli comunali devono dare le loro deliberazioni e gli interessati sono sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e può farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedono le circostanze speciali.
Ai Comuni murati può essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art.120
Testo unico art. 115

Le borgate o frazioni di Comuni possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto Reale che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comuna

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

li, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal Comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in Comune distinto.

Per decreto Reale può una borgata o frazione essere segregata da un Comne ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del Comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 121
Testo unico, art.116.

Ferma stando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese possono essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che è dato per decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda è notificata al Consiglio, comunale, che ha diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il Prefetto trasmette al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

Art.122
Testo unico, art.117.

I Comuni le borgate, o frazioni di Comuni che vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento.

1806

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del Comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 121
Testo unico, art.116.

Ferma stando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese possono essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che è dato per decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda è notificata al Consiglio, comunale, che ha diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il Prefetto trasmette al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

Art.122
Testo unico,art.117.

I Comuni le borgate, o frazioni di Comuni che vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPO II

Del consiglio Comunale
Art. 123

T.U. art. 118

Il Consiglio Comunale è co,posto:
di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;
di 60 membri nei Comuni che hanno popolazione eccedente i 60.000 abitanti;
di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30.000 abitanti;
di 30 memori nei Comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti.
di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti;
di 15 negli altri;
e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 124
Testo Unico art. 119

Il Consiglio Comunale deve riunirsi due volte all'anno in sessione ordinaria.
L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.
L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.
Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Sindaco ferme le disposizioni dell'art. 139, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.
La riunione del Consiglio deve aver luogo entro 10 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo nei casi di urgenza.
In tutti i casi il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.
E' in facoltà del Prefetto di ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli Comunali per deliberare sopra i determinati oggetti da indicarsi nel relativo Decreto.

Art. 125
Testo Unico art. 120

La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.
La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
Tuttavia nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma im questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni delibera

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

60.000 abitanti;
di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30.000 abitanti;
di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera i I0.000 abitamti.
di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti;
di I5 negli altri;
e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. I24
Testo Unico art. II9

Il Consiglio Comunale deve riunirsi due volte all'anno in sessione ordinaria.
L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.
L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.
Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Sindaco ferme le disposizioni dell'art. I39, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.
La riunione del Consiglio deve aver luogo entro I0 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo nei casi di urgenza.
In tutti i casi il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.
E' in facoltà del Prefetto di ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli Comunali per deliberare sopra i determinati oggetti da indicarsi nel relativo Decreto.

Art. I25
Testo Unico art. I20

La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.
La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
Tuttavia nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma im questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. I26
Testo unico art. I2I

Il Prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai Consigli, anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. I27
Testo unico art. I22

I Consigli Comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le delibcrazioni sono valide, puchè intervengano almeno quattro memori.

Nel caso che siano intrédotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. I28
Testo Unico art. I23

Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente del Comune può aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. I29
Testo Unico art. I24 e legge I9-6-I9I3 n)° 640 art.I

Il Consiglio Comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono , per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta Provinciale.

nomina i Commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini dell'art. 34.

Art. I30
Testo Unico art. I25

Tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma devono ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, può presiedere il Consiglio durante questa discussione. Il Comsiglio elegge un Presidente temporaneo.

Art. I3I
Testo Unico art. I26

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio Comunale, in conformità delle leggi e regolamenti, delibera intorno:

I° agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle mestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. I28
Testo Unico art. I23

Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente del Comune può aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti della tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. I29
Testo Unico art. I24 e legge I9-6-I9I3 n)° 640 art.I

Il Consiglio Comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono , per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta Provinciale.

nomina i Commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini dell'art. 34.

Art. I30
Testo Unico art. I25

Tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma devono ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, può presiedere il Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio elegge un Presidente temporaneo.

Art. I3I
Testo Unico art. I26

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio Comunale, in conformità delle leggi e regolamenti, delibera intorno:

I° agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle mestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni salva l'autorizzazione del Prefetto a senso della legge 2I Giugno I896 n° 2I8;

4° alle alienazioni, alle cessione di crediti, ai contratti portanti ipoteche, servitù e costituzione di rendita fondiaria, all e transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù.

5° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazione di rendite e di censi passivi;

6° ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti di igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni.

7° alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8° alla costruzione ed al traslocamento dei cimiteri.
9° al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;
I0° alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;
II° ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nello interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;
I2° alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche nel merito, alla Giunta Provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art.1 n° 11 della legge I7 agosto I907, n° 639 (testo unico).
E in generale delibera sopra tutti i soggetti che sono propri dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta o al Sindaco.

Art. I32
Testo Unico art. I27

Sono sottoposte al Consiglio Comunale tutte le istituzioni fatte a pro' della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.
Gli stessi Stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.
Contro le deliberazioni dei Consigli comunali , relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso anch e per il merito, alla Giunta Provinciale amministrativa, in sede contenziosa a termini dell'art. 1 n° 1 della legge I7 agosto I907 n° 639 (testo unico).
Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio Comunale.
Contro le decisioni del Prefetto è aperto il ricorso, anche in merito alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 28 n° 9 della legge I7 Agosto I907 N° 638 (testo unico).
E' inteso il voto del Consiglio Comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. I33
Testo Unico art. I28

Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti della amministrazione delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazione , quando esse ricevono sussidi dal Comune.
Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa ai termini dell'art. 1 n° 1 della legge I7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta o al Sindaco.

Art. I32
Testo Unico art. I27

Sono sottoposte al Consiglio Comunale tutte le istituzioni fatte a pro' della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi Stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali , relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso anche per il merito, alla Giunta Provinciale amministrativa, in sede contenziosa a termini dell'art. 1 nº 1 della legge I7 agosto I907 nº 639 (testo unico).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio Comunale.

Contro le decisioni del Prefetto è aperto il ricorso, anche in merito alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 28 nº 9 della legge I7 Agosto I907 Nº 638 (testo unico).

E' inteso il voto del Consiglio Comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. I33
Testo Unico art. I28

Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti della amministrazione delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazione , quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito alla Giunta Provinciale Amministetiva in sede contenziosa ai termini dell'art. 1 nº 1 della legge I7 Agosto I907 nº 639 (testo unico).

3522

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ESTRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA" ANNO 1915 n.

TITOLO III
Dell'Amministrazione comunale

Capo III
Della Giunta municipale
Art.134
Testo unico, art.130.

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

La Giunta municipale si rinnova per intiero ogni quadriennio.

Gli assessori che escono d'ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.

Art.135.
Testo unico, art.131.

La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco:
di dieci assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;
di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60.000 abitanti;
di quattro in quelli che ne hanno più di 3000;
di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

Art.136
Testo unico, art.132

I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale.

Art.137
Testo unico, art.133.

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art.138
Testo unico, art.134.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

La Giunta municipale si rinnova per intiero ogni quadriennio.

Gli assessori che escono d'ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.

Art.135.
Testo unico, art.131.

La Giunta municipale si compone,oltre il sindaco:
di dieci assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;
di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60.000 abitanti;
di quattro in quelli che ne hanno più di 3000;
di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

Art.136
Testo unico,art.132

I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale.

Art.137
Testo unico, art.133.

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art.138
Testo unico, art.134.

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art.139
Testo unico,art.135

Appartiene alla Giunta:

1° di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio; 3521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785502

2° di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del Comune;

3° di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

5° di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sia generali che speciali;

6° di formare il progetto del bilancio;

7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

10° di dichiarare i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11° di promuovere le azioni possessorie.

Art. 140

Testo unico, art.136

La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esso è applicabile la disposizione dell'art.128.

Art.141

Testo unico,art.137.

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece seguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785702

7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

10° di dichiarare i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11° di promuovere le azioni possessorie.

Art. 140

Testo unico, art.136

La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esso è applicabile la disposizione dell'art.128.

Art.141

Testo unico,art.137.

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece seguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO III
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Capo IV

Del sindaco

Art. 142
Testo unico, art. 138.

Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 143
Testo unico art. 139

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più Comuni.

Art. 144
Testo unico art.148

I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 145
Testo unico art.140

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 146
Testo unico art. 144

Oltre i casi di ineleggibilità stabiliti dagli articoli 25 e 26, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella quali-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 143
Testo unico art. 139

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più Comuni.

Art. 144
Testo unico art.148

I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 145
Testo unico art.140

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 146
Testo unico art. 144

Oltre i casi di ineleggibilità stabiliti dagli articoli 25 e 26, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 147
Testo unico art. 141

Per la elezione del sindaco si osservano le norme seguenti:

quando per la elezione non sia stata indetta una convoca-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

zione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'art. 146.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 148
Testo unico art.147 e legge 19 giugno 1913, n.640 art. 2
(art. 109 bis)

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115.

Art. 149
Testo unico art.142, R.decreto 27 febbraio 1913, n.127
e legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.22 bis).

I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per delibera-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'art. 146.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 148
Testo unico art.147 e legge 19 giugno 1913, n.640 art. 2
(art. 109 bis)

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115.

Art. 149
Testo unico art.142, R.decreto 27 febbraio 1913, n.127
e legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.22 bis).

I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata dal Consiglio comunale.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Quando, dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto Reale.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza, sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati preveduti negli articoli 25, nn.9 e 10, e 146, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minomo ad un anno. Rimangono pure soppesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura, o dei quali sia legittimato lo arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25, 146 o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto Reale non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art.146. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto provvede il Governo con decreto Reale.

I decreti di rimozione da sindaco sono pubblicatinella Gazzetta Ufficiale del Regno e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art.150
Testo unico art. 146

Il sindaco prima di entrare in funzioni presta, dinanzi al prefetto, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dal-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25, 146 o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto Reale non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art.146. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto provvede il Governo con decreto Reale.

I decreti di rimozione da sindaco sono pubblicatinella Gazzetta Ufficiale del Regno e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art.150
Testo unico art. 146

Il sindaco prima di entrare in funzioni presta, dinanzi al prefetto, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 151
Testo unico art.149

Il sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale:

1° spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

3517

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778202

3° propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

5° stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6° provvede alla osservanza dei regolamenti;

7° attende alle operazioni censmarie secondo il diposto delle leggi;

8° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11° può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Art. 152
Testo unico art. 150

Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1° della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governa tivi;

2° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° di infomare le autorità superiori di qualumque evento interessante l'ordine pubblico;

7° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 153

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11° può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Art. 152
Testo unico art. 150

Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1° della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governa tivi;

2° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° di infomare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 153
Testo unico art. 151

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contigibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n.9 dell'art.217, nonchè d'igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

3516

v/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art.1,n.4 della legge 17 agosto 1907 n.639 (testo unico).

Art . 154
Legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.153).

Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori im quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'art.26 della presente legge.

Art. 155
Testo unico art.154.

I Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli art.152, 153 e 154, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre com l'approv azione del prefetto.

Art. 156
Testo unico, art. 155.

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 118 e 121, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto.
Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 152, 153 e 154. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle comdizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 212, 213 e 214.

Art. 157
Testo unico art. 156.

In caso di assenza od impedimento del sindaco o dello assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quando per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'art.26 della presente legge.

Art. 155
Testo unico art.154.

I Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli art.152, 153 e 154, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approvazione del prefetto.

Art. 156
Testo unico, art. 155.

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 118 e 121, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto.

Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 152, 153 e 154. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 212, 213 e 214.

Art. 157
Testo unico art. 156.

In caso di assenza od impedimento del sindaco o dello assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Art. 158
Testo unico art.157

Le disposizioni di cui all'art.8 sono applicabili ai sindaci.

Art. 159
Testo unico art. 143

Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ai suoi obblighi di ufficiale del Governo o non li adempia regolarmente, può con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per lo adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario sono addossate al Comune, salvo a questo la azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzia la autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 160
Testo unico art. 152

Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Distribution List:

INTERIOR

Date. 4.2.44.(74)
Please read attached
and initial below:

Lt.Col. Spicer.....
Maj. McSweeney.....
Capt. Elliott.....
Capt. Temple.....
Lt. Lewis.....
Lt. Shanks.....
Lt. Wadleigh.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Last named to return to
Chief Clerk for INT.
files.

F.b to file
with file

Enc. [illegible]
attached Cable not sent.
Chr Declassification
Instr Unit.

3513

1831

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

124 4493

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ACTION SHEET

Feb 2, 1944
Date

Suspense _____

FROM:	TO
G.S., A.C.S.	
C. of Staff	
D.C. of Staff for (C&SI)	
D.C. of Staff Admin.	
Industrial Plan	
Mil. Sec.	
Pol. Sec.	
Econ & Admin Sec.	
Communications Sec.	
Economic Director	
Administrative Dir.	
Executive Off. Admin.	
G-1	
G-1	
Adjutant General	
Personnel	
Publications	
Miscellaneous	
Supply Officer	
Billeting Officer	
Transportation Off.	
Hq Commandant	
Camp Commandant	
Message Center	
Sub-Commission on:	
Interior Sub-Comm	✓
✓ Translator Team	

For: Signature _____
Recommendation _____
Information _____
Approval or Disapp. _____
Appropriate Action _____
Investig. & Report _____
File _____
Return to Cent. Files _____
Transmission _____

Remarks:

ATT: Lt Wadlewish

3512

1632

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Please finish this FIRST -
Notify when completed

Lt. Wadleigh
Interior Sub-Commission

ESTRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA" A.1915 n° 59

TITOLO III
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Capo IV

Del sindaco

Art. 142
Testo unico, art. 138.

Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 143
Testo unico art. 139

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più Comuni.

Art. 144
Testo unico art.148

I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 145
Testo unico art.140

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 146
Testo unico art. 144

Oltre i casi di ineleggibilità stabiliti dagli articoli 25 e 26, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Testo unico, art. 138.

Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 143
Testo unico art. 139

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più Comuni.

Art. 144
Testo unico art.148

I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 145
Testo unico art.140

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 146
Testo unico art. 144

Oltre i casi di ineleggibilità stabiliti dagli articoli 25 e 26, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 147
Testo unico art. 141

Per la elezione del sindaco si osservano le norme seguenti:

quando per la elezione non sia stata indetta una convoca-

3310

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è procalmato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'art. 146.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 148
Testo unico art.147 e legge 19 giugno 1913, n.640 art. 2
(art. 109 bis)

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115.

Art. 149
Testo unico art.142, R.decreto 27 febbraio 1913, n.127
e legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.22 bis).

I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'art. 146.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 148

Testo unico art.147 e legge 19 giugno 1913, n.640 art. 2
(art. 109 bis)

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115.

Art. 149

Testo unico art.142, R.decreto 27 febbraio 1913, n.127
e legge 19 giugno 1913,n.640, art.2 (art.22 bis).

I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata dal Consiglio comunale.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Quando, dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto Reale.

./.

3509

1836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza, sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati preveduti negli articoli 25, nn.9 e 10, e 146, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minomo ad un anno. Rimangono pure soppesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura, o dei quali sia legittimato lo arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25, 146 o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto Reale non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art.146. La decadenza è pronuncia ta dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto provvede il Governo con decreto Reale.

I decreti di rimozione da sindaco sono pubblicatinella Gazzetta Ufficiale del Regno e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art.150
Testo unico art. 146

Il sindaco prima di entrare in funzioni presta, dinanzi al prefetto, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25, 146 o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto Reale non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art.146. La decadenza è pronuncia ta dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto provvede il Governo con decreto Reale.

I decreti di rimozione da sindaco sono pubblicatinella Gazzetta Ufficiale del Regno e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art.150
Testo unico art. 146

Il sindaco prima di entrare in funzioni presta, dinanzi al prefetto, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 151
Testo unico art.149

Il sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale:

1° spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3° propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
4° eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;
5° stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;
6° provvede alla osservanza dei regolamenti;
7° attende alle operazioni censmarie secondo il diposto delle leggi;
8° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;
9° rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;
10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;
11° può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;
12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Art. 152
Testo unico art. 150

Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:
1° della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governa tivi;
2° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;
3° di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;
4° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;
5° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
6° di infomare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;
7° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.
I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 153

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7° attende alle operazioni censmarie secondo il diposto delle leggi;

8° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11° può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Art. 152
Testo unico art. 150

Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1° della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governa tivi;

2° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° di infomare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 153
Testo unico art. 151

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contigibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n.9 dell'art.217, nonchè d'igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art.1,n.4 della legge 17 agosto 1907 n.639 (testo unico).

Art . 154
Legge 19 giugno 1913,n.640,art.2 (art.153).

Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'art.26 della presente legge.

Art. 155
Testo unico art.154.

I Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli art.152, 153 e 154, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approv azione del prefetto.

Art. 156
Testo unico, art. 155.

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 118 e 121, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto.
Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 152, 153 e 154. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 212, 213 e 214.

Art. 157
Testo unico art. 156.

In caso di assenza od impedimento del sindaco o dello assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delegare in esso le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'art.26 della presente legge.

Art. 155
Testo unico art.154.

I Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli art.152, 153 e 154, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approvazione del prefetto.

Art. 156
Testo unico, art. 155.

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 118 e 121, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto.

Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 152, 153 e 154. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 212, 213 e 214.

Art. 157
Testo unico art. 156.

In caso di assenza od impedimento del sindaco o dello assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Art. 158
Testo unico art.157

Le disposizioni di cui all'art.8 sono applicabili ai sindaci.

Art. 159
Testo unico art. 143

Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502/

ai suoi obblighi di ufficiale del Governo o non li adempia regolarmente, può con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per lo adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario sono addossate al Comune, salvo a questo la azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa promunzia la autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 160
Testo unico art. 152

Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502/

Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO III

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO V

Del segretario, degli impiegati e dei salariati comunali

Art.161
Testo unico art. 158

Niuno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad esame dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

La stessa patente è richiesta per la nomina a vice segretario quando di essa sia il caso.

Art. 162
Testo unico art.159

Per essere ammessi all'esame di patente per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

1° di essere maggiori di età;

2° di essere cittadini italiani;

3° di non aver subito condanne per i titoli indicati nell'art. 25 salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia;

4° di avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;

5° di avere ottenuta la licenza liceale o quella dell'istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore;

6° di aver pagata una tassa di L.40.

Art. 163
Testo unico art.160

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa acquistacarattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento di un medesimo comune o consorzio di comuni.

La nomina del segretario, nei Comuni riuniti in cosorzio, deve essere, a pena di nullità, deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 164
Testo unico art. 167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

...uno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad esame dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

La stessa patente è richiesta per la nomina a vice segretario quando di essa sia il caso.

Art. 162
Testo unico art.159

Per essere ammessi all'esame di patente per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

1° di essere maggiori di età;

2° di essere cittadini italiani;

3° di non aver subito condanne per i titoli indicati nell'art. 25 salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia;

4° di avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;

5° di avere ottenuta la licenza liceale o quella dell'istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore;

6° di aver pagata una tassa di L.40.

Art. 163
Testo unico art.160

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa acquistacarattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento di un medesimo comune o consorzio di comuni.

L a nomina del segretario, nei Comuni riuniti in cosorzio, deve essere, a pena di nullità, deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 164
Testo unico art. 167

E' fissato un minimo di stipendio di lire 960 annue pei segretari dei comuni o dei Consorzi dei Comuni, i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti.

Art. 165
Testo unico art. 161

Il segretario non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri.Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa e dalla decisione di questa, anche in merito, alla

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5^ sezione del Consiglio di Stato.

Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.

Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il Comune o il Consorzio non può licenziare il proprio segretario se non per motivi che siano stati, a cura del sindaco, contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.

La relativa deliberazione motivata deve essere presa dal Consiglio, o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.

Art. 166
Testo unico art. 162

Contro la deliberazione di licenziamento di cui all'alinea 4° dell'articolo precedente è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla 5^ sezione del Consiglio di Stato, che pronuncia anche in merito.

Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non siano decorsi i termini per proporlo, non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.

Art.167
Testo unico art.164

Il segretario comunale licenziato durante l'esperimento, e poscia riassunto in ufficio, con o senza interruzione, presso un medesimo Comune o Comsorzio di comuni, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 168
Testo unico art.163

Il prefetto su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, può sospendere dall'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il Consiglio comunale, debitamente invitato, ai termini dell'art.291, non vi provveda nel perentorio termine di giorni venti.

Il provvedimento del prefetto è definitivo. In caso di ricorso in via contenziosa, deciderà, anche in merito, la 5^ sezione del Consiglio di Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

siglio, o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.

Art. 166
Testo unico art. 162

Contro la deliberazione di licenziamento di cui all'alinea 4° dell'articolo precedente è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, che pronuncia anche in merito.

Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non siano decorsi i termini per proporlo, non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.

Art.167
Testo unico art.164

Il segretario comunale licenziato durante l'esperimento, e poscia riassunto in ufficio, con o senza interruzione, presso un medesimo Comune o Comsorzio di comuni, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 168
Testo unico art.163

Il prefetto su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, può sospendere dall'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il Consiglio comunale, debitamente invitato, ai termini dell'art.291, non vi provveda nel perentorio termine di giorni venti.

Il provvedimento del prefetto è definitivo. In caso di ricorso in via contenziosa, deciderà, anche in merito, la 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Art. 169
Testo unico art.172 e legge 16 febbraio 1913 n.89 art.106

I segretari comunali possono rogare i contratti, nell'esclusivo interesse del Comune, indicati nell'art.183.

Le tasse e gli emolumenti che i comuni non sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti, sono devoluti per metà alle Amministrazioni comunali, per l'altra metà ai loro segretari, salvi e rispettati gli speciali capitolati in corso alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n.144. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse deve essere verificata ed approvata, volta

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per volta, dalla Giunta comunale.

Le copie di qualunque convenzione stipulata dal segretari comunali sono depositata e conservate nell'archivio notarile distrettuale. Tali copie saranno dai segretari comunali trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a L.100.

Art. 170
Testo unico art.166

Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;

b) le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;

c) le dispisizioni rifletteuti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;

d) le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e della legge 17 agosto 1907, n.639 (testo unico).

Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 171
Testo unico art.165

Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina non possono essere modificate in danno del segretario od impiegato comunale, che ha conseguito la stabilità di posizione.

Art. 172
Testo unico art. 168

Gli stipendi dei segretari, impiegati e salariati comunali sono pagati a rate mensili, ove non siano altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

Art. 173
Testo unico art.169

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza,gli interessati possono rivolgersi al prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provoca i provvedimenti d'ufficio, ai sensi dell'art.220. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Testo unico art.166

Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;

b) le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;

c) le dispisizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;

d) le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e della legge 17 agosto 1907, n.639 (testo unico).

Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 171
Testo unico art.165

Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina non possono essere modificate in danno del segretario od impiegato comunale, che ha conseguito la stabilità di posizione.

Art. 172
Testo unico art. 168

Gli stipendi dei segretari, impiegati e salariati comunali sono pagati a rate mensili, ove non siano altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

Art. 173
Testo unico art.169

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza,gli interessati possono rivolgersi al prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provoca i provvedimenti d'ufficio, ai sensi dell'art.220. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, il quale deve dare le sue risposte entro il termine di giorni otto, può deliberare che anche le rate ulteriori, scadenti nel periodo annuale, siano pagate direttamente dall'esattore.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 174
Testo unico art.170

L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, nonstante la mancanza dei fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore degli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse legale dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Art. 175
Testo unico art.171

L'esattore o esattore tesoriere che ritardi la esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 176
Testo unico art.173

Agli impiegati dei comuni è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 290.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Art. 175
Testo unico art.171

L'esattore o esattore tesoriere che ritardi la esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 176
Testo unico art.173

Agli impiegati dei comuni è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 290.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778227

TITOLO III

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO V

Del segretario, degli impiegati e dei salariati comunali

Art.161
Testo unico art. 158

Niuno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad esame dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

La stessa patente è richiesta per la nomina a vice segretario quando di essa sia il caso.

Art. 162
Testo unico art.159

Per essere ammessi all'esame di patente per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

1° di essere maggiori di età;

2° di essere cittadini italiani;

3° di non aver subito condanne per i titoli indicati nell'art. 25 salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia;

4° di avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;

5° di avere ottenuta la licenza liceale o quella dell'istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore;

6° di aver pagata una tassa di L.40.

Art. 163
Testo unico art.160

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa acquistacarattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento di un medesimo comune o consorzio di comuni.

La nomina del segretario, nei Comuni riuniti in cosorzio, deve essere, a pena di nullità, deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 164
Testo unico art. 167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Niuno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad esame dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

La stessa patente è richiesta per la nomina a vice segretario quando di essa sia il caso.

Art. 162
Testo unico art.159

Per essere ammessi all'esame di patente per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

1° di essere maggiori di età;

2° di essere cittadini italiani;

3° di non aver subito condanne per i titoli indicati nell'art. 25 salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia;

4° di avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;

5° di avere ottenuta la licenza liceale o quella dell'istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore;

6° di aver pagata una tassa di L.40.

Art. 163
Testo unico art.160

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa acquistacarattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento di un medesimo comune o consorzio di comuni.

La nomina del segretario, nei Comuni riuniti in cosorzio, deve essere, a pena di nullità, deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 164
Testo unico art. 167

E' fissato un minimo di stipendio di lire 960 annue pei segretari dei comuni o dei Consorzi dei Comuni, i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti.

Art. 165
Testo unico art. 161

Il segretario non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri.Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa e dalla decisione di questa, anche in merito, è

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 174
Testo unico art.170

L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, nonstante la mancanza dei fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore degli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse legale dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Art. 175
Testo unico art.171

L'esattore o esattore tesoriere che ritardi la esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 176
Testo unico art.173

Agli impiegati dei comuni è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 290.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cessive al pagamento delle somme anticipate.

Art. 175
Testo unico art.171

L'esattore o esattore tesoriere che ritardi la esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 176
Testo unico art.173

Agli impiegati dei comuni è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 290.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO III

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO VI

Della finanza e contabilità comunale

Art.177
Testo unico art.174

In ogni Comune si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili e immobili.

Devesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari sono riveduti in ogni cambiamento di sindaco e quando succede qualche variazione nel patrimonio comunale vi sono fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Art. 178
Testo unico art.175

I beni comunali devono, di regola,essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale può ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso ed allegarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 179
Testo unico art. 176

I beni incolti comunali che sono patrimoniali o divengono tali, devono essere ridotti a coltura in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso di inadempimento da parte del Comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvede la Giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a profitto del Comune.

Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimbo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In ogni Comune si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili e immobili.

Devesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari sono riveduti in ogni cambiamento di sindaco e quando succede qualche variazione nel patrimonio comunale vi sono fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Art. 178
Testo unico art.175

I beni comunali devono, di regola,essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale può ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso ed allegarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 179
Testo unico art. 176

I beni incolti comunali che sono patrimoniali o divengono tali, devono essere ridotti a coltura in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso di inadempimento da parte del Comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvede la Giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a profitto del Comune.

Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimboschimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.

Art. 180
Legge 2 giugno 1910 n.277 art. 24

I boschi appartenenti ai Comuni sono utilizzati in conformità di un piano economico, approvato, o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dall'autorità forestale locale e dal Comitato forestale provinciale, a norma del regolamento per l'esecuzione della legge 2 giugno 1910 n.277.

./. 3498

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 181
Testo unico art.177

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. E' però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 182
Testo unico art.184 e legge 6 luglio 1911 n.697 art.1

Il prefetto, e rispettivamente il sottoprefetto, hanno facoltà di far seguire gli incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiedono agli incanti, ed i contratti sono stipulati innanzi a loro da uno o più membri delegati dalla Giunta municipale.

Roga gli atti il consigliere aggiunto di prefettura, il quale può soltanto liquidare i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale, versandoli nelle casse dello Stato.

Art. 183
Testo unico art.183

Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose e di opere debbono essere preceduti da pubblici incanti e con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, eccetto i casi seguenti e quelli indicati dalle leggi speciali:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento;

2° quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le L.100 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrapassino i limiti qui stabiliti;

3° per l'affitto dei fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopra indicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, puchè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto , eccedano i limiti qui determinati.

Il prefetto però può permettere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 184
Testo unico, art.187

I contratti non sono esecutori senza il visto del prefetto o sottoprefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Art. 185

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiedono agli incanti, ed i contratti sono stipulati innanzi a loro da uno o più membri delegati dalla Giunta municipale.

Roga gli atti il consigliere aggiunto di prefettura, il quale può soltanto liquidare i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale, versandoli nelle casse dello Stato.

Art. 183
Testo unico art.183

Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose e di opere debbono essere preceduti da pubblici incanti e con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, eccetto i casi seguenti e quelli indicati dalle leggi speciali:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento;

2° quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le L.100 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrapassino i limiti qui stabiliti;

3° per l'affitto dei fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopra indicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, puchè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto , eccedano i limiti qui determinati.

Il prefetto però può permettere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 184
Testo unico, art.187

I contratti non sono esecutorî senza il visto del prefetto o sottoprefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Art. 185
Testo unico art.185

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione della opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 186
Testo unico art. 186

Saranno comunicati al Consiglio di prefettura per averne il parere i progetti di contratti da stipularsi quando superino le L.8.000.

Il Consiglio di prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da essi richiesti.

Art. 187
Testo unico art.188

Se nella esecuzione di un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di prefettura, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'art.186, prima che si provveda al pagamento finale debbono i conti relativi comunicarsi al Consiglio di prefettura per il suo parere.

Art. 188
Testo unico art.189

Quando un contratto pel quale sia stato il Consiglio di prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 189
Testo unico art.190

I servizi che per la loro natura possono farsi ad economia debbono essere determinati e retti da speciali regolamenti approvati nei modi di legge.

Art. 190
Testo unico art.178

I Comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che siano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti maiinferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni. Quando però la seconda votazione non raggiungesse la maggioranza prescritta, è fissato un giorno per la deliberazione definitiva, facendone speciale manzione nell'ordine del giorno della seduta;

3° che abbiamo per oggetto di provvedere a determinati servi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 187
Testo unico art.188

Se nella esecuzione di un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di prefettura, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'art.186, prima che si provveda al pagamento finale debbono i conti relativi comunicarsi al Consiglio di prefettura per il suo parere.

Art. 188
Testo unico art.189

Quando un contratto pel quale sia stato il Consiglio di prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 189
Testo unico art.190

I servizi che per la loro natura possono farsi ad economia debbono essere determinati e retti da speciali regolamenti approvati nei modi di legge.

Art. 190
Testo unico art.178

I Comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che siano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti mainferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni. Quando però la seconda votazione non raggiungesse la maggioranza prescritta, è fissato un giorno per la deliberazione definitiva, facendone speciale manzione nell'ordine del giorno della seduta;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri di indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione vi siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla legge 30 dicembre 1888, n.5865, serie 3^, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il Comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata, salvo quanto è disposto con l'art.2 della legge 5 settembre 1907,n.751 (testounico);

3496

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5° che sia garentito l'ammortamento del debito,determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i Comuni per altre cinque anni e le spese facoltative, consentite dagli articoli 313,314 e 316, quando le sovrimposte comunali eccedono il limite legale,devono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo può essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

Art. 191

Testo unico, art.179; legge 29 marzo 1903,n.103,art.28,comma 1°e 2°; legge 11 dicembre 1910, n.855, art.16; testo unico 2 gennaio 1913, n.453, art.89.

Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunto a quello dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del Comune, valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori sono in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulta a carico del Comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garentire l'ottenuta autorizzazione.

Quando manchino di altre risorsè , i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, o con gli altri istituti autorizzati dalla legge, a sensi del testo unico 2 gennaio 1913 n.453, sulla Cassa depositi e prestiti.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo.

Art. 192

Testo unico art .201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo può essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

Art. 191

Testo unico, art.179; legge 29 marzo 1903,n.103,art.28,comma 1° e 2°; legge 11 dicembre 1910, n.855, art.16; testo unico 2 gennaio 1913, n.453, art.89.

Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunto a quello dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del Comune, valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori sono in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulta a carico del Comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garentire l'ottenuta autorizzazione.

Quando manchino di altre risorse , i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, o con gli altri istituti autorizzati dalla legge, a sensi del testo unico 2 gennaio 1913 n.453, sulla Cassa depositi e prestiti.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo.

Art. 192

Testo unico art .201

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Col 31 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto.

L'esattore o il tesoriere, rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 193

Testo unico art.180 e legge 11 dicembre 1910 n.863 art. 1. 3455

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 193
Testo unico art.180 e legge 11 dicembre 1910 n.863 art.1

Potranno i Comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° istituire dazi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, sui commestibili e sulle bevande non colpiti da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso però sempre ogni divieto ed onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2° imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro' dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, in conformità dell'art.13 della legge 23 gennaio 1902, n.25 allegato A, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali o del gregge.

I regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o di focatico e sul bestiame sono deliberati per ciascuna Provincia dalla Giunta provinciale amministrativa ed approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, a sensi della legge 26 luglio1868 n.4513.

4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico della misura pubblica dei cerali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera, e mercato, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo;

5° imporre una tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

6° fare sovrimposta alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati ai termini degli articoli 309, 310 e 311.

I comuni nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione di nuove case, possono essere autorizzati dal Governo del Re ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili a senso dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1904, n.320 e dell'articolo 44 della legge 11 luglio 1907 n.502.

Possono altresì i comuni a cui conferisce importanza essen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2° imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro' dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, in conformità dell'art.13 della legge 23 gennaio 1902, n.25 allegato A, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali o del gregge.

I regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o di focatico e sul bestiame sono deliberati per ciascuna Provincia dalla Giunta provinciale amministrativa ed approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, a sensi della legge 26 luglio1868 n.4513.

4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico della misura pubblica dei cerali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera, e mercato, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo;

5° imporre una tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

6° fare sovrimposta alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati ai termini degli articoli 309, 310 e 311.

I comuni nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione di nuove case, possono essere autorizzati dal Governo del Re ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili a senso dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1904, n.320 e dell'articolo 44 della legge 11 luglio 1907 n.502.

Possono altresì i comuni a cui conferisce importanza essenziale nell'economia locale l'esistenza di stabilimenti idroterapici o il carattere di stazione climatica o balneare, essere autorizzati ad applicare una tassa di soggiorno in conformità alla legge 11 dicembre 1910 n.863. Uguale autorizzazione può essere accordata ad una frazione del Comune in cui avessero sede i predetti stabilimenti e stazioni, quando non vi provvedesse il Consiglio comunale.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 194
Testo unico,17 luglio 1910, n.569, art.20

Ai Comuni spetta la metà del prodotto dei contrassegni venduti per la riscossione delle tasse cui è soggetta la circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi, delle macchine od apparecchi ad essi assimilabili e delle automobili di ogni specie.

Art. 195
Testo unico art. 182

I comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla legge 29 marzo 1903, n.103 l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi.

Possono anche intraprendere la costruzione di case e di alberghi popolari nei modi stabiliti dalla legge 27 febbraio 1908, n.89 (testo unico).

Art. 196
Legge 12 luglio 1896 n.303 e legge 18 luglio 1911 n.799.

Ai Comuni che ne fanno domanda potranno essere estese le disposizioni della legge 12 luglio 1896,n.303 concernente le opere di fognatura della città di Torino, nei modi stabiliti con la legge 18 luglio 1911 n.799.

Art. 197
Testo unico art. 191

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 198
Testo unico,art.192 e leggi 1° agosto 1907 n.636 (testo unico) articolo 50; 22 maggio 1913 n.468 art.13; 2 gennaio 1913 n.453 (testo unico); 25 luglio 1904 n.523 (testo unico); 2 gennaio 1910 n.9; 4 giugno 1911 n.487.

Sono obbligatorie le spese:

1° per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2° per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti, e per il contributo della Cassa di previdena per le pensioni a favore del segretario e degli altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, a sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R.Decreto 2 gennaio 1913, n.403;

3° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

4° per le imposte dovute dal Comune;

5° pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da isti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

marzo 1903, n.103 l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi.

Possono anche intraprendere la costruzione di case e di alberghi popolari nei modi stabiliti dalla legge 27 febbraio 1908, n.89 (testo unico).

Art. 196
Legge 12 luglio 1896 n.303 e legge 18 luglio 1911 n.799.

Ai Comuni che ne fanno domanda potranno essere estese le disposizioni della legge 12 luglio 1896,n.303 concernente le opere di fognatura della città di Torino, nei modi stabiliti con la legge 18 luglio 1911 n.799.

Art. 197
Testo unico art. 191

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 198
Testo unico,art.192 e leggi 1° agosto 1907 n.636 (testo unico) articolo 50; 22 maggio 1913 n.468 art.13; 2 gennaio 1913 n.453 (testo unico); 25 luglio 1904 n.523 (testo unico); 2 gennaio 1910 n.9; 4 giugno 1911 n.487.

Sono obbligatorie le spese:
1° per l'ufficio e per l'archivio comunale;
2° per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti, e per il contributo della Cassa di previdena per le pensioni a favore del segretario e degli altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, a sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R.Decreto 2 gennaio 1913, n.403;
3° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
4° per le imposte dovute dal Comune;
5° pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari; per gli altri servizi sanitari indicati nello articolo 201 e per il servizio zooiatrico nell'art.50 della legge 1° agosto 1907 n.636 (testo unico); per la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri se ed in quanto a tale somministrazione non si sia già provveduto o non si debba provvedere da opere pie, o con altri mezzi o in virtù di altre leggi, giusta l'art.36 dello stesso testo unico; per l'istituzione della famacia municipale a norma dell'articolo 13, comma 3°, della legge 22 maggio 1913, n.468 e per il contributo alla Cassa pensioni a sensi delle disposizioni contenute

3433

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nel testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R.Decreto 2 gennaio 1913, n.453;

6° per la conservazione del patromonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

7° pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti, saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8° per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, a norma degli articoli 7 e 25 del testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R.Decreto 25 luglio 1904, n.523, per le opere concernenti le vie di navigazione interna, a norma degli articoli 5, 8 e 14 della legge 8 gennaio 1910, n.9, e per altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9° per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10° pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche , là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono diversamente;

11° per cimiteri;

12° per l'istruzione elementare dei due sessi, e per il contributo al Monte pensioni per i maestri elementari, a norma della legge 4 giugno 1911 n.487;

13° per l'illuminazione dove sia stabilita;

14° per i registri dello stato civile;

15° per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

16° per la festa nazionale;

17° per le elezioni;

18° per le quote di concorso alle spese consorziali;

19° per il carcere mandamentale e per la custodia dei detenuti;

20° per la polizia locale;

e generalmente tutte quelle spese che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del Regno.

Art. 199
Testo Unico art. 199

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 200
Testo Unico art. 196

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

degli articoli 7 e 25 del testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R. Decreto 25 luglio 1904, n.523, per le opere concernenti le vie di navigazione interna, a norma degli articoli 5, 8 e 14 della legge 8 gennaio 1910, n.9, e per altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9° per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10° pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche , là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono diversamente;

11° per cimiteri;

12° per l'istruzione elementare dei due sessi, e per il contributo al Monte pensioni per i maestri elementari, a norma della legge 4 giugno 1911 n.487;

13° per l'illuminazione dove sia stabilita;

14° per i registri dello stato civile;

15° per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

16° per la festa nazionale;

17° per le elezioni;

18° per le quote di concorso alle spese consorziali;

19° per il carcere mandamentale e per la custodia dei detenuti;

20° per la polizia locale;

e generalmente tutte quelle spese che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del Regno.

Art. 199
Testo Unico art. 195

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 200
Testo Unico art. 196

Tutte le entrate non sono comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al prefetto.

Dietro il loro visto, e trascorsi i termini stabiliti dallo art.214, la Giunta ne rimette nota al tesoriere per la riscossione.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono ~~XXXXXXXX~~ incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria comunale nei termini stabiliti dai regolamenti.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502/

Art. 201
Testo unico art. 202

Dopo approvato il bilancio di previsione, qualunque nuova spesa non può essere autorizzata che per speciale deliberazione al Consiglio comunale.

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai Consigli, sono indicati i mezzi per provvedere ad esse.

Art. 202
Testo unico art.203

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è inscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione di fondi di riserva.

La prelevazione di somme da questo fondo e la loro iscrizione alle varie categorie del bilancio è fatta con deliberazione della Giunta municipale, da presentarsi alla prima adunanza del Consiglio per l'approvazione.

Art. 203
Testo unico art.204

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'art.132 fa parte del bilancio.

Art. 204
Testo unico art.195 e legge 14 aprile 1910 n.639 art.1

L'esazione delle entrate comunali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai Comuni si osservano le disposizioni della legge 14 aprile n.639 (testo unico).

Art. 205
Testo unico art. 194

L'esazione delle rendite ed il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del Comune ed in tal caso egli deve adempiere senza corrispettivo all'ufficio di tesoreria del Comune.

Art. 206
Testo unico art.181

Nei termini e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi, i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Testo unico art.203

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è inscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione di fondi di riserva.

La prelevazione di somme da questo fondo e la loro iscrizione alle varie categorie del bilancio è fatta con deliberazione della Giunta municipale, da presentarsi alla prima adunanza del Consiglio per l'approvazione.

Art. 203

Testo unico art.204

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'art.132 fa parte del bilancio.

Art. 204

Testo unico art.195 e legge 14 aprile 1910 n.639 art.1

L'esazione delle entrate comunali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai Comuni si osservano le disposizioni della legge 14 aprile n.639 (testo unico).

Art. 205

Testo unico art. 194

L'esazione delle rendite ed il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del Comune ed in tal caso egli deve adempiere senza corrispettivo all'ufficio di tesoreria del Comune.

Art. 206

Testo unico art.181

Nei termini e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi, i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

./.

3491

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 207
Testo unico art. 197

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del Comune e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre indicati nel mandato.

Art. 208
Testo unico art.198

L'esattore, o il tesoriere estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle dispisizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi degli impiegati, delle pensioni; dei fitti e di simili spese, saranno emessi solo alla scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 209
Testo unico art.199

Chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio dei denari di un Comune, rimane, per questo solo fatto, contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, si ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 210
Testo unico art.200

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili sono riscosse come le altre entrate comunali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre indicati nel mandato.

Art. 208
Testo unico art.198

L'esattore, o il tesoriere estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle dispisizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi degli impiegati, delle pensioni; dei fitti e di simili spese, saranno emessi solo alla scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 209
Testo unico art.199

Chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio dei denari di un Comune, rimane, per questo solo fatto, contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, si ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 210
Testo unico art.200

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili sono riscosse come le altre entrate comunali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO III

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Capo VII

Della vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 211
Testo unico art. 205

Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunta municipali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione dei provvedimenti prima deliberati, è, a cura dei sindaci, trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto, o il sottoprefetto, ne manda immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale.

Art. 212
Testo unico art. 206

Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale, e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Art. 213
Testo unico art. 207

Se il prefetto, o il sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevutadi cui all'art.211 sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Art. 214
Testo unico art. 208

La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o del sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci ed i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia con decreto motivato , l'annullamento dell'atto viziato di alcu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 211
Testo unico art. 205

Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunta municipali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione dei provvedimenti prima deliberati, è, a cura dei sindaci, trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto, o il sottoprefetto, ne manda immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale.

Art. 212
Testo unico art. 206

Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale, e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Art. 213
Testo unico art. 207

Se il prefetto, o il sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevutadi cui all'art.211 sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Art. 214
Testo unico art. 208

La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o del sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci ed i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia con decreto motivato , l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'art.212.

L'annullamento non può essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art.211.

Art. 215
Testo unico art. 209

Contro il decreto d'annullamento può il Consiglio comunale ricorrere nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

3489

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. 216
Testo unico art. 210

Il prefetto per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli precedenti può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie.

Il prefetto o sottoprefetto, può verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, può inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Art. 217
Testo unico art. 211

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Comuni che riguardano:

1° l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, nonchè la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2° l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3° le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;

4° le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

5° i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo parere degli ufficiali del genio civile della Provincia, a termini di legge, e salvo il ricorso, anche in merito, alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 23, nn. 14 e 16, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico);

6° l'introduzione dei pedaggi;

7° i regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Comune e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

8° i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

9° i regolamenti di edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni;

Sono delegati al prefetto l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti di polizia urbana, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai nn. 8 e 9.

Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 217
Testo unico art. 211

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Comuni che riguardano:

1° l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, nonchè la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2° l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3° le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;

4° le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

5° i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo parere degli ufficiali del genio civile della Provincia, a termini di legge, e salvo il ricorso, anche in merito, alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art.23,nn.14 e 16,della legge 17 agosto 1907,n.638 (testo unico);

6° l'introduzione dei pedaggi;

7° i regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Comune e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

8° i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

9° i regolamenti di edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni;

Sono delegati al prefetto l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti di polizia urbana, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai nn.8 e 9.

Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali.

Art. 218
Testo unico art. 212

Nessun Consiglio comunale può intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, nella cui giurisdizione è posto il Comune.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 219
Testo unico art. 213

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, adito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spse obbligatorie.

Art. 220
Testo unico art. 214

Quando la Giunta municipale non impedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale, non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 221
Testo unico art.215

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, la Giunta provinciale amministrativa ne fa conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procede alla decisione.

Può anche ordinare, a spede del Comune, le indagini che crede necessarie.

Art. 222
Testo unico art. 216

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Consigli comunali e i prefetti possono ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è salvo il ricorso, anche in merito, alla 5^ sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art.23, n.7, della legge 17 agosto 1907, n.638 (testo unico).

Art. 223
Testo unico art.217

I Comuni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n.173, sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione reale per un quinquennio dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art.6 della legge 19 luglio 1906 n.364.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Consiglio comunale, non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 221
Testo unico art.215

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, la Giunta provinciale amministrativa ne fa conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procede alla decisione.

Può anche ordinare, a spede del Comune, le indagini che crede necessarie.

Art. 222
Testo unico art. 216

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Consigli comunali e i prefetti possono ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è salvo il ricorso, anche in merito, alla 5^ sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art.23, n.7, della legge 17 agosto 1907, n.638 (testo unico).

Art. 223
Testo unico art.217

I Comuni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n.173, sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione reale per un quinquennio dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art.6 della legge 19 luglio 1906 n.364.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ESTRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA" A.1915 N°59

TITOLO III
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO VIII
Disposizioni generali per l'amministrazione comunale

Art. 224
Testo unico art.221

Gli amministratori comunali che intraprendono o sostengono lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini dalla presente legge, sono responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 225
Testo unico art. 129

Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.

La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordina al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenze le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di Comune avesse da far valere un'azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decino degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

Art. 226
Testo unico art.218 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.218)

Salvo quanto è stabilito con l'art.199 della legge 1° agosto 1907, n.636 (testo unico), per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, o con l'ammenda non superiore alle L.50, i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi, dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

Art.227
Testo unico art.219

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 224
Testo unico art.221

Gli amministratori comunali che intraprendono o sostengono lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini dalla presente legge, sono responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 225
Testo unico art. 129

Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.

La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordina al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenze le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di Comune avesse da far valere un'azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decino degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

Art. 226
Testo unico art.218 e legge 19 giugno 1913 n.640 art.2 (art.218)

Salvo quanto è stabilito con l'art.199 della legge 1° agosto 1907, n.636 (testo unico), per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, o con l'ammenda non superiore alle L.50, i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi, dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

Art.227
Testo unico art.219

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basta, sino a prova contraria, la deposizione, asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del Comune o di uno degli agenti della publica forza, contemplati nel Codice di procedura penale.

./.

3486

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 228
Testo unico art.220

Si prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiama i contravventori avanti di sè con la parte lesa onde tentare la conciliazione, Il verbale di conciliazione, acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco, esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa, il contravventore è ammesso a far oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione è accettata dal sindaco per processo verbale, che ha lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come nell'art.227 sono immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedisce ricevuta.

Le dispiszioni stesse sono applicabili anche alle contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene a sensi dell'art.199 della legge 1° agosto 1907,n.636 (testo unico).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

Quando non vi esista parte lesa, il contravventore è ammesso a far oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione è accettata dal sindaco per processo verbale, che ha lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come nell'art.227 sono immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedisce ricevuta.

Le disposizioni stesse sono applicabili anche alle contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene a sensi dell'art.199 della legge 1° agosto 1907,n.636 (testo unico).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ESTRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA" A.1915 N°59

TITOLO IV

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Capo II

Del Consiglio provinciale

Art. 232.

Testo unico, art.225 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.225)

Il Consiglio provinciale si compone:
di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
di 30 nelle altre provincie.

Art. 233.

Testo unico, art.226.

Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della Provincia.

Art.234.

Testo unico, art.237.

Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Art.235.

Testo unico; art.226

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del Prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla "Gazzetta Ufficiale" o dal "Foglio degli annunzi legali" della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Testo unico, art.225 e legge 19 giugno 1913, n.640 art.2 (art.225)

Il Consiglio provinciale si compone:
di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 500 mila abitanti;
di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
di 30 nelle altre provincie.

Art. 233.
Testo unico, art.226.

Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della Provincia.

Art.234.
Testo unico, art.227.

Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Art.235.
Testo unico; art.228

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del Prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla "Gazzetta Ufficiale" o dal "Foglio degli annunzi legali" della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta che sarà sempre comunicato al prefetto.

Art.236.
Testo unico, art.229.

La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

./.

1886
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.237.
Testo unico,art.230.

Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proro ga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Art.238.
Testo unico art.231.

Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzio ni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, e relativa nel secondo, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazio ne provinciale, di cui al n.9 dell'art.241.

Art.239.
Testo unico art.232.

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima con= vocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno,le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consi glieri.

Art.240.
Testo unico art.233.

I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno, con le loro osservazioni,que gli atti del Consiglio su cui pare ai medesimi di dover richiama re specialmente l'attenzione del Governo.

Art.241.
Testo unico art.234 e legge 26/6/1913,n.821
(testo unico art.37).

Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° ai contratti di acquisto ed alle accettazioni di doni o la sciti, salva la autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896, n.218;

3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio del la provincia;

4° all'istruzione secondaria, classica o tecnica, quando non vi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

consigliere anziano di età, [illegible]
ni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, e relativa nel secondo, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al n.9 dell'art.241.

Art.239.
Testo unico art.232.

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno,le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art.240.
Testo unico art.233.

I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno, con le loro osservazioni,quegli atti del Consiglio su cui pare ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art.241.
Testo unico art.234 e legge 26/6/1913,n.821
(testo unico art.37).

Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° ai contratti di acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva la autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896, n.218;

3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4° all'istruzione secondaria, classica o tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della Provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una Amministrazione propria o consorziale;

6° al mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n.36;

7° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e tor-

./.

3485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

renti e posti dalle leggi a carico della Provincia;

8° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per Istituti di pubblica utilità;

9° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e alla applicazione dei fondi disponibili;

10° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

11° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

12° al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini di legge;

13° alla creazione dei prestiti;

14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e agli interessi amministrativi della medesima;

15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima, quando anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

16° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre dispisizioni delle leggi relative;

19° alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;

20° alla nomina:

dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art.10;

dei componenti della Commissione elettorale provinciale a termini dell'art.37 del testo unico 26 giugno 1913, n.821;

dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n.390, e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto on in parte, da leggi speciali al Consiglio provinciale.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art.226.

Art. 242.

Testo unico,art.235, e R.decreto 19 maggio 1912 n.554

Il Consiglio provinciale delibera a termine delle leggi:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12° al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini di legge;

13° alla creazione dei prestiti;

14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e agli interessi amministrativi della medesima;

15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima, quando anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

16° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

19° alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;

20° alla nomina:

dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art.10;

dei componenti della Commissione elettorale provinciale a termini dell'art.37 del testo unico 26 giugno 1913, n.821;

dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n.390, e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto on in parte, da leggi speciali al Consiglio provinciale.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art.226.

Art. 242.

Testo unico,art.235, e R.decreto 19 maggio 1912 n.554

Il Consiglio provinciale delibera a termine delle leggi:

1° sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei Comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;

3° sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° sullo stabilimento dei Consorsi;

e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o demandato dal prefetto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Art. 243.
Testo unico, art. 256.

Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 244.
Testo unico, art. 257.

Il Consiglio può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia e dei suoi circondari.

Art. 245.
Testo unico, art. 258

Può anche il Consiglio demandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...delle spese della Provincia e dei suoi circondari.

Art. 245.
Testo unico, art. 238

Può anche il Consiglio demandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

1892

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Capo III
Della Deputazione provinciale

Art. 246.
Testo unico, art. 239.

Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intiero ogni quadriennio.

Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.

Quelli che escono di ufficio sono sempre rieleggibili.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 134.

Il Presidente della Deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'articolo 150.

Art. 247.
Testo unico, art. 240.

I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600.000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300.000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600.000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 248.
Testo unico, art. 244.

Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1° i fratelli ed i parenti ed affini dei gradi indicati nello articolo 27;

2° gli stipendiati dello Stato.

Art. 249.
Testo unico, art. 247.

Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati negli articoli 248 e 288, numeri 1°, 3° e 4°.

Art. 250.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intiero ogni quadriennio.

Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.

Quelli che escono di ufficio sono sempre rieleggibili.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 134.

Il Presidente della Deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'articolo 150.

Art. 247.
Testo unico, art.240.

I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600.000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300.000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600.000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art.248.
Testo unico, art.244.

Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1° i fratelli ed i parenti ed affini dei gradi indicati nello articolo 27;

2° gli stipendiati dello Stato.

Art.249.
Testo unico, art.247.

Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati negli articoli 248 e 288, numeri 1°, 3° e 4°.

Art.250.
Testo unico art.242.

La Deputazione provinciale:

1° rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o più dei suoi componenti;

3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;

3480

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6° stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7° delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro di una stessa categoria;

8° fa gli atti conservatori dei diritti della Provincia;

9° in caso di urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza, ai termini dell'art.251;

10° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio Provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali;

13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art.251.
Testo unico, art.243.

La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando la urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto; e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse è applicabile il disposto dell'art.128.

Art. 252.
Testo unico art.241.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art.253.
Testo unico, art.246.

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non può nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'Amministrazione alla quale appartiene.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502

11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio Provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali;

13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art.251.
Testo unico, art.243.

La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando la urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto; e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse è applicabile il disposto dell'art.128.

Art. 252.
Testo unico art.241.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art.253.
Testo unico, art.246.

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non può nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'Amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto urgenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art.254.
Testo unico,art.248.

La Deputazione forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5202

Art.255.
Testo unico art.249.

Il presidente della deputazione provinciale:
1° rappresenta la Provincia in giudizio;
2° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 227 e 228;
3° firma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale;
4° ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;
5° assiste gli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;
6° firma i mandati del concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale, del segretario capo di servizio e del ragioniere.

Art.256.
Testo unico art.250.

In caso di assenza o d'impedimento, ne fa le veci il deputato anziano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5° assiste gli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

6° firma i mandati del concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale, del segretario capo di servizio e del ragioniere.

Art. 256.
Testo unico art. 250.

In caso di assenza o d'impedimento, ne fa le veci il deputato anziano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ESTRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA" A.1915 N°59

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Art.323.
Testo unico art.316.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito, sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Art.324.
Testo unico art.317, e legge 6 luglio 1911, n.697 (art.1)

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'Amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'Amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal viceprefetto e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Tanto il Commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con Decreto Reale.

Il Commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Quando il Commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune o della Provincia oltre l'anno, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro adunanza perchè ne prendano atto.

Art.325.
Testo unico art.318.

1869
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito, sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Art.324.

Testo unico art.317, e legge 6 luglio 1911, n.697 (art.1)

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'Amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'Amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal viceprefetto e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Tanto il Commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con Decreto Reale.

Il Commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Quando il Commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune o della Provincia oltre l'anno, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro adunanza perchè ne prendano atto.

Art.325.

Testo unico art.318.

La Commissione straordinaria e il commissario straordinario, eletti in virtù dell'art.324, provvedono con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

3473

1900

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785502

dalla "RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DECRETI D'ITALIA 1934 Vol.I"

Num.383

Titolo I

CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE, AUTORITA' GOVERNATIVE, ED ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

Art.17. - Il Regno si divide in provincie e comuni.

La circoscrizione delle provincie e dei comuni, salvo quanto dispone il titolo II, è regolata per legge.

Ove la legge che provvede alla modifica della circoscrizione delle provincie e dei comuni, non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto reale.

Art.18. - Ogni provincia ha un prefetto, un vice prefetto, un Consiglio di Prefettura e una Giunta amministrativa.

In ogni provincia un servizio ispettivo, affidato a funzionari dei gruppi A e B dell'amministrazione dell'Interno, alla diretta dipendenza del Prefetto, assicura mediante visite saltuarie e periodiche presso l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali, l'ordinato funzionamento e il regolare andamento dei pubblici servizi, nonchè la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art.19. - Il Prefetto è la più alta Aurotità dello Stato nella provincia. Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo.

Al Prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso, coordinazione e direttive.

Il Prefetto provvede ad assicurare, in conformità alle generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilandone i servizi, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della Giustizia, della guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Ferrovie.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità diudiziaria.

Adotta, in caso di necessità o di urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sul relativo personale, ferme restando le norme generali sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e salvo le eccezioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle am=

1901
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

La circoscrizione delle provincie e dei comuni, salvo quanto dispone il titolo II, è regolata per legge.

Ove la legge che provvede alla modifica della circoscrizione delle provincie e dei comuni, non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto reale.

Art.18. - Ogni provincia ha un prefetto, un vice prefetto, un Consiglio di Prefettura e una Giunta amministrativa.

In ogni provincia un servizio ispettivo, affidato a funzionari dei gruppi A e B dell'amministrazione dell'Interno, alla diretta dipendenza del Prefetto, assicura mediante visite saltuarie e periodiche presso l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali, l'ordinato funzionamento e il regolare andamento dei pubblici servizi, nonchè la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art.19. - Il Prefetto è la più alta Autorità dello Stato nella provincia. Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo.

Al Prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso, coordinazione e direttive.

Il Prefetto provvede ad assicurare, in conformità alle generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilandone i servizi, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della Giustizia, della guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Ferrovie.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità diudiziaria.

Adotta, in caso di necessità o di urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sul relativo personale, ferme restando le norme generali sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e salvo le eccezioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali per compiere, in caso di ritardo od omissione da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge, o per reggerle qualora non possano, per qualsiasi motivo, funzionare.

Tutela l'ordine pubblico e sopraintende alla pubblica sicurezza: dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.

Art.20. - Il Prefetto oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dall'esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'art. 55, comma 1°, può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgen-

./.

1902

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te in materia di edilità polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima.

Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.

Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione di ufficio.

E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.

la nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a L.500.

Art.21. - Il Vice-Prefetto sostituisce il Prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.

Art.22 - Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità governativa, nè sottoposti a procedimento per lacun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.

Art.23 - Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.

Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.

Art.24 - Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

Se il parere del Consiglio di Prefettura è richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula "udito il parere del Consiglio di Prefettura".

Art.25 - La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di Prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due

1903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a L.500.

Art.21. - Il Vice-Prefetto sostituisce il Prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.

Art.22 - Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dall'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità governativa, nè sottoposti a procedimento per lacun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.

Art.23 - Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.

Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.

Art.24 - Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

Se il parere del Consiglio di Prefettura è richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula "udito il parere del Consiglio di Prefettura".

Art.25 - La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di Prefettura, designati al principio di ogni anno, dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.

La designazione dei membri da parte del Segretario del Partito nazionale fascista è fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro dell'Interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere confermati. Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'articolo 45.

Il Prefetto designa un consigliere di Prefettura come supplente.

./.

3473

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

Art. 26 - Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) il Preside, il vice-preside e i rettori della provincia;
b) il Podestà, i vice-podestà e i membri della consulta municipale dei comuni della provincia;
c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norme del vigente ordinamento delle Corti d'assise.

Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Art. 27 - Ai membri della Giunta provinciale amministrativa, nominati su designazione del Segretario del Partito nazionale fascista, è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 28 - I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, aditi gli interessati.

Art. 29 - Il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunzie definitive, nelle materie di loro competenza, hanno facoltà di richiedere documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria.

1905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785-021

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norme del vigente ordinamento delle Corti d'assise.

Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Art. 27 - Ai membri della Giunta provinciale amministrativa, nominati su designazione del Segretario del Partito nazionale fascista, è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 28 - I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, uditi gli interessati.

Art. 29 - Il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunzie definitive, nelle materie di loro competenza, hanno facoltà di richiedere documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dalla "RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DECRETI D'ITALIA 1934 Vol.I"

Num.383

Titolo II Capo II

ORGANI DEL COMUNE = DEL PODESTA'

Art.38 - Il comune è corpo morale. Esso è retto da un Podestà.

Più comuni della stessa provincia, quando siano tra loro vicini e la popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti, possono avere un solo Podestà.

Il numero dei comuni affidati all'amministrazione di un solo Podestà non può essere maggiore di tre.

E' in facoltà del Ministro dell'Interno di nominare un vice-podestà nei comuni: aventi popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia. Qualora la popolazione del comune superi i 100.000 abitanti, possono essere nominati due vice podestà, uno dei quali può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati nell'art.44 n.2,

Il vice podestà può essere nominato anche nei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, che, pur non essendo capoluoghi di provincia, siano sede di stazioni di cura soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale.

Art.39 - I comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, hanno una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24, quando la popolazione del comune non ecceda i 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri casi.

E' in facoltà del Prefetto di stabilire che anche i comuni aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia abbiano una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 10.

Art.40 - L'Ufficio di Podestà, di vice-podestà e di consultore municipale è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Prefetto può assegnare al Podestà e al vice-podestà, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, una indennità di carica, che grava sul bilancio del comune.

Art.41 - Ogni comune ha un segretario ed un ufficio comunale.

Nei comuni divisi in frazioni l'ufficio comunale ha sede nel capo=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.38 - Il comune è corpo morale. Esso è retto da un Podestà.

Più comuni della stessa provincia, quando siano tra loro vicini e la popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti, possono avere un solo Podestà.

Il numero dei comuni affidati all'amministrazione di un solo Podestà non può essere maggiore di tre.

E' in facoltà del Ministro dell'Interno di nominare un vice-podestà nei comuni: aventi popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia. Qualora la popolazione del comune superi i 100.000 abitanti, possono essere nominati due vice podestà, uno dei quali può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati nell'art.44 n.2,

Il vice podestà può essere nominato anche nei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, che, pur non essendo capoluoghi di provincia, siano sede di stazioni di cura soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale.

Art.39 - I comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, hanno una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24, quando la popolazione del comune non ecceda i 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri casi.

E' in facoltà del Prefetto di stabilire che anche i comuni aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia abbiano una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 10.

Art.40 - L'Ufficio di Podestà, di vice-podestà e di consultore municipale è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Prefetto può assegnare al Podestà e al vice-podestà, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, una indennità di carica, che grava sul bilancio del comune.

Art.41 - Ogni comune ha un segretario ed un ufficio comunale.

Nei comuni divisi in frazioni l'ufficio comunale ha sede nel capoluogo.

Nei comuni di maggiore importanza l'ufficio può essere suddiviso in ripartizioni.

Più comuni della stessa provincia fra loro vicini possono avere consorzialmente un solo segretario e un solo ufficio, quando lo consiglino le condizioni finanziarie, la posizione topografica e il numero esiguo degli abitanti.

./.

1908
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

Art.42 - Il Podestà è nominato con decreto Reale, il vice-podestà con decreto del Ministro dell'Interno. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art.43 - Oltre i requisiti di cui all'articolo 7, per essere nominato Podestà o vice-podestà occorre aver conseguito almeno il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero altro titolo, del quale sia riconosciuta a tal fine l'equipollenza del Ministro della Educazione nazionale.

Il titolo non è necessario.

1° - per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grado di ufficiale o sottoufficiale presso truppe in zona di operazione;

2° - per coloro che abbiano esercitato, per non meno di sei mesi, le funzioni di sindaco, di commissario regio o prefettizio, ovvero di segretario comunale.

Art.44 - Oltre ai casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati Podestà o vice-podestà:

1°) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

2°) i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici, salvo il caso previsto al comma 4° dell'art.38;

3°) gli impiegati degli istituti locali di assistenza o beneficenza;

4°) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

5°) coloro che hanno il maneggio del denaro del comune, o non ne hanno reso conto, ovvero risultino debitori dopo di averlo reso;

6°) coloro che hanno liti pendenti col comune;

7°) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;

8°) gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;

9°) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, siano stati legalmente messi in mora;

10°) coloro che siano ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, del segretario comunale, nonchè i detti congiunti ed il coniuge dell'esattore, collettore o tesoriere comunale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse del comune, o di difensori di qualsiasi genere;

11°) coloro che siano stati condannati per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o ad un pubblico ufficio, ad una pena restrittiva della li

1966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il titolo non è necessario.

1° - per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grado di ufficiale o sottoufficiale presso truppe in zona di operazione;

2° - per coloro che abbiano esercitato, per non meno di sei mesi, le funzioni di sindaco, di commissario regio o prefettizio, ovvero di segretario comunale.

Art.44 - Oltre ai casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati Podestà o vice-podestà:

1°) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

2°) i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici, salvo il caso previsto al comma 4° dell'art.38;

3°) gli impiegati degli istituti locali di assistenza o beneficenza;

4°) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

5°) coloro che hanno il maneggio del denaro del comune, o non ne hanno reso conto, ovvero risultino debitori dopo di averlo reso;

6°) coloro che hanno liti pendenti col comune;

7°) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;

8°) gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;

9°) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, siano stati legalmente messi in mora;

10°) coloro che siano ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, del segretario comunale,nonchè i detti congiunti ed il coniuge dell'esattore, collettore o tesoriere comunale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse del comune, o di difensori di qualsiasi genere;

11°) coloro che siano stati condannati per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o ad un pubblico ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, o per altri delitti, quando la pena non sia inferiore ad un anno, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione a termini di legge.

Art.45 - Il Podestà e il vice-podestà, prima di entrare in funzioni , prestano dinanzi al Prefetto il seguente giuramento:

"Giuro che sarà fedele al Re ed ai suoi reali successori: che

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò alle mie funzioni con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità della carica.

Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con gli obblighi della mia carica.

Giuro che adempirò a tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria".

Il Podestà e il vice-podestà che ricusano di giurare puramente e semplicemente nella formula prescritta dal presente articolo, o che non giurino entro il termine di un mese dalla comunicazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, si intendono decaduti dall'ufficio.

Art.46 - Il distintivo del Podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi.

Art.47 - Il Podestà può affidare al vice-podestà ed ai consultori speciali incarichi nell'amministrazione del comune.

Art.48 - Il vice-podestà coadiuva il Podestà e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Nei comuni ove non esiste il vice-podestà, il Podestà può affidare l'incarico di sostituirlo ad un consultore. Quando manchi anche la consulta, il Podestà può affidare l'incarico di sostituirlo ad un cittadino, residente nel comune, che abbia i requisiti per la nomina a consultore.

La nomina del delegato deve essere approvata dal Prefetto.

Prima di entrare in funzione il delegato presta giuramento a norma dell'articolo 45.

Art.49 - Il Podestà ed il vice-podestà possono essere sospesi con decreto del Prefetto per inosservanza dei doveri di ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Per gli stessi motivi il Podestà può essere revocato con decreto Reale ed il vice-podestà con decreto del Ministro dell'Interno.

Contro i provvedimenti di sospensione o di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.50 - Il Podestà amministra il comune ed è ufficiale del Governo.

Art.51 - La disposizione di cui all'articolo 22 è applicabile al Podestà ed a chi ne fa le veci.

Art.52 - Il Podestà:

1° rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Podestà e il vice-podestà che ricusano di giurare pura=
mente e semplicemente nella formula prescritta dal presente arti=
colo, o che non giurino entro il termine di un mese dalla comuni=
cazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, si
intendono decaduti dall'ufficio.

Art.46 - Il distintivo del Podestà consiste in una fascia tri
colore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cin
ta intorno ai fianchi.

Art.47 - Il Podestà può affidare al vice-podestà ed ai consul=
tori speciali incarichi nell'amministrazione del comune.

Art.48 - Il vice-podestà coadiuva il Podestà e lo sostituisce
in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Nei comuni ove non esiste il vice-podestà, il Podestà può af=
fidare l'incarico di sostituirlo ad un consultore. Quando manchi
anche la consulta, il Podestà può affidare l'incarico di sostituir=
lo ad un cittadino, residente nel comune, che abbia i requisiti per
la nomina a consultore.

La nomina del delegato deve essere approvata dal Prefetto.

Prima di entrare in funzione il delegato presta giuramento a
norma dell'articolo 45.

Art.49 - Il Podestà ed il vice-podestà possono essere sospesi
con decreto del Prefetto per inosservanza dei doveri di ufficio o
per motivi di ordine pubblico.

Per gli stessi motivi il Podestà può essere revocato con decre
to Reale ed il vice-podestà con decreto del Ministro dell'Interno.

Contro i provvedimenti di sospensione o di revoca non è ammesso
alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdiziona=
le.

Art.50 - Il Podestà amministra il comune ed è ufficiale del Go
verno.

Art.51 - La disposizione di cui all'articolo 22 è applicabile
al Podestà ed a chi ne fa le veci.

Art.52 - Il Podestà:

1° rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli in
canti;

2° sovrintende a tutti gli uffici ed istituzioni comunali;

3° sta in giudizio, per il comune, sia come attore, sia come
convenuto;

4° promuove gli atti conservativi dei diritti del comune;

5° convoca e presiede la consulta municipale, stabilendo gli
affari da trattarsi nelle singole adunanze;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502

6° conclude e stipula i contratti comunali;
7° veglia al regolare andamento dei servizi municipali;
8° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;
9° provvede all'osservanza dei regolamenti;
10° forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del comune;
11° esercita le attribuzioni commessegli dalla legge in materia di leva e cura sotto la propria responsabilità l'esatto adempimento delle relative operazioni;
12° provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti relativi alla precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli;
13° dichiara, a norma delle disposizioni vigenti, i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e di altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;
14° dichiara i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fattorini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;
15° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà ed altre attestazioni comunali.

La firma del Podestà, quando tali atti debbano prodursi fuori della circoscrizione della provincia, deve essere legalizzata dal Prefetto.

Art. 53 - Il Podestà, quale amministratore del comune, delibera intorno:
1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2° al trattamento economico ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani, degli esattori e tesorieri, dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;
3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;
4° alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;
5° alle azioni di promuovere e da sostenere in giudizio;
6° ai regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni, nonchè a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
7° alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali del comune;
8° alla costruzione, al traslocamento ed alla soppressione dei cimiteri;
9° al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;
10° ai tributi comunali ed ai regolamenti che possono occorre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dello delle relative operazioni;

12° provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti relativi alla precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli;

13° dichiara, a norma delle disposizioni vigenti, i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e di altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

14° dichiara i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fattorini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

15° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà ed altre attestazioni comunali.

La firma del Podestà, quando tali atti debbano prodursi fuori della circoscrizione della provincia, deve essere legalizzata dal Prefetto.

Art.53 - Il Podestà, quale amministratore del comune, delibera intorno:

1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2° al trattamento economico ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani, degli esattori e tesorieri, dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;

4° alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

5° alle azioni di promuovere e da sostenere in giudizio;

6° ai regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni, nonchè a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

7° alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali del comune;

8° alla costruzione, al traslocamento ed alla soppressione dei cimiteri;

9° al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10° ai tributi comunali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

11° alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati;

12° ed in genere su tutti gli affari che sono propri del comune.

Art.54 - Il Podestà, quale ufficiale del Governo, è incaricato sotto la direazione delle autorità superiori:

1° di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di tenere i corrispondenti registri a norma di legge;

2° di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e dalla igiene pubblica gli sono commessi in virtù delle

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

leggi e dei regolamenti;

3° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico, informandone le autorità superiori;

4° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

5° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

Chi surroga il Podestà nelle funzioni di cui al presente articolo è considerato quale ufficiale del Governo.

Art.55 - Il Podestà adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilità, polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato. Ove il Podestà non provveda, provvede il Prefetto con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

La nota di tali spese è resa esecutoria in ogni caso dal Prefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Podestà e del Prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art.56 - Nei comuni divisi in borgate o frazioni, che siano lontane dal capoluogo e presentino difficoltà di comunicazioni con esso, il Podestà, quando lo creda utile, può delegare, con l'approvazione del Prefetto, le sue funzioni di ufficiale del Governo ad uno dei consultori o, in mancanza ad altra persona residente in dette frazioni o borgate, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore.

Art.57 - Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Podestà può deliberare, con l'approvazione del Prefetto, il riparto del comune in quartieri e può delegare le funzioni di ufficiale del Governo a cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 58 - Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 36 e 37, risiede un delegato del Podestà, da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso è scelto tra i consultori, o, in difetto, tra persone residenti nelle borgate o frazioni, che siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore; esercita le funzioni di ufficiale del Governo e fa osservare le deliberazioni del Podestà, al quale trasmette annualmente un rapporto sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Tale rapporto deve essere comunicato al Prefetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

genti in materia di edilità, polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato. Ove il Podestà non provveda, provvede il Prefetto con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

La nota di tali spese è resa esecutoria in ogni caso dal Prefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Podestà e del Prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art.56 - Nei comuni divisi in borgate o frazioni, che siano lontane dal capoluogo e presentino difficoltà di comunicazioni con esso, il Podestà, quando lo creda utile, può delegare, con l'approvazione del Prefetto, le sue funzioni di ufficiale del Governo ad uno dei consultori o, in mancanza ad altra persona residente in dette frazioni o borgate, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore.

Art.57 - Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Podestà può deliberare, con l'approvazione del Prefetto, il riparto del comune in quartieri e può delegare le funzioni di ufficiale del Governo a cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 58 - Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 36 e 37, risiede un delegato del Podestà, da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso è scelto tra i consultori, o, in difetto, tra persone residenti nelle borgate o frazioni, che siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore; esercita le funzioni di ufficiale del Governo e fa osservare le deliberazioni del Podestà, al quale trasmette annualmente un rapporto sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Tale rapporto deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 59 - Sono sottoposte direttamente al Podestà le istituzioni fatte a favore della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza. Il Podestà tutela inoltre gli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le istituzioni di assistenza e beneficenza a prò degli abitanti del comune sono soggetti alla sorveglianza del Podestà, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni del Podestà relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Qualora gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani siano in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto nomina un Commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Podestà.

Contro le decisioni del Prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

E' inteso il voto del Podestà sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del comune, quando questo contribuisca al loro mantenimento.

Art.60 - Sono soggetti all'esame del Podestà i bilanci ed i conti delle istituzioni, di cui all'articolo precedente, nonchè delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando ricevano sussidi dal comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art.61 - Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del Podestà, tranne quelle relative alla vera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Ciascun contribuente nel comune può aver copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

Art.63 - Contro il rigiuto opposto dal Podestà al rilascio dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

simo, il Prefetto nomina un Commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Podestà.

Contro le decisioni del Prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

E' inteso il voto del Podestà sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del comune, quando questo contribuisca al loro mantenimento.

Art.60 - Sono soggetti all'esame del Podestà i bilanci ed i conti delle istituzioni, di cui all'articolo precedente, nonchè delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando ricevano sussidi dal comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art.61 - Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del Podestà, tranne quelle relative alla vera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Ciascun contribuente nel comune può aver copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

Art.63 - Contro il rigiuto opposto dal Podestà al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi previsti dalla legge, e contro gli errori contenuti in essi, o quando il Podestà non provveda, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta provinciale amministrativa, ove accolga il ricorso, rilascia il certificato in conformità alla domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502/

dalla "RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DECRETI D'ITALIA 1934 Vol.I"

Num.383

Titolo II Capo III

DELLA CONSULTA

Art.64 - Il Prefetto stabilisce per ciascun comune, nei limiti di cui all'articolo 39 la composizione numerica della consulta, in base alla valutazione della entità degli interessi delle singole attività produttive operanti nel comune stesso.

Art.65 - Non può essere rappresentata nella consulta l'attività produttiva che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel comune e regolarmente denunciati agli effetti della applicazione dei contributi sindacali obbligatori.

Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nella consulta deve essere uguale a quello complessivo dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali.

Il Prefetto accerta quali attività produttive operanti nel comune abbiano i requisiti per essere rappresentate nella consulta, determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni cui competono le designazioni; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito.

Art.66 - Contro i provvedimenti del Prefetto concernenti la composizione della consulta non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.67 - I consultori sono nominati dal Prefetto su terne designate dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art.68 - Le donne possono far parte della consulta, purchè, oltre avere i requisiti di cui all'articolo 7, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° che siano decorate di medaglia al valor militare o della croce al merito di guerra:

2° che siano decorate di medaglia al valor civile, o della medaglia dei benemeriti della sanità pubblica, o di quella dell'istruzione elementare, o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferite con disposizione governativa;

3° che siano madri di caduti in guerra, o per la causa nazionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.64 - Il Prefetto stabilisce per ciascun comune, nei limiti di cui all'articolo 39 la composizione numerica della consulta, in base alla valutazione della entità degli interessi delle singole attività produttive operanti nel comune stesso.

Art.65 - Non può essere rappresentata nella consulta l'attività produttiva che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel comune e regolarmente denunciati agli effetti della applicazione dei contributi sindacali obbligatori.

Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nella consulta deve essere uguale a quello complessivo dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali.

Il Prefetto accerta quali attività produttive operanti nel comune abbiano i requisiti per essere rappresentate nella consulta, determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni cui competono le designazioni; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito.

Art.66 - Contro i provvedimenti del Prefetto concernenti la composizione della consulta non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.67 - I consultori sono nominati dal Prefetto su terne designate dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art.68 - Le donne possono far parte della consulta, purchè, oltre avere i requisiti di cui all'articolo 7, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° che siano decorate di medaglia al valor militare o della croce al merito di guerra:

2° che siano decorate di medaglia al valor civile, o della medaglia dei benemeriti della sanità pubblica, o di quella dell'istruzione elementare, o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferite con disposizioni governativa;

3° che siano madri di caduti in guerra, o per la causa nazionale;

4° che siano vedove di caduti in guerra o per la causa nazionale, purchè non siano state private del diritto alla pensione a termini di legge;

5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela;

6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della terza elementare: se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare

./.

1920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

esistente, al momento dell'esame, nel comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di stydi l'autorità scolastica dovrà attestare che lo stesso è valido quale scioglimento dall'obbligo di legge. Può tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di cui un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato, di grado superiore all'elementare. Per quanto riguarda le nuove provincie, si terrà conto delle scuole e dei corsi corrispondenti;

7° che paghino annualmente nel comune, nel quale vengono nominate, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura, ovvero per tributi comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge;

8° che siano impiegate, anche se collocate a riposo, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, dei comuni, delle provincie, del governatorato di Roma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ovvero di altri enti ed istituti pubblici, purchè per l'ammissione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti, il possesso del titolo minimo di studio indicato al n.6 del presente articolo.

Art.69 - Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati consultori gli ecclesiastici e i ministri di culto che abbiano giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate, coloro che si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art.44, nonchè i parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado coll'esattore, collettore o tesoriere comunale.

Art.70 - Non possono contemporaneamente far parte della consulta gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante o l'adottato.

La stessa incompatibilità esiste anche fra gli uffici di Podestà; vice podestà e consultore.

Art.71 - Si applica i consultori comunali la norma di cui allo articolo 45 della presente legge.

Art.72 - La convocazione della consulta è fatta dal Podestà mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli consultori almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato ai pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura, ovvero per tributi comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge;

8° che siano impiegate, anche se collocate a riposo, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, dei comuni, delle provincie, del governatorato di Roma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ovvero di altri enti ed istituti pubblici, purchè per l'ammissione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti, il possesso del titolo minimo di studio indicato al n.6 del presente articolo.

Art.69 - Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati consultori gli ecclesiastici e i ministri di culto che abbiano giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate, coloro che si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art.44, nonchè i parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado coll'esattore, collettore o tesoriere comunale.

Art.70 - Non possono contemporaneamente far parte della consulta gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante o l'adottato.

La stessa incompatibilità esiste anche fra gli uffici di Podestà; vice podestà e consultore.

Art.71 - Si applica i consultori comunali la norma di cui allo articolo 45 della presente legge.

Art.72 - La convocazione della consulta è fatta dal Podestà mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli consultori almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima.

3165

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare ed è sempre comunicato al Prefetto.

Art.73 - Il Podestà e il vice-podestà non si computano nel numero prescritto per la validità delle adunanze della consulta, nè hanno in esse voto deliberativo.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.74 - Quando in due successive convocazioni, a distanza di non minore di tre giorni, la consulta non possa pronunziarsi per mancanza di numero legale, il Podestà è autorizzato a provvedere prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.

Il Podestà è autorizzato egualmente a provvedere prescindendo dal parere della consulta qualora non venga raggiunta nella votazione la maggioranza assoluta.

Nei casi previsti ai due comma precedenti deve farsi risultare dal verbale della deliberazione il motivo per cui la consulta non si è pronunziata.

Art.75 - I consultori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dal Prefetto, su proposta del Podestà o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Art.76 - Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere la consulta, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Per i medesimi motivi la consulta può essere sciolta con decreto del Ministro per l'interno.

La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.77 - Quando la consulta sia sospesa o sciolta, il Podestà provvede, prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.

Art.78 - Qualora la reggenza del comune sia affidata ad un commissario prefettizio, la consulta è sospesa di diritto.

Al termine della gestione straordinaria è in facoltà del Prefetto di rimettere in funzione la consulta preesistente ovvero di rinnovarla.

Art.79 - Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti:

1° il bilancio preventivo;
2° spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni;
3° accettazione di lasciti e doni;
4° costituzione di consorzi;
5° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
6° acquisto di azioni industriali e di beni immobili;
7° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ta non si è pronunziata.

Art.75 - I consultori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dal Prefetto, su proposta del Podestà o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Art.76 - Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere la consulta, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Per i medesimi motivi la consulta può essere sciolta con decreto del Ministro per l'interno.

La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.77 - Quando la consulta sia sospesa o sciolta, il Podestà provvede, prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.

Art.78 - Qualora la reggenza del comune sia affidata ad un commissario prefettizio, la consulta è sospesa di diritto.

Al termine della gestione straordinaria è in facoltà del Prefetto di rimettere in funzione la consulta preesistente ovvero di rinnovarla.

Art.79 - Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti:

1° il bilancio preventivo;
2° spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni;
3° accettazione di lasciti e doni;
4° costituzione di consorzi;
5° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
6° acquisto di azioni industriali e di beni immobili;
7° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;
8° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 100.000 quando non si volgano a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, ed all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
9° alienazioni di immobili, di tioli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502

10° locazione e conduzione di immobili oltre i 12 anni;
11° prestiti di qualsiasi natura;
12° assunzione diretta dei pubblici servizi;
13° piani regolatori edilizi e di ampliamento;
14° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;
15° regolamenti d'uso dei beni comunali, di igiene, edilità, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
16° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art.80 - Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'articolo precedente, il parere della consulta municipale deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:
1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;
2° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.

Art.81 - Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, il parere della consulta municipale, ove esista, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'art.79 deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:
1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 5.000;
2° impieghi di denaro, per qualunque somma, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge; o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali qualunque ne sia il valore, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi qualunque sia il valore del fondo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art.80 - Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'articolo precedente, il parere della consulta municipale deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:

1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;

2° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.

Art.81 - Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, il parere della consulta municipale, ove esista, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'art.79 deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:

1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 5.000;

2° impieghi di denaro, per qualunque somma, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge; o all'acuisto di titoli enessi o garantiti dallo Stato;

3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali qualunque ne sia il valore, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi qualunque sia il valore del fondo.

3464

Art.82 - Oltre i casi previsti dagli articoli precedenti, il parere della consulta deve essere sempre essere sentito quando i provvedimenti del Podestà siano soggetti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

E' in facoltà del Podestà di richiedere il parere della consulta,

./.

1926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ogni qual volta loritenga opportuno, anche quando il parere stesso non sia obbligatorio a norma degli articoli precedenti.

Art.83 - Nei casi in cui il parere della consulta è obbligatorio, qualora il Podestà non vi si uniformi, deve farsene constare nel verbale della deliberazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3463

dalla "RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DECRETI D'ITALIA 1934 Vol.I"

Num. 383

Titolo III Capo I

DELLA PROVINCIA

Dell'amministrazione provinciale

Art.111 - La provincia è corpo morale ed ha un'amministrazione propria, la cui sede è nel capoluogo.

Art.112 - Ogni provincia ha un Preside o un rettorato. Il Preside è coadiuvato da un vice-preside, scelto fra i rettori, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.

La provincia ha inoltre un segretario ed un ufficio provinciale.

Art.113 - Il Preside e il vice-preside sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Possono essere revocati con decreto Reale. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.114 - Gli uffici di Preside e di vice-preside sono gratuiti.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro dell'Interno può assegnare al Preside e al vice-preside un'indennità di carica, sul bilancio della provincia.

Art.115 - I rettori sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle provincie con più di 600.000 abitanti, di sei in quelle con più di 300.000, di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a sostituire i membri ordinari assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le provincie.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art.116 - L'ufficio di rettore è gratuito.

E' data facoltà al rettorato di stabilire in favore dei propri membri, non residenti nel capoluogo della provincia, medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.

1926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.111 - La provincia è corpo morale ed ha un'amministrazione propria, la cui sede è nel capoluogo.

Art.112 - Ogni provincia ha un Preside e un rettorato. Il Presid e è coadiuvato da un vice-preside, scelto fra i rettori, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.

La provincia ha inoltre un segretario ed un ufficio provinciale.

Art.113 - Il Preside e il vice-preside sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Possono essere revocati con decreto Reale. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.114 - Gli uffici di Preside e di vice-preside sono gratuiti.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro dell'Interno può assegnare al Preside e al vice-preside un'indennità di carica, sul bilancio della provincia.

Art.115 - I rettori sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle provincie con più di 600.000 abitanti, di sei in quelle con più di 300.000, di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a sostituire i membri ordinari assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le provincie.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art.116 - L'ufficio di rettore è gratuito.

E' data facoltà al rettorato di stabilire in favore dei propri membri, non residenti nel capoluogo della provincia, medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.

Le spese di soggiorno da rimborsarsi a norma del comma precedente non possono superare, in nessun caso, le indennità di missione corrisposte dallo Stato ai funzionari del sesto grado.

Art.117 - Si applica al Preside, al vice-preside ed ai rettori la norma dell'art.45.

Art.118 - Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati all'ufficio di preside, vice-preside e rettore:

1° gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione o cura d'anime;

2° i funzionari del Governo che devono invigilare sull'ammini-

1930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

strazione della provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3° gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia;

4° coloro che ricevono uno stipendio o salario della provincia ovvero dai corpi morali o dalle aziende sussidiate da essa;

5° coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o non ne hanno reso conto, ovvero risultano debitori dopo di averlo reso;

6° coloro che hanno liti pendenti con la provincia ;

7° coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a sdopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia medesima;

8° gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;

9° coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10° coloro che sono ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado del segretario provinciale, nonchè i detti congiunti ed il coniuge del ricevitore provinciale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse della provincia, o di fideiussori di qualsiasi genere.

Art.119 - Non possono contemporaneamente far parte del rettorato provinciale gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini al primo grado, l'adottante e l'adottato.

Art.120 - Nessuno può essere Preside, vice-preside e rettore in più provincie.

Art.121 - Si applica al Preside e al vice-preside la disposizione di cui all'articolo 22.

Art.122 - Il Preside può affidare al vice-preside od ai rettori speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Art.123 - I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, a decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'Interno , previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art.124 - Il Prefetto pre gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere il rettorato, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Art.125 - Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia medesima;

8° gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;

9° coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10° coloro che sono ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado del segretario provinciale, nonchè i detti congiunti ed il coniuge del ricevitore provinciale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse della provincia, o di fideiussori di qualsiasi genere.

Art.119 - Non possono contemporaneamente far parte del rettorato provinciale gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini al primo grado, l'adottante e l'adottato.

Art.120 - Nessuno può essere Preside, vice-preside e rettore in più provincie.

Art.121 - Si applica al Preside e al vice-preside la disposizione di cui all'articolo 22.

Art.122 - Il Preside può affidare al vice-preside od ai rettori speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Art.123 - I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, d ecadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'Interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art.124 - Il Prefetto pre gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere il rettorato, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Art.125 - Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, può essere disposto con decreto Reale, su proposta del ministro dell'Interno, lo scioglimento del rettorato provinciale, e affidata l'amministrazione della provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al Preside e al rettorato provinciale.

La ricostituzione del rettorato deve avvenire entro il termine di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502

Art.126 - Il rettorato può formare un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art.127 - Le adunanze del rettorato sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e settembre; le seconde ogni qual volta lo ritenga necessario il Preside o il Prefetto.

Le convocazioni sono fatte dal preside mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli rettori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che gli avvisi siano consegnati 24 ore prima.

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare e sarà sempre comunicato al Prefetto.

Art.128 - Quando un membro del rettorato sia contemporaneamente Podestà, vice-podestà, consultore comunale o membro di istituti di assistenza e beneficenza e di culto esistenti nella provincia, non può nè votare nè intervenire alle adunanze, nelle quali si tratti affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che hanno od abbiano avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni del rettorato.

Art.129 - Il Prefetto ha facoltà di intervenire senza voto deliberativo alle adunanze del rettorato, o personalmente o a mezzo di un suo rappresentante.

Art.130 - Le deliberazioni del Preside sono adottate coll'assistenza del segretario provinciale.

Art.131 - Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del rettorato, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

3460

La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tarif

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare e sarà sempre comunicato al Prefetto.

Art.128 - Quando un membro del rettorato sia contemporaneamente Podestà, vice-podestà, consultore comunale o membro di istituti di assistenza e beneficenza e di culto esistenti nella provincia, non può nè votare nè intervenire alle adunanze, nelle quali si tratti affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che hanno od abbiano avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni del rettorato.

Art.129 - Il Prefetto ha facoltà di intervenire senza voto deliberativo alle adunanze del rettorato, o personalmente o a mezzo di un suo rappresentante.

Art.130 - Le deliberazioni del Preside sono adottate coll'assistenza del segretario provinciale.

Art.131 - Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del rettorato, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

5460

La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

Art.132 - Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1° i beni e le attività patrimoniali della provincia;

2° le istituzioni pubbliche ordinate a favore della provincia;

3° i fondi e i sussidi messi a disposizione della provincia dalle leggi speciali;

4° gli interessi dei diocesani quando questi siano chiamati a sopperire a qualche spesa per la diocesi, a termini di legge.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.133 - Il Preside:

1° rappresenta l'amministrazione della provincia e ne firma gli atti;

2° sta per essa in giudizio, sia come attore, sia come convenuto;

3° convoca e presiede il rettorato e provvede all'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;

4° prepara il bilancio annuale;

5° vigila sugli uffici e sugli impiegati e salariati provinciali;

6° nomina gli impiegati degli uffici e delle istituzioni provinciali, che non abbiano funzioni direttive e che non siano capi di ripartizione ed adotta, nei loro riguardi, ogni altro provvedimento previsto dalla legge;

7° applica agli impiegati aventi funzioni direttive ed ai capi ripartizione la censura e la riduzione dello stipendio;

8° nomina, sospende e revoca i salariati della provincia;

9° stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati in massima dal rettorato, determinandone le condizioni ed assiste agli incanti;

10° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali;

11° fa gli atti conservativi dei diritti della provincia e promuove le azioni possessorie e quelle altre, il cui valore non eccede le lire 5000;

12° delibera lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, lo storno da un articolo allo altro della stessa categoria, nonchè l'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili e per servizi in economia;

13° preleva le somme dal fondo di riserva e le iscrive alle varie categorie;

14° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del rettorato;

15° rende conto al rettorato annualmente della sua amministrazione;

16° raccoglie ogni anno, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e le sottopone tanto al rettorato quanto al Prefetto, con le forme determinate dai regolamenti generali;

17° dà il suo parere al Prefetto ogni volta che ne sia richiesto, ed in genere compie nell'interesse della provincia tutti gli atti che non siano espressamente riservati alla competenza del rettorato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

ciali;

6° nomina gli impiegati degli uffici e delle istituzioni provinciali, che non abbiano funzioni direttive e che non siano capi di ripartizione ed adotta, nei loro riguardi, ogni altro provvedimento previsto dalla legge;

7° applica agli impiegati aventi funzioni direttive ed ai capi ripartizione la censura e la riduzione dello stipendio;

8° nomina, sospende e revoca i salariati della provincia;

9° stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati in massima dal rettorato, determinandone le condizioni ed assiste agli incanti;

10° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali;

11° fa gli atti conservativi dei diritti della provincia e promuove le azioni possessorie e quelle altre, il cui valore non eccede le lire 5000;

12° delibera lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, lo storno da un articolo allo altro della stessa categoria, nonchè l'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia;

13° preleva le somme dal fondo di riserva e le iscrive alle varie categorie;

14° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del rettorato;

15° rende conto al rettorato annualmente della sua amministrazione;

16° raccoglie ogni anno, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e le sottopone tanto al rettorato quanto al Prefetto, con le forme determinate dai regolamenti generali;

17° dà il suo parere al Prefetto ogni volta che ne sia richiesto, ed in genere compie nell'interesse della provincia tutti gli atti che non siano espressamente riservati alla competenza del rettorato.

3459

Art.134 - Il Preside adotta le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al rettorato, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza. Di queste deliberazioni è fatta relazione al rettorato nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

In caso di negata ratifica, rimangono salvo gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della deliberazione del rettorato.

Alle predette deliberazioni si applica il disposto dell'art. 131.

1936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.135 - Spetta al rettorato in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere:

1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2° alla creazione di istituzioni pubbliche provinciali;

3° ai contratti in genere ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;

4° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

5° all'istruzione secondaria tecnica, quando non vi provveda no particolari istituzioni o il governo a ciò autorizzato nei limiti delle leggi speciali;

6° alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essi, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;

7° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed altre spese in materia, previsti dalle leggi speciali;

8° alle strade la cui costruzione o sistemazione è, per leggi speciali, attribuita alla provincia, nonchè ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima;

9° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

10° ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione;

11° alla formazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del Preside e alla destinazione dei fondi disponibili;

12° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo quanto è disposto al n.11 dell'art.133;

13° al concorso della provincia in opere e spese per essa obbligatorie;

14° alla contrattazione di prestiti;

15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni;

16° alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria;

17° alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati al n.7 dell'art.133;

1931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1938

ti delle leggi speciali;

6° alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essi, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;

7° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed altre spese in materia, previsti dalle leggi speciali;

8° alle strade la cui costruzione o sistemazione è, per leggi speciali, attribuita alla provincia, nonchè ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima;

9° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

10° ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione;

11° alla formazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del Presidente e alla destinazione dei fondi disponibili;

12° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo quanto è disposto al n.11 dell'art.133;

13° al concorso della provincia in opere e spese per essa obbligatorie;

14° alla contrattazione di prestiti;

15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni;

16° alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria;

17° alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge salvo quelli contemplati al n.7 dell'art.133;

18° alla conservazione dei monumenti provinciali;

19° al servizio di assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;

20° alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;

21° all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili in quanto non vi provvedano consorzi o altre istituzioni autonome;

22° alla nomina dei membri di tutte le commissioni, devoluta, in tutta od in parte da leggi speciali all'amministrazione provinciale;

23° alla costituzione di consorzi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

24° all'assunzione diretta di servizi pubblici.

Art.136 - Il rettorato da il suo voto su tutti gli affari per i quali esso sia prescritto dalla legge, o richiesto dal Prefetto.

Art.137 - L'iniziativa delle proposte da sottoporre al rettorato spetta indistintamente all'autorità governativa, al Preside ed ai rettori.

Sono prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle del Preside, ed infine quelle dei rettori per ordine di presentazione.

Art.138 - Il rettorato può delegare a uno o più dei suoi membri l'esercizio della vigilanza sul regolare andamento delle istituzioni pubbliche create o mantenute a spese della provincia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

dalla "RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DECRETI D'ITALIA 1934 Vol.I"

Num.383

Titolo III Capo III

DELLA VIGILANZA E TUTELA GOVERNATIVA

Art.148 - Le deliberazioni del Preside, nonchè quelle del rettorato che non sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmesse in duplice copia per il visto di esecutività al Prefetto che ne accusa ricevuta.

Sono esenti dal visto le deliberazioni che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio e quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati ed approvati nelle forme di legge.

Il Prefetto può annullarle per motivi di legittimità, o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.

Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione del verbale, senza che il Prefetto abbia comunque interloquito, le deliberazioni diventano esecutive.

Art.149 - Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del rettorato, che riguardino i seguenti oggetti:

1° storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;

2° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

3° acquisto di azioni industriali;

4° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di tioli emessi o garantiti dallo Stato;

5° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000 nonchè la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

6° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;

7° assunzione diretta dei pubblici servizi;

8° regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso degli obbligazioni provinciali;

9° creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;

10° liti attive e passive, e transazioni, quando il relativo

1940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502/

Art.148 - Le deliberazioni del Preside, nonchè quelle del rettorato che non sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmesse in duplice copia per il visto di esecutività al Prefetto che ne accusa ricevuta.

Sono esenti dal visto le deliberazioni che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio e quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati ed approvati nelle forme di legge.

Il Prefetto può annullarle per motivi di legittimità, o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.

Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione del verbale, senza che il Prefetto abbia comunque interloquito, le deliberazioni diventano esecutive.

Art.149 - Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del rettorato, che riguardino i seguenti oggetti:

1° storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;

2° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

3° acquisto di azioni industriali;

4° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di tioli emessi o garantiti dallo Stato;

5° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000 nonchè la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

6° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;

7° assunzione diretta dei pubblici servizi;

8° regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso degli beni provinciali;

9° creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;

10° liti attive e passive, e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 50.000.

Art.150 - Per le provincie che applichino sovrimposte comprese emtro il limite normale le deliberazioni che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri sono approvate dal Ministro per l'Interno, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Per le provincie che applichino sovrimposte eccedenti il limite normale l'approvazione è data di concerto col Ministro per le Finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

L'approvazione di cui ai due comma precedenti è richiesta anche se trattisi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provve

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi, o con nuove o maggiori entrate a norma degli articoli 317,318, e 319.

Art.151 - I regolamenti provinciali per i quali non sia prescritta una speciale approvazione ministeriale dopo approvati dalla Giunta provinciale amministrativa sono trasmessi in copia dal Prefetto al Ministro competente.

Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.

Art. 152 - Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al rettorato i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Sulle deduzioni del rettorato o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art.153 - Quando il Preside non spedisca i mandati, ovvero esso o il rettorato non compiano gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno.

Art.154 - Le deliberazioni dei rettorati che importino variazioni all'andamento o alle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle che importino qualche variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministro dei Lavoro pubblici.

1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502

1943